

414.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 25 FEBBRAIO 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI ZACCAGNINI E BOLDRINI

INDICE		PAG.
	PAG.	
Congedi	26079	
Disegni di legge:		
(<i>Approvazione in Commissione</i>)	26102	
(<i>Deferimento a Commissione</i>)	26079, 26113	
(<i>Trasmissione dal Senato</i>)	26079	
Disegno di legge (Discussione):		
Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale » (3005)	26080	
PRESIDENTE	26080	
BIONDI	26091	
CATALDO	26081	
GRANZOTTO	26087	
LOSPINOSO SEVERINI, <i>Relatore</i>	26096, 26100	
REALE, <i>Ministro di grazia e giustizia</i>	26092, 26098	
SANTAGATI	26093	
Disegno di legge (Seguito della discussione):		
Delega legislativa al Governo della Re- pubblica per la riforma tributaria (1639)	26102	
PRESIDENTE	26102, 26116	
		PAG.
		BIMA, <i>Relatore per la maggioranza</i>
		26117, 26119
		CARRARA SUTOUR
		26111, 26118
		DI PRIMIO
		26109
		LIBERTINI
		26104
		MARCHETTI
		26112, 26117
		MICHELI PIETRO
		26110
		PANDOLFI
		26115, 26118
		PRETI, <i>Ministro delle finanze</i>
		26116, 26117, 26118, 26119
		RAFFAELLI, <i>Relatore di minoranza</i>
		26115, 26119
		SANTAGATI
		26106, 26118, 26119
		SERRENTINO
		26103
		Proposte di legge:
		(<i>Annunzio</i>)
		26079
		(<i>Approvazione in Commissione</i>)
		26102
		(<i>Deferimento a Commissione</i>)
		26079, 26113
		(<i>Svolgimento</i>)
		26080
		Interrogazioni e interpellanze (Annunzio)
		26120
		Ministero dell'agricoltura e delle foreste (Trasmissione)
		26080
		Parlamento europeo (Annunzio di risoluzioni)
		26120
		Ordine del giorno della seduta di domani
		26120

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16.

DELFINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Alessi, De Poli, Ferrari, Mazza, Montanti, Pennacchini, Pintus e Savoldi.

(I congedi sono concessi).

**Annunzio
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dei deputati:

BIANCHI FORTUNATO ed altri: « Estensione ai superstiti di pensionato di anzianità della facoltà di opzione di cui agli articoli 14, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e 11 della legge 30 aprile 1969, n. 153 » (3129);

FODERARO: « Modifica dell'articolo 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sull'Ordinamento della professione di giornalista » (3135).

Saranno stampate e distribuite. Avendo gli onorevoli proponenti rinunciato allo svolgimento, le proposte di legge saranno trasmesse alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Sono state presentate, altresì, le seguenti proposte di legge dai deputati:

MAGGIONI ed altri: « Contributo straordinario di mille milioni di lire a favore degli enti provinciali per il turismo » (3130);

RUFFINI: « Modificazioni della legge 18 aprile 1962, n. 188, concernente disposizioni relative alla decorrenza della nomina ad aggiunto giudiziario » (3131);

BASLINI e BOZZI: « Agevolazioni e patrocinio gratuito per le cause relative alla separazione, scioglimento e nullità del matrimonio » (3132);

PISICCHIO ed altri: « Norme per la costruzione di abitazioni per i lavoratori dipendenti emigrati all'estero » (3133);

OLLIETTI: « Modifica alla legge 19 aprile 1967, n. 305, relativa alla concessione alla Valle d'Aosta dell'esenzione fiscale per determinate merci e contingenti » (3134);

FODERARO: « Trattenimento in servizio dei geometri appartenenti alla carriera tecnica di concetto dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali » (3136).

Saranno stampate e distribuite. Poiché esse importano onere finanziario, ne sarà fissata in seguito — a norma dell'articolo 133 del regolamento — la data di svolgimento.

Trasmissioni dal Senato.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

« Misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico causato da gas di scarico provenienti dagli autoveicoli equipaggiati con motori ad accensione comandata » (*Approvato da quel Consesso*) (3127);

« Trattamento economico dei componenti del Consiglio superiore della magistratura eletti dal Parlamento cessati dalla carica » (*Approvato da quella II Commissione permanente*) (3128).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle competenti Commissioni permanenti, con riserva di stabilirne la sede.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla VIII Commissione (Istruzione):

« Aumento del contributo annuo a favore dell'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia, con sede in Milano, da lire 50 milioni a lire 75 milioni » (3063) (*con parere della V Commissione*);

alla XII Commissione (Industria):

« Rilevamento della Carta geologica di Italia » (3060) (*con parere della I e della V Commissione*);

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Modifiche ed integrazioni alla legge 9 novembre 1955, n. 1122, recante disposizioni varie per la previdenza ed assistenza sociale attuate dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani " Giovanni Amendola " » (3064) (con parere della IV Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla VI Commissione (Finanze e Tesoro):

ROBERTI e PAZZAGLIA: « Modifica alla legge 15 febbraio 1958, n. 46, concernente norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato » (Urgenza) (2737) (con parere della I e della V Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

LATTANZI ed altri: « Riduzione della ferma militare a dodici mesi; aumento a 500 lire del soldo giornaliero dei militari; istituzione della ferma civile » (Urgenza) (2870) (con parere della I e V Commissione);

BOFFARDI INES: « Riconoscimento dei benefici di guerra, in qualità di mobilitati in zone di operazione, al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in base alla legge 24 aprile 1950, n. 390 » (2914) (con parere della II Commissione);

alla VIII Commissione (Istruzione):

BUZZI ed altri: « Provvedimenti per il potenziamento dell'attività educativa degli istituti per minorati della vista » (2882) (con parere della V Commissione);

ALLOCCA ed altri: « Formazione di una graduatoria unica per il conferimento dei comandi e degli incarichi nelle scuole secondarie e istituzione di un ruolo interno per i professori comandati da almeno un biennio » (3038);

alla X Commissione (Trasporti):

« Contributi a favore dell'ente autonomo del porto di Trieste » (3062) (con parere della V Commissione);

alla XIII Commissione (Lavoro):

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (3065).

Trasmissione dal ministro dell'agricoltura e delle foreste.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro dell'agricoltura e delle foreste ha comunicato, ai sensi dell'articolo 7 della legge 27 luglio 1962, n. 1114, l'autorizzazione concessa a dipendenti di quel Ministero per il mantenimento in servizio presso organismi internazionali.

Il documento è depositato negli uffici del Segretariato generale a disposizione dei deputati.

Svolgimento di proposte di legge.

La Camera accorda la presa in considerazione alla seguenti proposte di legge per le quali i presentatori si rimettono alle relazioni scritte e alle quali il Governo, con le consuete riserve, non si oppone:

GUERRINI GIORGIO: « Estensione agli impiegati non di ruolo nominati nei ruoli organici delle amministrazioni dello Stato diverse da quelle di appartenenza, per concorso, dei benefici previsti dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 1966, n. 32 » (1632);

FELICI: « Modifiche agli articoli 1 e 27 della legge 1° marzo 1965, n. 121, riguardante organici, reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale delle bande dell'arma dei carabinieri e dell'aeronautica militare ed istituzione della banda dell'esercito » (1721);

FELICI, DE STASIO, VECCHIARELLI e FORNALE: « Modifiche alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'esercito, della marina e della aeronautica » (2487);

FELICI: « Norme a favore degli ufficiali della riserva di complemento in servizio » (2895).

Discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale » (3005).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: « Modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Cataldo. Ne ha facoltà.

CATALDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la prima osservazione preliminare da fare su questo disegno di legge di conversione è che il Governo lo ha presentato non come una libera scelta di politica legislativa in materia di diritto procedurale penale ma perchè vi è stato costretto, se così vogliamo dire, da una sentenza della Corte costituzionale.

Partendo da questa considerazione, non possiamo non rilevare l'importanza di questo disegno di legge di conversione perchè il decreto da convertire smantella alcune posizioni del vecchio codice di procedura penale. Si tratta di una questione che, presa in sè, è della massima importanza perchè costituisce un fatto senza dubbio di grandissima importanza che il difensore venga ammesso ad assistere all'interrogatorio dell'imputato; importanza dimostrata ulteriormente dalla presenza dell'onorevole ministro di grazia e giustizia nei banchi del Governo.

Ma se consideriamo il decreto da un altro punto di vista e cioè sotto l'angolo visuale di tutta la politica legislativa perseguita dal Governo e dalla maggioranza, se lo consideriamo in riferimento a quella che deve essere l'attività del Governo e del Parlamento in ordine alla riforma del nostro ordinamento giudiziario, alla riforma del diritto civile nel suo complesso, alla riforma del codice di procedura penale, alla riforma del diritto del lavoro (tanto per citare alcuni tra i più significativi settori che interessano la riforma di diversi codici) allora dobbiamo dire che questo disegno di legge presenta ben poca importanza. Esso presenta ben poca importanza, cioè, se viene messo a confronto con le manchevolezze gravi che perdurano da decenni nel campo di riforme ben più importanti del nostro ordinamento giudiziario.

Infatti, se guardiamo brevemente alla riforma del diritto del lavoro dobbiamo osservare che, mentre il comitato ristretto delle due Commissioni riunite ha lavorato alacremente per portare a termine questa riforma, è invece brillata l'assenza del Ministero di grazia e giustizia dalla partecipazione alla riforma medesima.

Per quanto riguarda l'ordinamento giudiziario, poi, sebbene vi sia una norma precisa della Costituzione, una delle sue norme transitorie, che implicitamente ha dichiarato la illegittimità dell'ordinamento giudiziario ancora in vigore, non per questo si è posto mano dopo tanti anni all'attuazione della Costituzione sotto questo aspetto.

Cosa dire, poi, del progetto di legge delega per la riforma del codice penale, di cui si è

iniziato a discutere con un certo entusiasmo soltanto in questa legislatura al Senato della Repubblica e che poi si è arenata? Quella riforma per la quale sono stati posti in particolare evidenza alcuni reati, i cosiddetti reati di opinione, operando addirittura uno stralcio della materia ad essi relativa? Però anche per quanto riguarda questo stralcio noi vediamo che la discussione è ferma. Anzi, vi è di più.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

CATALDO. Di fronte alla presa di posizione dei vari gruppi parlamentari, di quelli del Senato in modo particolare, manifestatasi nella presentazione di progetti di legge che hanno voluto affrontare il tema dei reati di opinione sotto un angolo visuale veramente libero, veramente costituzionale, tutto ciò che si è potuto ottenere è stato un disegno di legge del Governo, del ministro Reale, che mi permetto di definire riduttivo nei confronti degli altri progetti proprio perchè in esso i reati di vilipendio in modo particolare non cessano di costituire figure criminose, per le quali è prevista soltanto una riduzione di pena.

E proprio a proposito dei reati di opinione, vi è un riferimento preciso ad una norma della Costituzione che noi dobbiamo fare per attuarla veramente (cioè all'articolo 21) in ordine alla libertà di manifestazione del pensiero ivi tutelata, ma che nei fatti, poi, anche attraverso i disegni di legge del Governo, si vuol continuare a conculcare. Questi reati di vilipendio, in effetti, non hanno motivo di essere neanche sotto il profilo dell'opportunità, perchè le istituzioni devono potersi difendere da sé, proprio per il loro comportamento, per la loro attività, per i loro rapporti nei confronti dei cittadini; devono trovare la migliore difesa proprio ponendo i cittadini stessi in condizione di non doverle criticare perchè non meritevoli di critica. I reati d'opinione, d'altra parte, anche sul piano storico, dovrebbero essere eliminati, se è vero che alla fine del secolo XVI, riprendendosi la teoria medievale della sovranità popolare, si arrivò a giustificare la disobbedienza al principe e perfino il tirannicidio, se è vero che nella stessa Dichiarazione dei diritti dell'uomo all'articolo 10 è detto chiaramente che « nessuno deve essere molestato per le sue opinioni, fossero anche sediziose ». Soltanto nel codice francese del 1810, di ispirazione napoleonica, furono ripristinati questi reati e se è vero che il nostro codice del 1889 prevedeva i reati di vilipendio,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

li prevedeva soltanto nella misura in cui ne risultasse offesa la sicurezza dello Stato.

È sotto questo profilo allora che noi muoviamo le nostre critiche al Governo; è in questo contesto generale che dobbiamo dire che il disegno di legge oggi in discussione può prestarsi, come giustamente ha detto il relatore, a rendere un omaggio al Governo per il fatto di aver presentato immediatamente il decreto stesso alla conversione delle Camere. La sentenza della Corte costituzionale è infatti del 10 dicembre 1970 e il disegno di legge di conversione è stato presentato nella seduta del 10 gennaio 1971; però esso riguarda soltanto un aspetto di carattere particolare, mentre ancora niente noi abbiamo fatto in seconda lettura in sede di Commissione giustizia della Camera per quanto riguarda la modifica del codice di procedura penale nel suo complesso.

Mi riferisco, signor ministro, alla delega per la riforma del codice di procedura penale che ha subito notevoli modifiche al Senato e che è ancora ferma alla Camera dei deputati. Ella sa certamente che, su un totale di 80 articoli, ben 46 sono stati modificati — ed in senso peggiorativo — dal Senato. Quelle che potevano essere, ed erano obiettivamente e giustamente, considerate come altrettante conquiste dalla Commissione giustizia della Camera nel suo complesso, ivi compresi i rappresentanti della democrazia cristiana e lo stesso relatore democratico cristiano, sono state per la maggior parte vanificate, se così possiamo dire, al Senato, e proprio per questo motivo la delega per la riforma è ancora ferma nei cassetti della Commissione giustizia della Camera.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

CATALDO. Possiamo quindi veramente dire che il nostro ordinamento giuridico si fonda su una singolare contraddizione: enunciazione, da una parte del principio delle libertà politiche, di opinione, di associazione, di riunione, ed esistenza di fatto, dall'altra parte, di reati politici, di reati di opinione, di reati di associazione, di reati di riunione. Tutto ciò ha il sapore di una mistificazione politica, perché i principi costituzionali sono come una facciata, e presentano il nostro Stato come uno Stato democratico di diritto. Ma questa, ripeto, è solo una facciata, è solo una finestra finta, dietro la quale si nasconde la realtà dello Stato fascista ed autoritario, fondato sulla forza e sulla intimidazione penale. E

questo faceva dire a Piero Calamandrei, nel ricordare il decennale della lotta di liberazione, che si assisteva ad una lenta erosione dei valori e dei principi previsti ed ipotizzati dalla Costituzione repubblicana, erosione — diceva testualmente — « che potrebbe portare dolcemente al collasso delle istituzioni ed alla palese restaurazione di un sistema di fatto analogo a quello sconfitto dalla Resistenza ».

Per queste considerazioni, noi non possiamo condividere l'entusiasmo, che è stato proprio — e giustamente — del relatore, nella misura in cui lo si è voluto esternare nei confronti del decreto-legge emanato dal Governo. Questo decreto è stato presentato grazie alla opera di demolizione del vecchio sistema, delle vecchie bardature condotta dalla Corte costituzionale; il decreto-legge del Governo non è altro che una adesione a questi principi enunciati dalla Corte costituzionale, e che sono già nella nostra Costituzione. Ma questi principi erano già stati oggetto di discussione, signor ministro — e lo vedremo partitamente in seguito — durante la discussione della legge 5 dicembre 1969, in quella occasione, però, non si volle accettare la posizione del gruppo comunista, che sin d'allora, come già durante la discussione della legge delega per la riforma del codice di procedura penale, aveva avanzato l'esigenza, la necessità dell'assistenza del difensore, della presenza del difensore durante l'interrogatorio dell'imputato.

Come si è giunti, in particolare, a portare avanti alla Corte costituzionale la discussione su questo tema? Un avvocato, uno di quei liberi professionisti dei quali in questa Camera non sempre a proposito si è parlato in questi giorni, uno di quegli avvocati i quali veramente hanno sempre portato bene, dignitosamente e decorosamente, la toga sulle proprie spalle, come già nel periodo fascista (quando, per difendere coloro che si opponevano al regime, rischiavano in proprio, e vedevano magari le proprie biblioteche bruciate, i propri studi distrutti, la propria incolumità personale messa in pericolo, uno di quegli avvocati che oggi si pongono in contrasto con la posizione ufficiale del Governo nell'interpretare la Costituzione, per fare in modo che sia attuata e diventi veramente vita vissuta, ha portato dinanzi alla Corte costituzionale il dilemma, per vedere se fosse giusto che il pubblico ministero avesse determinati poteri durante l'istruttoria, potesse assistere e partecipare, muovere obiezioni, essere presente durante l'indagine del giudice istruttore, e l'avvocato, invece, il difensore, rimanesse fuori. Orbene, è stato riconosciuto legittimo dalla

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

Corte costituzionale l'interrogativo che veniva posto, ed è stato pertanto affermato il principio, della parità tra accusa e difesa.

Abbiamo visto allora che un libero professionista, un avvocato, un collaboratore del magistrato ha dato un contributo notevole per smantellare le norme del codice fascista, un contributo notevole per fare in modo che si giunga finalmente alla riforma del codice anche per quelle norme alle quali, pervicacemente, il Governo è rimasto abbarbicato per anni, ed al cui comportamento anche la maggioranza, come ha dimostrato ampiamente la discussione sulla riforma del codice di procedura penale, si è adeguata.

Quindi è una tesi che è stata sostenuta contro l'autoritarismo dello Stato, contro l'autoritarismo del Governo, per la riforma dello Stato. Noi possiamo parlare qui di più grandi riforme sul piano sociale e sul piano economico (riforma della casa, riforma della scuola), ma non possiamo non parlare della riforma dello Stato, alla quale dobbiamo arrivare soprattutto attraverso la riforma dei codici, ma prima di tutto attraverso la riforma del codice di procedura penale.

Vi è stata quindi una denuncia della violazione dell'articolo 24, secondo comma, della Costituzione repubblicana e la Corte costituzionale ha ritenuto fondata questa denuncia. Ha ritenuto che fosse giusto il principio della parità fra accusa e difesa, che è implicito nella norma costituzionale e che garantisce l'invulnerabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del giudizio, pronunciando l'illegittimità della disposizione che permetteva di fatto questa disparità tra pubblico ministero e difensore.

È stata respinta, ovviamente, anche la posizione che l'Avvocatura dello Stato ha voluto difendere a spada tratta: che cioè non vi fosse nell'ipotesi considerata alcuna violazione del contraddittorio. Invece la Corte ha ritenuto che l'interrogatorio è un delicatissimo atto processuale, e che, rispondendo l'imputato alle osservazioni, contestazioni ed istanze del pubblico ministero senza l'ausilio del difensore, si viola il principio del contraddittorio.

Di fronte a questa posizione del difensore dell'imputato che denuncia la violazione dell'articolo 24 della Costituzione — e pertanto denuncia l'incostituzionalità degli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale — qual è la posizione del Governo? Questo ci dice con chiarezza come molte volte il fascismo non passa attraverso una sparuta rappresentanza che può prendere il simbolo di un par-

tito politico, ma passa attraverso le posizioni del Governo, e non solo del Governo attuale o di quello precedente, ma di tutti i governi.

Come risulta dalla comparsa del 4 giugno 1969, la Presidenza del Consiglio dei ministri si è costituita in questo giudizio per sostenere la piena legittimità degli articoli 303 e 304 del codice di procedura penale, per sostenere ancora una volta le norme del codice fascista, affermando che il pubblico ministero non è parte del processo (in proposito io mi rifaccio alle argomentazioni che ha portato il relatore, onorevole Lospinoso Severini, allorché ha richiamato alcuni articoli del codice di procedura penale dai quali appare evidente come sono posti su un piano di parità il pubblico ministero e il difensore) e abbarbicandosi poi al cosiddetto segreto istruttorio, perché con l'approvazione di queste norme si sarebbe violato il segreto istruttorio e non si sarebbe più avuta la garanzia della sua tutela. Qui viene subito alla mente il ricordo di un altro segreto, di quel segreto di Stato che ha fatto in modo che giustizia non fosse resa in uno dei processi svoltisi recentemente a Roma.

Orbene, è stato risposto giustamente che, di fronte al principio di libertà, di fronte al principio che l'imputato ha il diritto di essere difeso, di fronte alla necessità di rendere veramente attuale l'articolo 24 della Costituzione, non poteva prevalere il principio del segreto istruttorio. E la Corte costituzionale bene ha fatto a dire — a parte che vi sono delle norme del codice penale che puniscono chi viola il segreto istruttorio — che vi è una questione di prevalenza tra i due principi che devono essere e sono ugualmente validi e giustamente ha ritenuto che non deve essere il segreto istruttorio a prevalere di fronte al diritto di difesa del cittadino.

Il precedente Governo, che il 4 giugno 1969 aveva preso questa posizione, l'11 marzo 1970, con un'altra comparsa, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ribadisce lo stesso concetto. Ed in ultimo il Governo Colombo, il 28 ottobre 1970, insiste su queste considerazioni. Si vede così come a livello governativo vi sia continuità di posizioni sempre retrive e di inattuazione della Costituzione.

La Corte costituzionale, invece, ha ribadito con forza che vi erano due possibilità: escludere il pubblico ministero dall'assistenza all'interrogatorio, modificando e quindi ritenendo illegittimo l'articolo 303 del codice di procedura penale, o ammettere anche la presenza del difensore, ritenendo illegittimo parzialmente l'articolo 304-bis del codice di proce-

dura penale. Quest'ultima posizione, che in diverse occasioni noi comunisti abbiamo assunto, è quella che è stata accettata dalla sentenza.

Oggi, infatti, il pubblico ministero interviene al momento della formazione dell'atto, il difensore doveva intervenire e interviene soltanto quando l'atto è stato già formato; d'altra parte, vi è anche l'eventualità e la possibilità che il deposito dell'atto, del quale il difensore può prendere visione successivamente, avvenga in un momento successivo, cioè venga ritardato, differito proprio su richiesta del pubblico ministero.

La Corte costituzionale ha avuto occasione di ricordare che anche precedentemente erano state affrontate e risolte queste questioni. Era stato accertato che il pubblico ministero e l'imputato sono contrapposti protagonisti nel processo.

E testualmente aggiungeva: « Occorre ricordare che, secondo un principio affermato dalla stessa Corte nella sentenza n. 46 del 1957, poi fermamente e costantemente ribadito in numerose, successive occasioni, il diritto di difesa in primo luogo è garanzia di contraddittorio e di assistenza tecnica professionale, che è quanto dire che quel diritto di regola è assicurato nella misura in cui si dia all'interessato la possibilità di partecipare ad una effettiva dialettica processuale, non pienamente realizzabile senza l'intervento del difensore. Che ciò sia vero anche per quanto riguarda formazione ed acquisizione delle prove durante l'istruttoria è cosa che risulta in modo non equivoco dalla decisione con la quale questa Corte, con sentenza n. 52 del 1965, giudicò incompatibile con la Costituzione l'esclusione del difensore dall'assistenza a determinati atti istruttori del rito sommario ».

Il quesito, quindi, che la Corte si è posto è se l'interrogatorio abbia un rilievo tale da comportare che l'assenza del difensore e la presenza del pubblico ministero realizzino una grave menomazione del diritto di difesa. Tenendo presente che l'interrogatorio è considerato non solo come mezzo di prova, ma come mezzo di difesa, per queste considerazioni fondamentali la Corte costituzionale ha ritenuto di dover giungere appunto alla conclusione che andava dichiarata la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale.

Il testo presentato dal Governo è, per la verità, alquanto limitato nella sua prima stesura; è un testo che prevede, appunto, la modifica dei primi due alinea dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale; un testo che

ha subito una profonda e notevole trasformazione in Commissione, sia per quanto concerne l'articolo 225 del codice di procedura penale — per iniziativa del Governo che, possiamo dire, ci ha battuti sul tempo — sia per ciò che riguarda l'articolo 317 del codice di procedura penale, per nostra iniziativa.

Il Governo ha dovuto notare la necessità, a distanza di oltre un anno, di modificare il testo dell'articolo 225, che già era stato modificato con la legge del 5 dicembre 1969, cioè con quella legge che a sua volta era stata determinata dalla sentenza n. 80, del 15 luglio 1969, della Corte costituzionale. Proprio in quella occasione — comincio qui a dare ragione del perché la nostra posizione è favorevole, sia pure con le critiche più ampie che noi facciamo al comportamento del Governo — cioè durante la discussione della legge, e in modo particolare nella seduta del 18 giugno 1969, noi comunisti avevamo assunto una posizione decisa, chiara, anticipatrice della sentenza che oggi ci ha dato la Corte costituzionale e del testo che oggi il Governo è stato costretto — ribadiamo ancora una volta — a presentare.

Infatti, proprio a proposito dell'articolo 225 fummo noi comunisti a presentare un emendamento, interamente sostitutivo del testo del Governo, con cui chiedevamo che doveva prevalere la interpretazione più giusta che la Corte costituzionale aveva dato dei poteri della polizia giudiziaria. In quella occasione la Corte aveva detto che si presentano ormai due vie di fronte al legislatore: o si riducono ampiamente i poteri della polizia giudiziaria, facendo in modo che l'interrogatorio ed altri atti istruttori siano condotti esclusivamente dall'autorità giudiziaria, oppure bisogna introdurre il principio che anche nella fase degli atti di polizia giudiziaria valgono le norme sulla istruzione formale per quanto riguarda la garanzia dell'imputato.

Orbene, la via della drastica diminuzione dei poteri della polizia giudiziaria, riducendo appunto la fase delle indagini di polizia non è stata seguita dal Governo. Da parte nostra presentammo, per così dire, un emendamento subordinato, in cui affermavamo il diritto del difensore ad assistere al sommario interrogatorio dell'imputato e alle sommarie informazioni testimoniali, ecc. Dicemmo allora testualmente: « La Corte costituzionale molto probabilmente, in una nuova riconsiderazione dei diritti della difesa, quando si vedesse che questa nomina soltanto molto formale del difensore non serve a niente all'indiziato dell'indagine di polizia giudiziaria, ci darà ragione, essendo possibile che la formulazione che ci è

ora proposta andrà incontro appunto a quel rilievo di illegittimità costituzionale cui è andata già incontro la formulazione del codice attuale ».

Possiamo dire che nel 1969 fummo facili profeti quando ricordammo questi fatti. Dobbiamo sottolineare in modo particolare oggi la necessità di ridurre questi poteri della polizia giudiziaria, se è vero come è vero che proprio in questi giorni assistiamo e seguiamo attraverso la stampa la celebrazione di un processo riguardante i fatti di Bergamo dai quali sembra che alcuni appartenenti alle forze dell'ordine, carabinieri o agenti di pubblica sicurezza che fossero, abbiano adottato metodi non del tutto ortodossi per far dire una presunta verità agli imputati. Questo sta a dimostrare in modo eclatante come la scelta da noi fatta s'imponeva e si impone ancora oggi e come veramente con ritardo si è arrivati ad ammettere l'assistenza e la presenza del difensore anche durante gli atti di polizia giudiziaria.

Che cosa è questa assistenza, questa presenza del difensore? Qual è il significato vero che noi dobbiamo dare ad essa? Questo è un punto su cui desidero richiamare l'attenzione del ministro e del relatore perché ci indichino loro la interpretazione più giusta. Se cioè il difensore sarà considerato ancora una volta soltanto una statua che deve essere presente, che deve avere soltanto una funzione psicologica, perché non si arrivi a quegli interrogatori di terzo grado a cui molte volte i cittadini sono soggetti e per i quali poi vengono a deporre contro le forze dell'ordine, come nel noto processo che ho testé richiamato, sindaci, sacerdoti, anche uomini che non possono essere tacciati di alcuna simpatia o di alcuna partigianeria per i cittadini ingiustamente arrestati. L'interrogatorio ha soltanto questa funzione? Noi diciamo invece che partendo dal testo attuale del codice di procedura penale, partendo dalla nuova formulazione come proposta dal Ministero di grazia e giustizia, partendo dalle considerazioni fatte già in occasione della legge-delega e soprattutto nella sentenza della Corte costituzionale, dobbiamo avere una parità completa tra accusa e difesa.

I rilievi, le istanze che possono essere fatti dal pubblico ministero, devono poter essere fatti dall'imputato. Questa mi pare l'interpretazione più giusta che dobbiamo dare. Anche perché è vero che ancora oggi non possiamo dire che ci troviamo di fronte ad una parità completa per quanto riguarda tutti gli atti. Infatti, nella nuova formulazione dell'arti-

colo 304-bis del codice di procedura penale non sono ancora compresi alcuni di questi. Se vogliamo — come dobbiamo — fare riferimento anche al punto 37 della delega per la riforma del codice di procedura penale, dobbiamo rilevare come per alcuni atti istruttori (esempio i sequestri) non è ancora possibile la presenza del difensore mentre è stato detto con chiarezza e con forza che nelle perquisizioni, nei sequestri, nelle riconoscizioni, negli atti istruttori non ripetibili, nonché negli esperimenti giudiziari e nelle perizie, era necessaria l'assistenza del difensore. Inoltre il difensore è abilitato ad assistere a ogni atto istruttorio, compreso l'interrogatorio, ed escluse soltanto le ispezioni corporali.

Orbene, noi dobbiamo andare veramente in questa direzione, secondo la linea indicata dalla Commissione giustizia a grande maggioranza e ribadita, in ordine a questo punto (uno dei pochi non modificati dall'altro ramo del Parlamento), anche dal Senato della Repubblica in sede di legge-delega per la riforma del codice di procedura penale.

Certo, come si osservava a proposito del punto 37 della legge-delega sulla riforma del codice di procedura penale, quando dalle diverse parti politiche si sottolinea l'esigenza di prevedere espressamente la presenza e la assistenza del difensore, ed inoltre la possibilità, da parte sua, di porre domande, e quando si sollecita che secondo questa linea sia emendato il codice di procedura penale, si chiede indubbiamente una riforma legislativa, ma nella consapevolezza che è necessaria anche una profonda riforma del costume dell'autorità giudiziaria e dell'ambiente giudiziario: è un certo autoritarismo che andava e che va colpito. « Noi abbiamo solennemente affermato — rilevava l'onorevole Valiante in quell'occasione — che i principi di questo nuovo codice devono fare scomparire le tentazioni autoritarie che spesso permangono anche nell'ambiente giudiziario. Se questo costume non si modifica, come conseguenza della nostra volontà politica, allora non basterà nessuna disposizione di legge, per quanto particolare essa possa essere ».

Ebbene, noi oggi siamo di fronte appunto ad una disposizione di legge. Nell'approvarla, noi dobbiamo contribuire anche a cancellare le tentazioni autoritarie e reazionarie e a cambiare i costumi. Bisogna considerare il cittadino sempre come soggetto di diritti e non come un presunto colpevole, in ossequio al principio costituzionale della presunzione, appunto, di non colpevolezza. In attuazione di

tale principio noi chiediamo che ciò che è permesso al pubblico ministero sia permesso anche al difensore. Questo è d'altronde il principio ispiratore della legge al nostro esame e questo dobbiamo dire chiaramente in sede di formulazione della norma.

A questo stesso criterio si ispira d'altronde la stessa formulazione del Governo. Basta leggere, infatti, gli articoli 303 e 304-bis del codice di procedura penale, in cui sono dette praticamente le stesse cose. All'ultimo comma dell'articolo 303, infatti, si afferma che il pubblico ministero, mentre assiste agli atti istruttori, può fare istanze ed osservazioni, delle quali è fatta menzione nel processo verbale. Ora il relatore onorevole Lospinoso — che con tanta passione ha seguito l'iter dei provvedimenti di riforma del codice di procedura penale e che è stato sempre aperto alle interpretazioni più evolute, più giuste, più conformi al dettato costituzionale — può darci atto che è stata nostra costante preoccupazione far sì che la pubblica accusa e la difesa dell'imputato venissero poste sullo stesso piano e potessero quindi formulare le stesse istanze, le stesse osservazioni, le stesse riserve.

Questo è stato il nostro pensiero in sede di legge-delega sulla riforma del codice di procedura penale e lo è ancora oggi, a proposito del disegno di legge attualmente al nostro esame. Intendiamo ribadire questo nostro orientamento perché successivamente non vi siano dubbi sull'interpretazione della legge.

Vorremmo ricordare, a questo proposito, che pure in sede di riforma del codice di procedura penale vennero affermati appunto questi concetti a proposito dei diritti della difesa, anche se permane il timore che negli ambienti giudiziari si pongano in essere cavilli e restrizioni tali da non applicare la norma secondo il suo spirito, distorcendone anzi il significato. Orbene, già allora veniva riconosciuto questo fatto della parità dell'accusa con la difesa, in ogni stato e grado del procedimento, in ossequio all'articolo 24 della Costituzione.

Valgono dunque anche in sede di conversione del decreto-legge tutte le considerazioni che abbiamo fatto in sede di esame della legge-delega sulla riforma del codice di procedura penale, considerazioni che risultano pienamente avvalorate dalla recente sentenza della Corte costituzionale. In particolare va ricordata la parte della sentenza n. 190 del 1970, nella quale si sottolinea l'esigenza della presenza del difensore come di persona particolarmente qualificata sul piano tecnico-professionale e in grado pertanto di colmare la di-

sparità nella quale l'imputato si trova nei confronti del pubblico ministero.

È stato questo il punto centrale su cui si è basata nella sua sentenza la Corte costituzionale e in questa linea deve muoversi anche il conseguente intervento del legislatore, al quale incombe l'obbligo di far sì che questa sia appunto l'interpretazione della legge, che non si presta, o non dovrebbe prestarsi, a interpretazioni diverse.

Sappiamo come in noi avvocati e anche in alcuni magistrati vi sia una certa predisposizione professionale, per cui molte volte quel che prevale non è il senso del nuovo, ma soprattutto il vecchio, che è rimasto codificato.

Per dare un senso alla mia interpretazione, che è la più giusta, la più univoca, desidero ricordare quanto affermava la Corte in conclusione: « In occasione di un atto di tanto significato, che l'imputato sia esposto alle osservazioni, ai rilievi, alle contestazioni del pubblico ministero, senza essere assistito dal difensore, che per la sua preparazione tecnico-professionale più di lui è in grado di avvertire la necessità di opportuni chiarimenti a difesa, è cosa che — nonostante la facoltà di non rispondere che la legge n. 392 del 1969 riconosce all'imputato — non può non menomare gravemente il diritto di difesa ».

Ecco allora gli opportuni chiarimenti e gli opportuni interventi del difensore! Pertanto, coloro i quali dicono che, praticamente, poco viene ad essere cambiato attraverso questa legge, sbagliano, perché questa legge, presa in se stessa, ha una notevole importanza, in quanto dà un ulteriore colpo di piccone alla struttura autoritaria e reazionaria dell'attuale codice di procedura penale.

Passando brevemente in rassegna gli altri aspetti di questo decreto-legge, dopo aver ricordato la modifica all'articolo 225 del codice di procedura penale e il fatto, quindi, che anche nel corso delle indagini di polizia giudiziaria devono essere osservate le norme sull'istruzione formale, comprese quelle dell'articolo 304-bis (« senza deferire il giuramento e salvo che la legge stabilisca altrimenti »), e dopo avere affermato che siamo sostanzialmente d'accordo con questo decreto-legge e che voteremo a favore con un certo entusiasmo, anche perché esso aderisce a posizioni da noi assunte già nel 1969, come ho poc'anzi ricordato, allorché si discusse della legge 5 dicembre 1969, desidero dire che un ulteriore motivo per cui ci accingiamo con serenità a votare a favore della conversione in legge di questo decreto-legge, pur perma-

nendo ovviamente quelle critiche di fondo che abbiamo mosso al comportamento del Governo sugli altri aspetti della riforma del codice e dell'ordinamento giudiziario, è dato dall'introduzione dell'articolo 3, che prevede la modifica dell'articolo 317 del codice di procedura penale.

L'onorevole relatore vorrà darci atto che questo articolo è stato introdotto su nostra proposta, in quanto abbiamo ripetutamente affermato la necessità di modificare anche altre norme che *prima facie* si presentavano in contrasto con il decreto-legge in discussione. Mi riferisco, in particolare, alla facoltà concessa al giudice, a norma dell'articolo 317 del codice di procedura penale, di impedire al difensore di assistere alla perizia. Questa norma era in contrasto non soltanto con le altre disposizioni del codice e con le modifiche che introduciamo con questo decreto-legge 23 gennaio 1971, ma soprattutto con il dettato costituzionale. Siamo pertanto grati al relatore per l'accoglimento di questa nostra istanza, per cui possiamo veramente dire che oggi il difensore è posto effettivamente su un piano di parità rispetto al pubblico ministero. La non partecipazione alla perizia può dipendere soltanto da una libera scelta del difensore, specie quando questa presenti aspetti tecnici complessi (di carattere medico, in particolare), e non da una scelta del giudice.

Certamente dobbiamo tenere presente il caso del cittadino nullatenente, il quale ritenga molto più semplice ed economico avvalersi della sola assistenza del difensore anche nel corso della perizia, non avendo la possibilità ed i mezzi per ricorrere al consulente tecnico. È vero che, in questi casi, sovrviene sempre la disposizione dell'articolo 324, che concede al consulente tecnico la possibilità di intervenire sempre, ma è altrettanto vero che noi dobbiamo sempre guardare a quel cittadino meno abbiente che deve fare i conti con le sue disponibilità economiche. Ecco allora che se è vero che già in sede di delega noi abbiamo assunto questa posizione, se è vero che tale posizione noi abbiamo ribadito in occasione della discussione della legge del 5 dicembre 1969, se è vero che questo decreto-legge è un decreto che si è presentato e si presenta non come una libera scelta del Governo ma come un atto dovuto di fronte alla Costituzione e di fronte alla sentenza n. 190 del 1970 della Corte costituzionale e se è vero infine che rimangono valide le critiche che noi facciamo al fatto che molte riforme non vanno avanti, come, ad esempio, la riforma

stralcio sul reato di opinione che è ferma al Senato o come la riforma del codice di procedura penale, è anche vero che queste considerazioni ci pongono soltanto un problema, quello cioè di battere anche altre vie perché le riforme vadano avanti nel loro complesso, ma certamente non ci mettono nella condizione di negare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge.

È per questo che se anche in questa occasione noi vogliamo richiamare la sensibilità del ministro Reale perché ci fornisca assicurazioni nei confronti dell'ordinamento giudiziario, del codice penale e del codice di procedura penale, e soprattutto assicurazioni sull'andamento dei lavori al Senato, e alla Camera su queste riforme di tanto momento, nel contempo vogliamo assicurare il nostro voto favorevole a questo disegno di legge di conversione, proprio perché esso porta un contributo notevole per l'applicazione dei principi della Carta costituzionale e per il fatto che esso serve ad intaccare uno degli aspetti più autoritari, più illiberali dello Stato fascista e del codice fascista, e si pone sulla strada dell'attuazione della Costituzione repubblicana. (*Applausi all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Granzotto. Ne ha facoltà.

GRANZOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, nel prendere in considerazione l'atteggiamento del Governo che è conseguito alla sentenza della Corte costituzionale numero 190 del 10 dicembre 1970, noi possiamo annotare due aspetti: primo, che vi è stata una certa tempestività da parte del Governo nell'emanare un provvedimento atto a dare concreta applicazione al contenuto di detta sentenza della Corte costituzionale; secondo, che è stato lo stesso Governo in sede di Commissione permanente a farsi carico della introduzione nel decreto-legge di una modificazione corretta dell'articolo 225 del codice di procedura penale. Ma dobbiamo aggiungere subito che queste sono cose ben modeste a fronte di un atteggiamento generale del Governo che va dalla politica a carattere apertamente repressivo e autoritario, quale è venuta in luce, ad esempio, con la posizione assunta da esso nel caso del giudice Marrone, al ritardo e alla manifesta insufficienza delle sue proposte di modifica del codice penale per quanto attiene ai reati di opinione, all'atteggiamento infine che esso, attraverso l'Avvocatura dello Stato, ha manifestato e manifesta in tutte le occasioni in cui

dinanzi alla Corte costituzionale vengano in discussione aspetti o articoli specifici del codice di procedura penale.

Ma dobbiamo ancora rilevare due circostanze fondamentali: la prima è che l'atto del Governo, cioè questo decreto-legge che si propone a noi oggi per la conversione, è un atto necessitato, un atto che il Governo non ha potuto evitare di fronte ad una inequivocabile sentenza della Corte costituzionale, di fronte al contenuto di questa sentenza che non dava adito a diverse interpretazioni ma indicava solo una soluzione e non offriva dubbi interpretativi di modo che quindi esso non poteva non provvedere, così come ha fatto con il decreto-legge.

La seconda circostanza è che noi dobbiamo riaffermare qui con forza che ancora una volta vi è una sentenza della Corte costituzionale che travolge tutte le posizioni che in precedenza il Governo aveva assunto: posizioni arroccate nella difesa testarda e tenace delle vecchie norme del codice di procedura penale fascista, posizioni del Governo che si esprimevano o nel tradizionale conservatorismo o nei tentativi di mediazione tra le istanze libertarie che provengono nel paese dalla classe lavoratrice e gli intenti repressivi e autoritari della classe che detiene il potere economico e politico.

Ma dicevo della tempestività: la sentenza della Corte costituzionale è del 10 dicembre 1970, e il Governo emette il decreto-legge il 23 gennaio 1971. Ma anche in occasione di altra sentenza della Corte costituzionale di modifica di un altro articolo del codice di procedura penale, il 225, c'era stata quella certa tempestività del Governo: la sentenza in questione è del 5 luglio 1968 e il disegno di legge del Governo del 23 luglio 1968, divenuto poi legge solo il 5 dicembre 1969. Ma questa tempestività, dicevo, perde molto del suo valore nel momento in cui noi consideriamo quale è stato l'atteggiamento che il Governo e la sua maggioranza in altre due importanti e fondamentali occasioni hanno tenuto nei confronti del problema che oggi la Corte costituzionale ha voluto affrontare con questa sentenza del 10 dicembre 1970. Ecco quindi che il nostro atteggiamento positivo nei confronti di questo provvedimento, già espresso in sede di Commissione e che esprimeremo anche in questa sede, non è tanto un apprezzamento del comportamento e dell'azione del Governo, ma è piuttosto la coerente conseguenza di tutta una nostra battaglia — condotta nel passato in questa Assemblea e nella Commissione giustizia e che oggi è coronata, seppure in modo

del tutto parziale, dalla decisione contenuta in questa sentenza della Corte costituzionale — contro le posizioni repressive, conservatrici, autoritarie del Governo, che anche in occasione di questa sentenza della Corte costituzionale hanno ancora una volta avuto modo di esprimersi fino all'ultimo momento nell'arroccarsi di questo, per l'ennesima volta, attraverso l'Avvocatura dello Stato, a difesa dei principi e delle norme contenute nel codice penale fascista.

L'Avvocatura dello Stato, che certo si è ammantata di alcuni principi costituzionali, ha argomentato in modo ammorbido, dichiarando che la inviolabilità dei diritti della difesa sancita dalla Costituzione non implica tuttavia la parità tra l'accusa e la difesa, e affermando che il pubblico ministero non può essere considerato parte nel processo penale. Ma dimenticando i fatti fondamentali che travolgono questa ammorbida e delicata linea di difesa che si richiama apparentemente ai principi costituzionali: e cioè quanto sia importante e spesso determinante nello svolgimento del processo penale l'interrogatorio dell'imputato per quanto esso dica o per quanto esso sia costretto a dire; è se è vero che il pubblico ministero non ha solo il compito di promuovere l'azione penale, ma anche quello di difendere lo stesso indiziato del reato, l'imputato, promuovendo l'azione per l'archiviazione nel caso che esso accerti l'esistenza di elementi di non colpevolezza, non si può dimenticare che nel momento in cui il processo comincia a svolgersi il pubblico ministero assume la posizione di parte, assume una posizione contrapposta nei confronti dell'imputato, così come esattamente la sentenza della Corte costituzionale ha stabilito, quando ha definito che « il pubblico ministero non è parte in senso stretto, ma dialetticamente contrapposto agli interessi dell'imputato », ecc.

In realtà, vi è stata una evoluzione della figura del pubblico ministero. Vi è stata una opera di democratizzazione, che si è portata avanti nel senso di sottrarre il pubblico ministero all'influenza del potere esecutivo, assoggettandolo esclusivamente alla legge. Dal fatto che il pubblico ministero è oggi indiscutibilmente appartenente al potere giudiziario si vuol fare derivare la proposizione ancora affermata dall'Avvocatura dello Stato che esso non è parte nel processo penale. Ma che cosa dovremmo dire allora, quando dalle relazioni sullo stato della giustizia possiamo constatare, sul piano del dato statistico, quante siano le assoluzioni degli imputati rinviati a giudizio? Ciò costituisce la prova provata

di come il pubblico ministero, in fin dei conti e in modo precipuo, sia l'organo che promuove l'azione penale, sia un organo di parte, nel senso che sostiene l'accusa spesso tante volte infondata, come è dimostrato dalla quantità di assoluzioni degli imputati rinviati a giudizio sulla base delle accuse del pubblico ministero.

Il fatto che il pubblico ministero appartenga all'ordine giudiziario non contraddice la sua posizione di parte, ma assicura la indipendenza della sua azione, della sua attività di accertamento dei reati, nei confronti del potere esecutivo. Con la riforma del codice di procedura penale la posizione del pubblico ministero si accentua definitivamente in questo senso, come organo di parte, anche se tale definizione non raggiunge la sua totalità, così come dovrebbe avvenire in un processo squisitamente accusatorio e per il quale, in sede di discussione della riforma del codice di procedura penale, ci eravamo battuti, nel senso di una trasformazione dell'istituto del pubblico ministero nel senso di attribuire ad esso solo il potere di iniziativa nel promuovere l'azione penale, allorché si ritenga si sia di fronte ad un reato, e non mai e non più di decisione. Questo è l'obiettivo finale che si pone per il raggiungimento di un processo accusatorio esattamente definito e verso il quale è avviata, comunque, nonostante le sue insufficienze anche la riforma del codice di procedura penale.

Ecco quindi che il sostenere, come ha fatto l'Avvocatura dello Stato per il Governo, che il pubblico ministero non è parte e che quindi non vi è problema di parità tra accusa e difesa nel processo penale, viene smentito da questa tendenza, anche codificata, a definire una nuova figura del pubblico ministero.

Come ho già detto, tra l'opposizione in genere e la maggioranza e il Governo, per i diritti del difensore e dell'imputato si è svolta una grossa battaglia in occasione della modifica dell'articolo 225 del codice di procedura penale e della riforma del codice stesso. Ho ricordato che una modifica dell'articolo 225 deriva dalla sentenza n. 86 del 5 luglio 1968 della Corte costituzionale. Di quella sentenza diceva, sul piano tecnico, il relatore Vassalli: « Certamente due strade erano aperte dalla sentenza della Corte, ma l'una — quella scelta dal disegno di legge governativo — non era meno legittima e meno aderente alla sentenza n. 86 dell'altra, proposta viceversa dal gruppo comunista e dal gruppo del PSIUP ».

Quella sentenza aveva aperto quindi due strade per la definizione dei poteri d'intervento del difensore. In quell'occasione Governo e maggioranza hanno scelto la strada della conservazione, la strada di modificare il meno possibile il codice di procedura penale. Si è arrivati, quindi, a quella legge 5 dicembre 1969, n. 932, che introduceva solamente l'obbligo della nomina del difensore e l'obbligo dell'avviso al difensore. In quell'occasione da parte nostra si era provveduto a presentare un preciso emendamento, nei seguenti termini: « Il sommario interrogatorio e il confronto possono essere svolti solo alla presenza del difensore ».

Di fronte a questa nostra posizione come si esprimeva allora il Governo? Attraverso il suo rappresentante, il sottosegretario Dell'Andro, affermava che non vi poteva essere accoglimento di questa nostra proposta, in quanto « non si può in questa occasione pensare a una modifica che ne importerebbe molte altre, che postula, cioè, il totale rinnovamento del sistema processuale. Si tratta di una necessità di ordine tecnico ».

Ecco i « motivi tecnici » ancora una volta invocati a difesa di una precisa posizione politica, che in quel caso fu la difesa delle norme esistenti nel codice di procedura penale; norme che non consentivano e non consentono il pieno esercizio della difesa. Che dire oggi, di fronte a questa recente sentenza della Corte costituzionale che travolge la posizione allora assunta dal Governo? Questa sentenza della Corte costituzionale, in un suo passo dice esattamente: che « queste innovazioni legislative — della legge 5 dicembre 1969, n. 932 — ...appaiono chiaramente insufficienti a realizzare un effettivo contraddittorio ». Questa sentenza della Corte costituzionale *a posteriori* ha condannato la posizione allora assunta dal Governo.

Il tema si è riproposto in sede di discussione della riforma del codice di procedura penale. In quell'occasione conducemmo una battaglia per rivendicare l'esercizio di una effettiva e concreta difesa dell'imputato, e presentammo così, al punto 33 della riforma, questo emendamento: « Diritto degli stessi (cioè dei difensori) di intervenire in tutti gli atti istruttori, nessuno escluso ». Certo, questo nostro emendamento andava al di là di quella che è oggi la decisione della Corte costituzionale, espressa con la sentenza del 10 dicembre 1970. Nemmeno in quell'occasione, però, né il Governo né la maggioranza, hanno sentito il dovere, quanto meno, di stralciare da questo nostro emendamento la par-

te riguardante l'intervento del difensore nell'interrogatorio dell'imputato. Si è fatta una precisa scelta politica nell'approvazione di detto punto 33 della riforma. Si prevede l'intervento del difensore (lo ha ricordato anche il collega Cataldo) in tutta una serie di atti, dalle perquisizioni, ai sequestri, alle ricognizioni, agli atti istruttori non ripetibili, eccetera. Per quanto riguarda gli altri atti istruttori, compreso l'interrogatorio dell'imputato e l'audizione di testimoni, la soluzione è stata diversa: non più l'intervento, bensì l'assistenza del difensore.

Già il fatto di usare questi due termini pone evidentemente una differenza: da una parte l'atto di intervento, che indubbiamente postula una partecipazione attiva del difensore nel compimento degli atti; dall'altra parte, la semplice assistenza, il difensore come spettatore passivo, muto durante lo svolgimento dell'interrogatorio dell'imputato.

Che questa sia l'interpretazione derivante dall'uso di due termini diversi, e che questa sia stata l'interpretazione data allora dall'onorevole Valiante, nel senso cioè di una posizione semplicemente passiva del difensore, in sede di interrogatorio dell'imputato, risulta dai brani che citerò. Infatti in relazione alla nostra posizione, favorevole ad una partecipazione attiva, responsabile, del difensore nell'interrogatorio dell'imputato, l'onorevole Valiante ribatteva: « Allargare i confini del sistema, fino ad un punto che non riteniamo sia tollerabile è assolutamente una proposta esagerata », proposta proveniente, allora, dal gruppo del PSIUP e dai compagni del gruppo comunista. Egli affermava che il significato del termine di « assistenza » del difensore, era quello di indicare una funzione di garanzia, una funzione « psicologica » (parole testuali dell'onorevole Valiante) perché « certamente l'imputato che sa di avere a fianco il suo difensore è in una situazione psicologica diversa da quella dell'imputato abbandonato a se stesso ».

Sarebbe troppo facile fare dell'ironia su queste affermazioni, oggi, di fronte a una sentenza della Corte costituzionale che fa giustizia della posizione conservatrice e reazionaria allora assunta dal Governo. Ecco, dunque, che con questa decisione della Corte costituzionale, necessariamente recepita nel decreto che dobbiamo convertire in legge, si pone un contrasto tra quanto è contenuto al punto 33 della riforma del codice di procedura penale e quanto oggi modifichiamo con l'approvazione del decreto-legge in esame. La riforma del codice di procedura penale, che an-

cora non è definitivamente approvata, si è dimostrata già arretrata nei suoi contenuti e travolta nelle sue posizioni conservatrici dalle sentenze della Corte costituzionale. È un nodo, questo, che dovrà essere sciolto e che si presenterà dinanzi alla Commissione giustizia e a questa Assemblea quando nei prossimi giorni saremo chiamati a discutere sulla riforma del codice di procedura penale, che ci è ritornata dall'altro ramo del Parlamento con moltissime modificazioni.

Un altro nodo da sciogliere immediatamente sarà quello della posizione da assumere nei riguardi dei poteri del difensore con il provvedimento che è in esame alla Commissione giustizia e che riguarda la posizione dell'imputato detenuto — in relazione al quale ancora una volta il Governo manifesta la volontà di mantenere posizioni conservatrici —, imputato detenuto con il quale il difensore non potrebbe avere un colloquio prima che l'imputato stesso sia stato interrogato dal magistrato, operando quindi una discriminazione incostituzionale tra la posizione dell'imputato non detenuto, che in qualsiasi momento può avere colloqui con il suo difensore prima di essere interrogato e l'imputato detenuto, che non potrebbe far questo. Questo sarà il secondo nodo che il Governo dovrà sciogliere in sede di Commissione, dove si verificherà ancora una volta se il Governo avrà la volontà di arroccarsi su posizioni conservatrici e reazionarie, di mantenimento dell'attuale codice di procedura penale, o se vorrà compiere dei passi in avanti.

Onorevoli colleghi, come ho detto all'inizio, la nostra posizione nei riguardi del provvedimento è certamente favorevole ad esso. Questo atteggiamento deriva dalla nostra precedente posizione su questo problema, posizione che oggi è parzialmente accolta dal provvedimento, anche se non viene esaurita la problematica dei poteri del difensore e del concreto esercizio della difesa a favore dell'imputato, che dovrà essere affrontata nei prossimi giorni, e che noi affronteremo continuando coerentemente nel nostro atteggiamento di difesa di principi costituzionali, di attuazione e di introduzione del pieno diritto alla difesa: in questo modo vedremo se avremo occasione di incontrarci con le posizioni del Governo e della maggioranza o se, viceversa, dovremo ancora scontrarci con le posizioni autoritarie che esso continua a mantenere. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSIUP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Biondi. Ne ha facoltà.

BIONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, non è la prima volta che, nell'affrontare un tema specifico, viene la tentazione (e figuriamoci se non viene a chi esercita la professione dell'avvocato) di condensare nell'argomento concreto che è all'ordine del giorno tutti i temi controversi della giustizia, di questa eterna ammalata attorno alla quale forse troppi medici si affannano. Non è certo che manchi nel nostro paese l'occasione di incontri, di « tavole rotonde », di congressi, di dibattiti su questo argomento. Poi si arriva alla stretta, al nodo da sciogliere o da tagliare e allora, se non arriva la sentenza della Corte costituzionale che decide per noi, non riusciamo a prendere tempestivamente le necessarie iniziative, non riusciamo ad uscire dal circolo chiuso degli « addetti ai lavori », non riusciamo a prendere a tempo debito le misure necessarie, vorrei dire sentite e che sono nell'aria, se è vero che la legge raccoglie prima di tutto l'istanza della coscienza giuridica popolare, che essa circoscrive in una norma, ma che è anteriore alla legge stessa.

La Corte costituzionale, con sentenza n. 190 del 10 dicembre 1970, ha risolto un problema soprattutto ponendo la figura dell'avvocato — ha detto bene l'onorevole Cataldo — quale garanzia di libertà della dignità e del diritto dei singoli nell'ambito di ogni tipo di giurisdizione ed in ogni momento del procedimento. In questa Camera sono state dette tante cose anche su questa categoria di professionisti, come a rivendicare, in una visione paternalistica e corporativa, la difesa di una realtà dalla quale solo può nascere la tutela del cittadino nell'ambito delle leggi dello Stato, di qualsiasi Stato. È inutile indignarsi per le sentenze di Burgos o di Leningrado e diventare noi avvocati del mondo prendendo iniziative e sollecitando gli altrui sentimenti, se non ci rendiamo conto che è nella concretezza dell'azione quotidiana e nella libertà di questo esercizio che si può trovare l'unico presidio necessario e sufficiente per garantire il cittadino contro l'inerzia perfino dello Stato che — e in questo dissenso dall'onorevole Cataldo — pure non è Stato autoritario e fascista anche se non ha saputo superare talune remore e taluni impacci.

Lo Stato di diritto offre oggi al difensore gli strumenti legislativi per poter intervenire a tutela dei diritti dell'imputato assicurandogli la possibilità di intervenire in ogni stato e grado del processo, a garanzia del buon andamento della giustizia.

Il tema è quello antico, ma sempre rinnovantesi, del rapporto tra accusa e difesa: vi è chi sostiene che l'accusa abbia una funzione pubblicistica tale da soverchiare, nel confronto diretto, l'area d'azione della difesa e chi ritiene invece che, essendo il presidio essenziale della giustizia preordinato alla difesa del cittadino che è il soggetto di questo diritto, a quest'ultimo, e per esso al suo difensore, spetta un compito, superiore, direi, a quello dell'accusa, di garantire contro tutti il diritto del singolo.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

BIONDI. Ci troviamo di fronte, pertanto, ad un falso problema perché è solo un problema di rapporti, di funzioni e di comportamenti.

Il relatore ha lodato il ministro per aver preso questa iniziativa — egli ha detto — tempestivamente. Io ne ho piacere perché vuol dire che in quella fase ella stesso, onorevole ministro, e il suo partito non eravate in quella posizione di disimpegno nella quale attualmente pare che il partito dell'onorevole Reale si trovi, in una visione tiepida di *affectio societatis* nell'ambito della maggioranza di centro-sinistra. (*Interruzione del Ministro Reale*). Ne ho piacere, onorevole ministro, perché quando un repubblicano prende una iniziativa che, come si legge nella relazione era « urgente e necessitata », si apre veramente il cuore di ogni italiano alla speranza, perché ciò rappresenta « il giorno buono » di un Governo che, in un momento almeno, ha sentito la necessità di agire coerentemente per adeguare alcuni articoli del codice penale alla sentenza n. 190 del 1970 della Corte costituzionale.

Ma quando si dice che il provvedimento è dettato dalla urgenza e dalla necessità si rende — e l'onorevole Lospinoso lo ha fatto nella sua bella e molto obiettiva relazione, che non lodo per formalismo ma per adesione ai concetti che in essa ho rinvenuto — un omaggio con effetto *boomerang*. Se la necessità e l'urgenza vengono avvertite solo quando vi è una sollecitazione, in realtà ciò significa che il provvedimento governativo in esame è appunto il frutto della necessità di tappare un buco: si vara così una « novella » di più che si aggiunga a quelle di altri e a quelle altre che hanno consentito al codice Rocco... e ai suoi fratelli di restare in vigore fino ad ora, determinando una situazione che non è quella che dovrebbe essere se tutti insieme (e nessuna forza poli-

tica ha in quest'aula il diritto di alzare la voce, di scagliare anatemi o di gettare prime o ultime pietre) avessimo sentito che c'era da adempiere — prima di tutto per dovere di coerenza nei confronti di una Carta costituzionale innovatrice — il compito di adeguare alla Costituzione la nostra legislazione e quindi anche le norme del codice di procedura penale.

Qualcuno ritiene che procedura, dal termine procedere, voglia dire soltanto camminare, seguire, sotto il profilo rituale il codice civile o penale. Procedere, al contrario, può voler dire anche esplorare quel terreno, compiere quegli accertamenti, creare quei presupposti affinché la giustizia nel caso concreto si realizzi secondo i principi costituzionali.

Allora, se è così, l'articolo 24 della Costituzione, al secondo comma, va inteso rettammente, nel senso che postula una *par condicio* tra accusato e accusatore, tra chi difende lo accusato e chi accusa, rispondente a un'esigenza di giustizia e di rispetto della funzione stessa dell'accusa, in modo che non vi sia uno sbilanciamento, una prevaricazione, né possibilità di abusi o di distorsioni. È inutile lamentarsi se si verificano errori giudiziari; è inutile fare inchieste televisive; è inutile riempire le pagine dei rotocalchi e quelle, magari più autorevoli o pompose, delle riviste tecniche, e poi dimenticare che esiste quotidianamente la necessità di un confronto tra il difensore, che ha il compito di sostenere le ragioni dell'imputato sottoposto a procedimento penale e il pubblico ministero. Questi, in quella fase, non ha altro che una funzione di sostegno dell'accusa, così come il difensore ha quella di sostegno della difesa. In altre fasi il pubblico ministero ha altri compiti, ha altre funzioni, per la sua natura pubblicistica, per la sua posizione nell'ambito dell'ordinamento giudiziario (che sarebbe bene un bel giorno finalmente modificare secondo i principi costituzionali, così come noi chiediamo e come siamo disponibili a fare in una visione aperta e articolata del compito che ci compete in qualità di legislatori); ma nella funzione di cui trattasi ci si rende conto subito che è un falso problema quello dell'uguaglianza tra chi accusa e chi si difende. Il vero problema è quello di porre in un momento più grave del processo la bilancia della giustizia in condizioni di essere una vera bilancia, non una bilancia che penda da una parte sola, che abbia buon peso solo dalla parte dell'accusa.

E allora, caro onorevole Cataldo, il problema è quello di vedere se all'interno dello edificio della giustizia, insieme, tutte le forze politiche costituzionali e consapevoli abbiano

la volontà di operare queste modifiche che solo tardivamente il Governo sta compiendo. Allora i diritti dell'uomo si realizzeranno veramente così come vuole la Costituzione. E il Parlamento italiano, approvando oggi la conversione in legge di questo disegno di legge che il Governo ha presentato compie, purtroppo, un atto tardivo. È un atto tardivo perché agli appuntamenti con questi problemi non veniamo per volontà nostra ma quasi — scusate l'espressione — tradotti in vincoli da una sentenza che ha già deciso per noi. Noi subiamo anche l'umiliazione, dopo aver approvato il disegno di legge-delega per la riforma del codice di procedura penale, di vedercelo restituire dal Senato, con 49 modifiche, senza che questo problema, nemmeno in quel ramo del Parlamento, sia stato risolto. Ed allora, onorevole ministro, l'urgenza e la necessità erano nelle cose, ed io non posso esprimerle i complimenti che qualcuno le ha rivolto.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Biondi ella parla a nome di un gruppo di opposizione: non mi aspetto quindi, né li sollecito, complimenti da lei.

BIONDI. Io so che voi, ormai da tempo, siete abituati ad opposizioni che fanno finta di essere opposizioni; almeno gradite le opposizioni che hanno il coraggio di rimanere tali, anche se nel merito hanno la possibilità di esprimere adesione su taluni punti.

BARCA. Onorevole Biondi, forse ella si riferisce al fatto che state volando d'accordo con il Governo tutti gli articoli della riforma tributaria? (*Commenti del deputato Serrentino*).

BIONDI. Non mi riferivo a lei, onorevole Barca: *excusatio non petita, accusatio manifesta*. Credo che l'onorevole Barca, nella sua esuberanza e con la sua capacità polemica, abbia voluto addirittura anticipare una cosa che non sta a me dire. Dicevo che il Governo in questo periodo è così abituato ad avere meno opposizione all'esterno di quanta ne abbia all'interno, che le opposizioni esterne, da qualunque parte provengano, sembrano molto gradite. Io non ho sottosegretari di spinta, e nemmeno sottosegretari critici, che nell'ambito dell'attività governativa fuoriescano dal gregge, una volta tanto non belando, ma urlando anatemi, e che i ministri non sono nemmeno capaci di ridurre ad unità. Quindi, onorevole Reale, mi lasci svolgere il mio ruolo di oppositore, così come lo so svolgere io; cer-

to, come lo fate voi repubblicani è infinitamente più comodo, e forse anche più remunerativo. Ma svolgere questo ruolo in tal modo, non appartiene al nostro stile.

Mi lasci dire, quindi, onorevole ministro, che la tardività dell'azione governativa in relazione alla necessità che la Corte costituzionale ha sollecitato, ci fa piacere, perché sottolinea, il fatto che il Governo — meglio tardi che mai — si è mosso su un sentiero ed in una direzione che è quella che la Carta costituzionale aveva indicato con l'articolo 24, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 190 del 1970 ha ribadito, e che noi liberali accettiamo. Voglio dire al collega Cataldo, che ha fatto la difesa, e giustamente, della funzione del difensore nell'ambito del procedimento penale, che questi principi noi li sentiamo enunciare volentieri da quella parte, perché ci danno la misura di quanto una lezione, non impartita, ma vissuta da noi liberali, giorno per giorno, sul principio prevalente dalla legge e dello Stato di diritto, sia ormai considerata come un patrimonio comune.

CATALDO. Non da ora.

BIONDI. Non faccio in questa materia questioni di diritti di prima notte, ma soltanto questione di accettazione di un metodo e di un sistema, che se non sarà solo formale, ma sostanziale, se sarà un sistema non solo enunciato teoricamente, ma con un riscontro specifico nella misura in cui i partiti politici che si richiamano a certi temi avranno la possibilità di intervenire concretamente nell'azione politica, potrà rappresentare un modo per distinguere la manifestazione orale dalla manifestazione sostanziale. In questo ambito, noi sentiamo questa unanimità della Camera, sia pure con diversità di accenti, su un tema che riteniamo essenziale. È un provvedimento importante, questo che stiamo per votare. Vi sono leggi più rimbombanti, e molte volte, in questa materia, si ritiene che si tratti di questioni da avvocati. Il tema, invece, riguarda ogni cittadino, in ogni momento, come destinatario della norma giuridica, come titolare di diritti, come soggetto degli stessi.

Quando insieme impareremo che il diritto è una norma assoluta e certa, che crea per ciascuno, nel proprio ambito, la possibilità di avere il conforto della tutela, o lo sconforto meritato della sanzione, allora avremo imparato che non con il sistema delle amnistie, con il sistema delle grazie asfittiche od a spruzzi, secondo i momenti, le esigenze o i soggetti, si garantisce la dignità del diritto nello Stato,

dignità che si garantisce invece assicurando al cittadino, dall'alba al tramonto del procedimento penale, l'assistenza di uno Stato vigile e non autoritario, severo ma non oppressivo, di una difesa attenta, adeguata ai temi di oggi, che sono poi i temi di sempre, quelli cioè di dare a ciascuno il proprio, di dare a ciascuno il diritto che gli compete nell'ambito di una norma giuridica che dovrebbe trovare nel suo rigore, nella sua generalità e nella sua astrattezza solo il limite — che dalla legge stessa deriva — della uguaglianza nei confronti di tutti i cittadini.

È questo l'ambito nel quale noi oggi siamo chiamati ad approvare il decreto-legge in discussione, che riteniamo soltanto una tappa per riformare il nostro codice di procedura penale secondo principi di giustizia, di libertà e di progresso. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale — Congratulazioni.*)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati. Ne ha facoltà.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, a me pare che non bisogna lasciarsi prendere la mano dall'argomento e soprattutto non lasciarsi indurre in tentazione circa un allargamento del tema, che è molto ben definito e che concerne una sentenza della Corte costituzionale che (come tante altre sentenze che l'hanno preceduta) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di un articolo del codice di procedura penale ed ha quindi imposto all'esecutivo di colmare il cosiddetto vuoto giuridico così creato, con un provvedimento d'urgenza.

Io mi limiterò a fare alcune brevi osservazioni, talune attinenti alla forma, altre attinenti al merito del provvedimento. Per quanto attiene alla forma, indubbiamente non siamo nel rigoroso criterio previsto dall'articolo 77 della Costituzione perché, anche se vi fosse il requisito dell'urgenza, non si potrebbe dire che vi sia anche quello della necessità, poiché in questo caso la necessità non è obiettiva, semmai è putativa. O, se si volesse con maggior sottigliezza parlare del requisito della necessità in quanto imposto dalla sentenza della Corte costituzionale, si dovrebbe molto opinare sul concetto di urgenza. Non si può dire obiettivamente urgente un provvedimento emanato dopo tanti anni di vigenza di norme che diversamente regolano la materia.

Ma io non starò qui a fare una distinzione, anche perché riconosco che la lentezza con cui le Camere decidono suggerisce spesso di ricorrere all'*escamotage* del decreto-legge per

potere arrivare in tempo in porto. D'altronde il decreto-legge entra in vigore subito (salvo la mancata conversione in legge da parte delle Camere entro 60 giorni) e sotto questo profilo il decreto è stato utile perchè ha consentito di rendere immediatamente valida ed attuale la norma della Corte costituzionale.

Per quanto attiene al merito, io sono d'accordo che il vuoto giuridico bisognava colmarlo. Del resto, questa è ormai una costante della linea seguita dal mio gruppo in materia di vuoti creati da sentenze della Corte costituzionale. Però tengo a ribadire concetti che più volte in quest'aula abbiamo avuto occasione di sostenere (mi riferisco in modo particolare ai molti interventi dell'onorevole Manco che, come rappresentante del nostro gruppo in seno alla Commissione giustizia, ha avuto più volte occasione di intervenire in questo senso).

In effetti noi non consideriamo il provvedimento della Corte costituzionale come un provvedimento surrogatorio del Parlamento. Semmai, ogni volta che la Corte costituzionale dichiara illegittima una norma, sempre più emerge l'inerzia del Parlamento, che avrebbe dovuto provvedere anticipatamente alla soluzione di alcuni problemi essenziali, quali ad esempio l'attuazione dell'articolo 24 della Costituzione per quanto riguarda i diritti della difesa.

Ecco perchè noi consideriamo questo provvedimento come un atto di riparazione, ma anche come la prova ulteriore di una inerzia, di una mancanza di azione da parte del Parlamento, che purtroppo queste continue sentenze della Corte costituzionale più macroscopicamente mettono in evidenza.

Se il provvedimento presentato dal Governo è stato di per se stesso utile, ancor più utile si è rivelata la serie di modifiche e di emendamenti che la Commissione giustizia della Camera ha ritenuto di apportare al decreto-legge.

In linea di massima noi siamo d'accordo circa queste innovazioni o aggiunte, tenuto conto che, praticamente, il Governo si era limitato soltanto a presentare una modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale, con l'aggiunta della presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Onorevole Santagati, debbo ricordarle che l'articolo 2 del disegno di legge, sostitutivo dell'articolo 225 del codice di procedura penale, è stato introdotto su proposta del Governo.

SANTAGATI. Questo mi fa piacere, perchè vuol dire che il Governo, *re melius perpensa*, lungo la strada ha accresciuto le modifiche da apportare.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Le dirò poi perchè ha presentato quell'articolo.

SANTAGATI. Io mi riferivo alla prima parte del disegno di legge, cioè a quella che è stata già, con il decreto-legge, resa esecutiva. Devo altresì aggiungere che le modifiche hanno una contestualità che non può essere, per così dire, scissa; se è vero, infatti, che si è voluto dare pieno ingresso al difensore negli atti di polizia giudiziaria e in tutte le successive fasi del giudizio, è da dire che sarebbe stato logico che vi fosse un coordinamento di tutta una serie di articoli successivi a questo principio.

L'articolo 2 del disegno di legge, infatti, non è altro che la conseguenza della modifica apportata all'articolo 304-bis. Si tratta, cioè, di una serie di norme consequenziali che vengono modificate in base al principio fondamentale che riposa sulla presenza del difensore a tutti gli atti della preparazione al processo, nonché a quelli di polizia giudiziaria e di istruzione.

Dovrei semmai far rilevare un'altra circostanza importante: oggi noi siamo necessitati — ecco forse la vera necessità nella quale ci troviamo — a dover innovare o mutare, con una serie di novelle, articoli di un sistema che viene sempre più quotidianamente eroso, senza che si abbia la capacità, o per lo meno la volontà, di contrapporre a questo un altro sistema. Ritorna pertanto l'eterno discorso di un sistema giuridico nato con una sua logica, che viene continuamente erosa o ridotta nella sua funzionalità, per il fatto di non trovarci in presenza di un altro sistema che ci consenta di poter dire che, finalmente, alla luce delle nuove esperienze e delle nuove conquiste del momento, si è riusciti a sostituire ai vecchi codici — che si suole definire fascisti, e così facendo si finisce praticamente col perpetuarne l'elogio della validità — dei nuovi codici, non dico antifascisti, che non avrebbe senso, ma cosiddetti democratici.

Assistiamo quindi sempre all'inserimento di cunei in un vecchio sistema che aveva una sua logica e una sua consequenzialità, mentre un nuovo sistema ancora deve nascere.

Siamo così in presenza — e ce ne rendiamo conto anche attraverso questo disegno di legge — di continue modifiche: si era apportata la modifica soltanto all'articolo 304-bis e

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

poi ci si è accorti che era necessario modificare il 225 e il 317; ci si è accorti che era necessario — secondo me con minore necessità — modificare il 304-*quater* e, lungo la strada ci siamo anche accorti, dal punto di vista della funzionalità, che è opportuno modificare l'articolo 124 del codice di procedura penale con un emendamento presentato dalla Commissione, che io condivido in pieno perché consente alla difesa (questo è il senso di questa novella) di dispiegare in pieno la sua presenza e la sua efficacia.

Ci troviamo, in conclusione, in presenza di una nuova impostazione dell'istituto della difesa, la quale viene a porsi se non su un piano di assoluta parità con il procuratore della Repubblica o con il pubblico ministero, per lo meno su un piano di minore disparità. Non sto qui ad affrontare il problema più volte dibattuto, del quale ci siamo ampiamente occupati in sede di riforma del codice di procedura penale, della cosiddetta *par condicio* tra l'imputato e il pubblico ministero; un problema che a suo tempo abbiamo affrontato e per il quale abbiamo espresso il nostro punto di vista. Sappiamo d'altronde che il codice di procedura penale ritorna in quest'aula dopo numerose variazioni apportate dal Senato, per cui avremo una valida occasione per esprimere il nostro punto di vista anche su questo argomento. Debbo soltanto dire che con questa novella si dà veramente alla difesa quella legittimità di presenza che consente all'imputato di sentirsi in una posizione meno difficile di quanto non lo fosse stata finora.

Nella logica di questo sistema, quindi, è necessario che la difesa sia presente a tutti gli effetti: negli atti di polizia giudiziaria; nei primi atti istruttori: quando vengono contestati i provvedimenti di rigore (dal mandato di cattura al mandato di comparizione); quando vengono effettuati gli esperimenti, i confronti, le ricognizioni, le perizie; quando sta per venire il momento culminante dell'interrogatorio dell'imputato, che noi sappiamo non valere niente qualora esso debba mirare semplicemente a discolparlo, ma che vale molto qualora l'imputato per la sua inesperienza o ingenuità confessi e ammetta circostanze e fatti che possono ritorcersi contro di lui.

Sotto questo profilo il provvedimento è estremamente giustificato e valido. Naturalmente tutto questo non risolve il problema di fondo. Non desidero sottolineare — farei torto alla cultura del ministro guardasigilli e dei colleghi giuristi qui presenti — tanti altri articoli del codice di procedura penale che andrebbero ritoccati in concomitanza ed in con-

seguenza di questo principio. Ci sarebbero da rivedere, per lo meno, una ventina e forse più articoli del codice di procedura penale, poiché la funzione della difesa non è soltanto enucleata e considerata negli articoli che abbiamo preso in esame. Penso che questi siano i più essenziali, essendo chiaro che una volta assicurata la presenza del difensore sin dal primo atto di polizia giudiziaria, sarà evidente, direi inevitabile, che questo patrocinio continui per tutta la fase istruttoria e per la fase dibattimentale. È chiaro che una volta che si sia assicurata all'imputato la possibilità di essere difeso fin dal primo momento in cui gli viene, per così dire, notificato l'indizio del reato per poi arrivare alle varie forme successive di contestazione, si assicura alla difesa quella garanzia di uguaglianza e di parità che altrimenti finora sarebbe stato molto discutibile e opinabile ammettere.

Per quanto concerne i singoli emendamenti sono d'accordo che al testo del provvedimento si aggiunga l'articolo 2; sono però anche d'accordo che prima di questo articolo sia inserito un articolo 1-*bis* che consenta di modificare l'articolo 124 del codice di procedura penale, laddove prevede che durante l'istruttoria vi sia la presenza di un solo difensore. È evidente che dal momento che è consentito alla difesa di essere presente fin dai primi momenti della contestazione giudiziaria, della nascita del rapporto giudiziario, sarebbe auspicabile (ecco lo spirito dell'emendamento) che vi fosse una equiparazione anche nella fase dibattimentale, dove, come è risaputo, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 125, è consentita la presenza di non più di due difensori.

Con l'approvazione delle nuove norme, infatti, risulteranno accresciuti i compiti, le funzioni e le prestazioni dei difensori, con un maggiore obbligo di presenza, per cui, se non venisse apportata la modifica da noi proposta, in molte occasioni il difensore dovrebbe ricorrere alla finzione del sostituto, che però non ha la pienezza di poteri propria del difensore titolare. Ecco perché mi pare che l'articolo 124 debba essere modificato, nel senso di allinearlo all'articolo 125, consentendo quindi la presenza di due difensori.

Per quanto riguarda poi l'articolo 2 del disegno di legge di conversione, ritengo che in linea di massima possa essere accettata l'impostazione datane dalla Commissione, anche se alcune precisazioni sono da considerare superflue, in quanto ripetono sostanzialmente il testo originario dell'articolo 225; ma di ciò non faccio una doglianza, tutt'altro: poi-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

ché amo molto la chiarezza nella formulazione delle leggi, ritengo che anche quando si cambiano poche parole sia opportuno ripetere l'intero articolo, evitando il puro e semplice richiamo alle parole aggiunte o sostituite, il che costringe il lettore ad un faticoso lavoro di confronto e di integrazione.

Sul piano della sostanza, le modifiche apportate all'articolo 225 del codice di procedura penale sono soltanto logiche e consequenziali. Sul piano della forma la dizione poteva essere anche un poco migliore ma bene ha fatto, secondo me, la Commissione a perseguire soprattutto l'intento della chiarezza e della praticità.

Quanto all'articolo 3, esso, come giustamente ha sottolineato il ministro guardasigilli, rappresenta un consequenziale adeguamento a quanto stabilito dall'articolo 1. Mi permetto tuttavia di fare un piccolo rilievo di natura formale, in relazione all'emendamento proposto dalla Commissione sotto forma di articolo 2-bis, emendamento col quale si stabilisce che « gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere », eccetera, devono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto. Io non so quale sia la ragione che ha ispirato la Commissione nel proporre tale modifica...

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Si tratta di atti ai quali i difensori devono assistere...

SANTAGATI. In questo caso, onorevole relatore (e comprendo bene che lo spirito informatore della norma sia questo) occorre meglio coordinare questo testo con il successivo secondo comma dell'articolo 304-*quater*, il quale stabilisce che ai difensori è comunicato immediatamente l'avviso che entro cinque giorni dal compimento dell'atto « essi hanno facoltà di esaminare gli atti ed estrarne copie ». Sembra a me che questo nuovo comma dell'articolo 304-*quater* non si raccordi più con il rimanente dell'articolo. Permane quindi un dubbio, dal punto di vista della sistematica legislativa, sull'opportunità di questo emendamento della Commissione.

Mi permetto inoltre di aggiungere, senza farne comunque una questione capitale, che non vi è nulla di male nello stabilire che anche i verbali degli interrogatori dell'imputato siano notificati al difensore. Noi sappiamo, infatti, che vi sono talvolta interrogatori così complessi che, una volta che il difensore vi abbia assistito e abbia firmato la presa d'atto, non è facile poterli poi esaminare in tutta la

loro portata. Pertanto, ritengo che sarebbe meglio lasciare così com'è il 304-*quater*, consentendo sempre il deposito degli interrogatori dell'imputato e la notifica agli avvocati, salvo sempre il diritto — come si fa in questi casi — dell'avvocato di rinunciare ai termini, per rendere più spedito il procedimento giudiziario.

Non ne faccio, comunque, una questione di fondamentale importanza. Tengo soltanto a sottolineare questa involontaria incongruenza che si potrebbe determinare qualora approvassimo l'emendamento della Commissione all'articolo 2.

Ciò detto, non ho bisogno di spendere altre parole per dichiarare che, con le precisazioni e le puntualizzazioni che, non solo in questa occasione, ma in altri casi analoghi, abbiamo sempre fatto, il gruppo del MSI è favorevole alla conversione in legge del decreto-legge in discussione.

PRESIDENTE. Non essendovi più iscritti a parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lospinoso Severini.

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, la mia replica sarà molto breve perché la portata di questo disegno di legge è stata già ampiamente lumeggiata sia nella relazione che lo accompagna, da me redatta, sia negli interventi degli onorevoli Cataldo, Grandotto, Biondi e Santagati, i quali — pur guardando da diversi punti di vista questo provvedimento — hanno dichiarato, a nome dei gruppi parlamentari ai quali appartengono, di essere pienamente favorevoli alla sua approvazione.

In buona sostanza, la Corte costituzionale ed il disegno di legge che ci apprestiamo a votare hanno voluto riaffermare il principio dell'inviolabilità del diritto della difesa e quello della garanzia dell'effettivo esercizio di questo diritto. Tali principi non potevano non portare alla considerazione dell'assurdità della norma contenuta nel primo comma dell'articolo 304-*bis* del codice di procedura penale, per effetto della quale il difensore dell'imputato non poteva assistere all'interrogatorio del suo difeso. A cospetto di questa norma, sta quella dell'articolo 303, la quale faculta il pubblico ministero ad assistere a questo atto così importante, delicato e fondamentale del processo penale.

Come è stato ribadito negli interventi dei colleghi nella discussione generale, la Corte costituzionale, pur avendo messo in rilievo che il pubblico ministero è una parte *sui generis* e non può essere a tutti gli effetti parificato all'imputato o alle altre parti del processo, perché facente parte dell'ordine giudiziario ed istituzionalmente indipendente (esso interviene, sostanzialmente, per ottenere l'osservanza delle leggi), ha affermato che, nella dialettica del processo penale, i due poli contrapposti sono rappresentati dal pubblico ministero, da una parte, e dall'imputato e dal suo difensore, dall'altra.

Ecco perché - e qui non starò certamente a ripetere l'ampia e dettagliata motivazione della sentenza - la Corte costituzionale è giunta alla conclusione che per un atto così importante, qual è l'interrogatorio dell'imputato, il pubblico ministero deve essere considerato nelle stesse condizioni, posto in parità di condizioni con l'imputato e con i difensori delle altre parti in causa. Nella modifica che noi apportiamo all'articolo 304-bis - e qui voglio subito rispondere all'onorevole Cataldo il quale si è posto questo importante problema che necessita di un immediato chiarimento - si dice che il difensore può assistere all'interrogatorio dell'imputato. Questa disposizione, se si tiene conto della motivazione così chiara ed esplicita della sentenza della Corte costituzionale, deve necessariamente portarci alla conclusione che il difensore non può assistere passivamente e deve avere gli stessi poteri che dall'articolo 303 sono concessi al pubblico ministero. L'articolo 303 dispone che il pubblico ministero, mentre assiste ad un atto dell'istruzione, può fare istanze, osservazioni e riserve delle quali è fatta menzione nel processo verbale con la indicazione, se occorre, del provvedimento dato. Quindi, a me sembra chiarissimo che, nel momento in cui si ammette la presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato, come la presenza del difensore agli altri atti per i quali la presenza stessa è ammessa, il difensore, proprio per quella *par condicio* che la Corte costituzionale ha inteso stabilire fra esso ed il pubblico ministero in riferimento a questi atti specifici, debba essere messo, ed è messo, nella stessa condizione nella quale si viene con la normativa oggi vigente a trovare lo stesso pubblico ministero. A me sembra che su questo punto non ci possano essere dubbi interpretativi.

Come dicevo all'inizio di questo mio intervento, la portata di questo disegno di legge di conversione è nei termini innanzi precisati. Però io ritengo - e sono perfettamente d'ac-

cordo con tutti i colleghi che sono intervenuti in questo dibattito - che questo provvedimento non debba essere fine a se stesso ma che da esso e dai principi che ormai ripetutamente va affermando la Corte costituzionale bisogna trarre sollecitamente tutte quelle conseguenze, in riferimento a modifiche di altre norme del codice di procedura penale, che sono in contrasto con questa maggiore attenzione che la Corte pone e che noi legislatori dobbiamo porre al diritto della difesa e alla possibilità del pieno espletamento di questo diritto. Per questo voglio formulare l'augurio che il Parlamento si adegui a queste nuove prospettive che ci sono state offerte dalla Corte costituzionale, perché il diritto della difesa diventi qualche cosa di sostanziale e perché questo diritto venga rispettato sempre, in occasione di qualsiasi atto processuale nel quale l'imputato ha bisogno dell'assistenza tecnica del suo difensore.

Però da questo non credo si possa trarre argomento per attacchi al Governo. Il Governo ha presentato, sia in ordine alla riforma del codice di procedura penale sia in ordine ad altre importanti riforme, come quella del processo del lavoro, i suoi disegni di legge; non ha aderito a riforme parziali perché voleva che la riforma si inserisse in una visione globale di tutta la situazione. Però il Governo si è messo a posto nel momento in cui ha affrontato questi problemi. Non è nemmeno colpa del Parlamento; credo sia stata fino ad oggi un po' colpa dei regolamenti parlamentari ancora vigenti che inceppavano un po' l'*iter* sollecito di alcune leggi. Adesso, per fortuna, i regolamenti sono stati modificati e voglio trarre da tale fatto l'auspicio che i progetti di legge che sono in discussione presso entrambi i rami del Parlamento possano sollecitamente arrivare in porto, in modo che si possa definitivamente concludere questo lungo processo di evoluzione dell'amministrazione della giustizia tenendo conto delle necessità che esistono in questo campo.

Posso annunciare all'onorevole Cataldo che una riforma che è veramente sentita specialmente nel mondo del lavoro, la riforma del processo in materia di controversie individuali di lavoro e sulla previdenza e assistenza obbligatoria, fra qualche giorno andrà in discussione nelle Commissioni riunite lavoro e giustizia, avendo il Comitato ristretto, del quale mi onoro di essere stato presidente, completato i suoi lavori e licenziato un testo che ritengo venga veramente incontro a quelle esigenze di garanzie effettive per il lavoratore, che debbono essere trovate e vanno trovate

non solo nello snellimento della procedura ma anche e principalmente nella piena gratuità del giudizio, così come è stato precisato e codificato in questo testo.

Per ciò che riguarda gli emendamenti presentati agli articoli del decreto-legge in discussione, dico subito che esprimo — anche perché presentati dalla Commissione — parere favorevole. Vorrei precisare all'onorevole Santagati che le sue preoccupazioni per l'emendamento presentato dalla Commissione all'articolo 304-*quater* secondo me non debbono sussistere, perché l'attuale testo è questo: « Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dell'interrogatorio dell'imputato, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati ». Ora noi abbiamo eliminato le parole « interrogatorio dell'imputato », ed esse andavano eliminate perché adesso l'interrogatorio dell'imputato è entrato a far parte di quegli atti relativi ad operazioni alle quali i difensori possono assistere; né vi è contrasto con i « sequestri, le ispezioni e le perquisizioni personali » perché, allo stato attuale della legislazione, ai sequestri, alle ispezioni e alle perquisizioni personali, se non vado errato, il difensore non può ancora assistere. Quindi, praticamente, il difensore dell'imputato ha il diritto, anche se vengono eliminate le parole « dell'interrogatorio dell'imputato », ad ottenere il deposito dell'interrogatorio stesso perché possa esaminarlo con maggior cura, nonostante il diritto che egli ha di assistere a questo interrogatorio, e di ottenere il deposito di quegli atti ai quali fino ad oggi non ha potuto assistere.

Per concludere questa mia breve replica, sono convinto che la Camera approverà il disegno di legge in esame e formulo l'augurio che veramente si continui, da parte del Governo e del Parlamento, su questa strada, perché la giustizia diventi qualche cosa di serio, di effettivo, di concreto e perché le parti di qualsiasi procedimento possano essere effettivamente garantite nell'espletamento dei loro compiti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro di grazia e giustizia, onorevole Reale.

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la mia replica sarà ancora più breve di quella del relatore, che ha chiarito a voce, come aveva

fatto già per iscritto, le ragioni, i limiti e la *ratio* di questo provvedimento, rispondendo anche agli oratori di opposizione intervenuti nel dibattito, i quali, dovendo approvare la conversione di un decreto-legge presentato dal Governo, si sono preoccupati di dimostrare che essi restavano all'opposizione con le loro critiche. Non è mia intenzione assumere la veste di arbitro tra chi è migliore oppositore: i liberali, i comunisti o i social-proletari. Sarebbe una esercitazione che non ha alcun valore sostanziale.

Desidero tuttavia ricordare che il principio fondamentale richiamato nella sentenza della Corte costituzionale, al quale si ispirano le proposte e le critiche che sono state fatte dai colleghi dell'opposizione, specialmente dall'onorevole Cataldo, è relativo all'eguaglianza dell'accusa e della difesa di fronte al giudice ed è scritto in termini assai precisi nella relazione al disegno di legge di riforma del codice di procedura penale, che ho presentato nel marzo 1965 e che ancora non ha terminato il suo *iter* parlamentare per le ragioni indicate da coloro che sono intervenuti.

In quella relazione sostenni che il punto fondamentale, dal quale dovevamo prendere le mosse per una statuizione di carattere concreto, concerneva l'eguaglianza dell'accusa e della difesa di fronte al giudice, che stava al di sopra delle parti.

Quindi né la Corte costituzionale rispetto a quella relazione, né gli onorevoli deputati che hanno ricordato questo principio hanno detto alcunché che si possa opporre alle opinioni del Governo, che — se me lo consentono — sono arrivate un po' prima di tutte queste manifestazioni, proprio come fondamento del disegno di legge di riforma del codice di procedura penale.

L'onorevole Cataldo ha deplorato che il disegno di legge di riforma del codice di procedura penale, che ha avuto in Commissione elaborazioni e miglioramenti, non sia ancora arrivato in porto.

CATALDO. È fermo ancora in Commissione !

REALE, Ministro di grazia e giustizia. Se quel disegno di legge non è stato ancora approvato, nessuno più di me se ne duole, perché la prima vittima del ritardo nell'approvazione di un disegno di legge è proprio il ministro che l'ha presentato. Da questo punto di vista gli onorevoli Cataldo e Granzotto non hanno assolutamente alcunché da rimproverare al Governo, perché il Governo, sia quan-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

do io sono stato ministro della giustizia, sia quando altri reggevano questo dicastero, sia quando io sono tornato a quel posto, non ha fatto che sollecitare, sia al Senato sia alla Camera, l'approvazione di quel provvedimento. Quindi, se c'è una responsabilità...

CATALDO. ... è di chi non lo mette all'ordine del giorno: non è mica nostra!

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Non intendo fare ora l'esame delle responsabilità. Certamente non è il Ministro che formula gli ordini del giorno delle Assemblee parlamentari o delle Commissioni. Ella sa, onorevole Cataldo, se non altro perché ho detto questo in Commissione qualche giorno fa, che vi sono motivi che possono aver giustificato, almeno in parte, questa breve attesa: ragioni consistenti nell'utilità di prendere contatto con i colleghi del Senato affinché il provvedimento, che è tornato modificato dal Senato, non cominci a « fare la navetta » tra le due Camere, dopo che noi lo avremo approvato ristabilendo il testo e modificando ciò che il Senato ha già modificato. Altrimenti, non se ne uscirebbe più. Comunque, il primo a sollecitare l'approvazione di quel disegno di legge sono io, nella mia qualità di presentatore, nel 1965, nonché di deputato.

Per quanto riguarda quella sorta di rivendicazione retrospettiva di meriti che è stata fatta, non voglio contendere meriti ad alcuno. Circa la modificazione dell'articolo 225 del codice di procedura penale nel testo della legge del 1969, dirò che essa non è stata resa necessaria dal fatto che quella riforma aveva deciso in modo opposto ai nostri odierni convincimenti. Quella riforma, infatti, nei suoi limiti, aveva stabilito due punti che nel testo hanno finito per apparire contraddittori, per cui si sono avute, nella giurisprudenza, interpretazioni varie. Mentre nel primo comma dell'articolo 225 modificato si richiamavano le norme sull'istruzione formale nel corso delle indagini di polizia giudiziaria cui si riferisce la riforma, in un comma successivo si stabiliva che il difensore aveva diritto di assistere alle ricognizioni, fermo restando, per le perquisizioni, quanto stabilito dall'articolo precedente. In giurisprudenza, alcuni hanno sostenuto che in quella che potremmo chiamare la « pre-istruttoria » presso la polizia giudiziaria si applicano tutte le norme dell'istruzione formale, mentre altri hanno affermato che, siccome qui si fa un espresso richiamo ai diritti del difensore per quanto riguarda le ricogni-

zioni, è segno che non è vero che si applicano tutte quelle norme. Si sono pertanto avute oscillazioni tra un'interpretazione più ampia ed una più ristretta. Pertanto, nel momento in cui abbiamo presentato un provvedimento che stabilisce la possibilità del difensore di essere presente all'interrogatorio dell'imputato, evidentemente abbiamo dovuto rettificare la norma, evitando le differenti interpretazioni dell'articolo 225 perché, essendo questa norma relativa all'interrogatorio introdotta nell'articolo 304-bis che veniva richiamato come istruttoria formale nell'articolo 225, abbiamo voluto evitare che si ritenesse che in questo articolo era stabilito che il difensore potesse assistere solo alle ricognizioni.

Quindi, si tratta di una necessità sorta per evitare questa oscillazione giurisprudenziale, e la vanificazione di questo precetto.

CATALDO. Do atto che è esatto quello che lei dice, ma voglio ricordarle che nella seduta del 18 giugno 1969 avevamo proposto l'assistenza del difensore al sommario interrogatorio.

REALE, *Ministro di grazia e giustizia*. Questo è un altro discorso, perché quello dell'interrogatorio è un problema che non riguarda soltanto la preistruttoria, bensì tutta l'istruttoria. Non si poteva quindi introdurre il difensore soltanto nell'istruttoria preliminare, perché sarebbe stato contrario alla logica, dal momento che avremmo consentito al difensore di essere presente all'interrogatorio presso la polizia, ma non a quello in istruttoria. Comunque, le ho chiarito le ragioni di questo nostro intervento.

Devo aggiungere, a proposito della necessità del provvedimento, che io ho avuto alcune esitazioni in merito alla necessità della presentazione dello stesso decreto-legge. Infatti, anche quella sentenza della Corte costituzionale avrebbe potuto avere effetto immediato, indipendentemente dall'intervento del legislatore, proprio perché stabiliva l'illegittimità della esclusione del difensore. Per evitare le discussioni che sono solite sorgere in occasione dell'emissione di una sentenza della Corte costituzionale, di questo tipo, discussioni relative alla possibilità della Corte medesima di stabilire implicitamente una nuova norma, con l'intervento o meno del legislatore, abbiamo deciso, per abbondare nella chiarezza, di presentare il decreto di cui si discute la conversione.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

Non credo di dover aggiungere altro, poiché il relatore è stato chiarissimo sul significato delle norme, ed anche perché non vi sono state opposizioni, tranne alcune recriminazioni retrospettive.

Per quanto riguarda l'emendamento presentato dalla Commissione, debbo dire che non sono molto convinto sull'opportunità dell'ingresso di questo emendamento nell'economia del provvedimento in esame. Qui in sostanza, si dice: con l'accrescimento delle facoltà e delle responsabilità del difensore, se quest'ultimo è uno solo può trovarsi in difficoltà nel seguire tutta l'istruttoria; in tal caso sarebbe più opportuno prevedere due difensori. Ciò è contrario al principio generale dell'equilibrio, perché si avrebbe un pubblico ministero da una parte e due difensori dall'altra. Io so che il presentatore dell'emendamento intendeva assicurare la possibilità che un difensore fosse sempre presente: invece la formulazione dell'emendamento attribuisce ad ambedue i difensori la facoltà di intervenire negli interrogatori, anche presso la polizia giudiziaria. Accoglierei più volentieri l'emendamento, ove la Commissione ritenesse di modificarlo nel senso che ho indicato: in caso contrario, mi rimetto all'Assemblea.

Infine, essendo stato chiamato a pronunciarmi in merito al significato della presenza del difensore nell'interrogatorio, mi rifaccio semplicemente a quanto esposto poc'anzi dall'onorevole relatore. Siccome questo provvedimento parte dal principio fondamentale rappresentato dall'eguaglianza del pubblico ministero, della difesa e dell'accusa di fronte al giudice, in ogni stato e grado del procedimento, e pertanto anche di fronte all'istruttoria preliminare, ne consegue che il difensore avrà i medesimi poteri che ha il pubblico ministero. Questi poteri, come ha ricordato l'onorevole relatore, sono contemplati dall'articolo 303 del codice di procedura penale.

Esprimo quindi parere favorevole all'emendamento 2. 0. 1 della Commissione. Detto questo, ritengo di poter esprimere la mia fiducia sulla conversione del decreto-legge, con le modifiche apportate.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

DELFINO, *Segretario*, legge:

« È convertito in legge il decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente: " Modifica

dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale », con la seguente modificazione:

I primi due alinea dell'articolo 1 sono sostituiti dai seguenti:

« 304-bis (*Atti a cui possono assistere i difensori*). I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato.

Hanno diritto altresì di assistere agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni domiciliari e alle ricognizioni, salvo le eccezioni espressamente stabilite dalla legge. Il giudice può autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta » ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 1 aggiungere l'articolo 1-bis:

Il primo comma dell'articolo 124 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Durante gli atti di polizia giudiziaria e di istruzione, quando è ammessa l'assistenza o la rappresentanza dei difensori, l'imputato non può essere assistito o rappresentato da più di due difensori »

1. 0. 1.

Il Governo ha proposto di modificare l'ultima parte di tale articolo aggiuntivo. In caso contrario ha dichiarato di rimettersi all'Assemblea.

La Commissione accetta la modifica proposta dal Governo o intende mantenere l'attuale testo dell'articolo aggiuntivo ?

LOSPINOSO SEVERINI, *Relatore*. La Commissione insiste sull'attuale testo dell'emendamento, il quale prevede l'assistenza o la rappresentanza di non più di due difensori. Ciò non significa che, affinché l'interrogatorio o gli altri atti non siano colpiti da nullità, i difensori debbano per forza intervenire entrambi. In linea di fatto, potrebbero anche intervenire entrambi; comunque, basta che ne intervenga uno, affinché il sistema sia salvo. Può anche non intervenire alcuno, purché sia stato ricevuto l'avviso.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo della Commissione 1. O. 1, per il quale il Governo si è rimesso alla Camera.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 2.

DELFINO, Segretario, legge:

« L'articolo 225 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 3 della legge 5 dicembre 1969, n. 932, è sostituito dal seguente:

(Sommarie informazioni).

« Gli ufficiali di polizia giudiziaria, quando vi è urgenza di raccogliere le prove del reato, possono procedere ai necessari rilievi, a sommarie informazioni testimoniali, nonché a sommario interrogatorio dell'indiziato e ad atti di ricognizione, ispezione o confronto. Nel corso di dette indagini si osservano le norme sull'istruzione formale, comprese quelle previste dall'articolo 304-bis, senza deferire il giuramento e salvo che la legge disponga altrimenti.

All'interrogatorio del fermato o dell'arrestato deve tuttavia provvedere soltanto il procuratore della Repubblica o il pretore, e ciò dopo la traduzione in carcere prevista dall'articolo 238. Parimenti il procuratore della Repubblica o il pretore provvede alle ricognizioni di persone ed ai confronti quando a questi atti partecipa il fermato o l'arrestato.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a ricevere la dichiarazione di nomina del difensore di fiducia; altrimenti deve chiedere al pubblico ministero la nomina di un difensore d'ufficio.

L'ufficiale di polizia giudiziaria è tenuto a dare avviso al difensore, nelle forme di cui all'articolo 304-ter, primo comma, del compimento degli atti cui questi ha diritto di assistere.

Al deposito degli atti stessi, nonché dei processi verbali di interrogatorio, dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali ai sensi dell'articolo 304-quater, provvedono il pubblico ministero o il pretore, ai quali gli atti stessi sono immediatamente trasmessi ai sensi dell'articolo 227 ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La Commissione ha presentato il seguente articolo aggiuntivo, accettato dal Governo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

Il primo comma dell'articolo 304-quater, introdotto nel codice di procedura penale dall'articolo 14 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente, restando invariata la rubrica:

« Salvo quanto è disposto nell'articolo 320, gli atti relativi alle operazioni alle quali i difensori hanno diritto di assistere e i processi verbali dei sequestri, delle ispezioni e delle perquisizioni personali debbono essere depositati nella cancelleria entro cinque giorni dal compimento dell'atto e rimanervi per il termine fissato dal giudice ».

2. O. 1.

Commissione.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 3.

DELFINO, Segretario, legge:

« L'articolo 317 del codice di procedura penale, già sostituito dall'articolo 17 della legge 18 giugno 1955, n. 517, è sostituito dal seguente:

(Poteri direttivi del giudice nella perizia)

« Il giudice dirige la perizia e, se lo ritiene opportuno, vi assiste. Se durante le operazioni peritali eseguite senza la presenza del giudice sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice senza che ciò importi la sospensione delle operazioni. In ogni caso il giudice provvede, con le disposizioni che reputa convenienti, a rendere possibili le indagini del perito e, quando occorre, si accerta che le operazioni procedano speditamente.

Date le disposizioni necessarie perché le cose che formano oggetto dell'esame siano possibilmente conservate e perché siano assicurate la sincerità e la segretezza delle operazioni, il giudice può disporre, con ordinanza di ufficio o su richiesta del pubblico ministero, che il perito inizi o prosegua le operazioni stesse in un laboratorio o in un istituto pubblico o privato.

Quando lo riconosce necessario, il giudice può disporre che il perito assista all'interrogatorio dell'imputato o all'esame dei testimoni e può autorizzarlo a prendere cogni-

zione di atti dell'istruzione, escluso in questi casi l'intervento dei consulenti tecnici.

Se il perito ritiene necessario alcuno degli esperimenti indicati nell'articolo 312 il giudice può provvedere secondo le disposizioni dell'articolo stesso » ».

PRESIDENTE. A questo articolo non sono stati presentati emendamenti. Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che, per effetto delle modificazioni ora approvate, il titolo del disegno di legge è così modificato:

« Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'articolo 304-bis del codice penale, e modificazioni degli articoli 124, 225, 317 e 304-quater del codice stesso ».

Chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento del disegno di legge.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto in altra seduta.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti provvedimenti:

dalla VII Commissione (Difesa):

VALIANTE e PENNACCHINI: « Estensione ai magistrati militari delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati ordinari » (1294), *con modificazioni;*

FORNALE ed altri: « Proroga di alcune disposizioni della legge 4 dicembre 1966, n. 1066, concernente l'avanzamento di taluni ruoli dell'aeronautica militare » (1746), *con modificazioni;*

« Norme in materia di ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti dell'aeronautica militare » (2974), *con modificazioni e con il nuovo titolo:* « Norme concernenti le ferme degli ufficiali e dei sottufficiali piloti e le aliquote di valutazione dei capitani piloti dell'aeronautica militare »;

dalla VIII Commissione (Istruzione):

BARDOTTI: « Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze

economiche con la laurea in economia e commercio » (1148), *con modificazioni e l'assorbimento della proposta di legge BONIFAZI e GUERRINI RODOLFO:* « Equipollenza delle lauree in scienze economiche e bancarie e in scienze economiche con la laurea in economia e commercio » (1113), *la quale, pertanto, sarà cancellata dall'ordine del giorno.*

Seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria.

Si dia lettura dell'articolo 8.

DELFINO, Segretario, legge:

« Il regime tributario delle successioni e delle donazioni sarà riveduto in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

1) abolizione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario;

2) applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni alle eredità o in caso di pluralità di eredi alle singole quote ereditarie, ai legati e alle donazioni o altre liberalità per atto tra vivi, computando nei confronti dei residenti nel territorio dello Stato anche i beni esistenti all'estero;

3) commisurazione dell'imposta al valore netto con le aliquote crescenti per scaglioni di valore imponibile indicate nell'allegata tabella C in relazione ai rapporti familiari con i danti causa, previa deduzione delle quote esenti risultanti dalla tabella stessa;

4) cumulabilità, ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni o altre liberalità precedentemente ricevute dal medesimo dante causa;

5) irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, delle alienazioni di beni e delle accensioni di passività poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa, se non sia fornita la prova valida dell'investimento o del consumo del ricavo. Gli stessi atti, se posti in essere nel periodo da sei mesi a tre anni prima della morte, saranno considerati irrilevanti quando ne sia dimostrata la simulazione;

6) detrazione, ai fini dell'imponibile, della casa di abitazione propria sino a un valore di 20 milioni, di quanto forma parte

integrante dell'azienda artigiana e commerciale sino ad un valore non superiore a 60 milioni, nonché dell'azienda agricola dei coltivatori diretti;

7) detrazione dall'imposta di una parte, determinata in funzione del tempo trascorso, delle imposte sulle successioni e donazioni che abbiano gravato su beni compresi nella successione in occasione di altre successioni o liberalità nel quinquennio precedente;

8) detrazione, dall'imposta imputabile a singoli immobili compresi nella successione o nella liberalità, dell'imposta dovuta sullo incremento di valore degli immobili stessi, in dipendenza della medesima successione o liberalità, ai sensi dell'articolo 6;

9) attribuzione al soggetto, secondo criteri e con modalità da determinare anche in relazione alla reciprocità di trattamento, di un credito d'imposta in relazione ai tributi assolti all'estero, per i beni ivi esistenti, in dipendenza della medesima successione o liberalità;

10) ripetibilità dell'imposta per eventi successivi alla data della successione o della liberalità che importino con effetto dalla data stessa la perdita totale o parziale di beni compresi nella successione o nella liberalità;

11) ineducibilità del tributo ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 8 l'onorevole Serrentino. Ne ha facoltà.

SERRENTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, noi liberali abbiamo proposto un emendamento all'articolo 8 che non incide certo sulla sua sostanza. Ritenevamo l'articolo 8, così come era stato formulato dal Governo, uno strumento moderno di imposizione fiscale in ordine al problema della successione e della donazione. Al punto 1, infatti, dove si parla dell'abolizione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, avevamo fatto delle opportune riflessioni ed avevamo convenuto che finalmente si sarebbero eliminati alcuni elementi di iniquità in tema di fiscalità particolarmente in sede di successione.

Questa mattina, in sede di Comitato dei nove, quando si sono raffrontati i vari emendamenti presentati dalle diverse parti politiche per trovare una certa indicazione e forse anche una certa convergenza, snellendo poi il dibattito in aula, abbiamo avuto la sensazione precisa che taluni emendamenti pre-

sentati da alcuni componenti le forze di maggioranza avessero buone possibilità di passare. Uno di questi emendamenti è proprio quello Di Primio 8. 11, con il quale si tende a sopprimere quel famoso articolo 1 del quale ha tessuto gli elogi, sia dal punto di vista formale sia dal punto di vista del contenuto, lo stesso relatore quando, a proposito del nuovo regime delle successioni e delle donazioni, si è espresso in modo assai efficace a pagina 77 della relazione.

Voglio adesso chiedere ai socialisti, che hanno presentato questo emendamento, se essi lo hanno valutato nella sua sostanza. Se non lo hanno valutato mi permetterò di valutarlo io con l'elencazione di pochissime cifre. Eliminando l'imposta così come è prevista al punto 1, si ottiene il seguente risultato: che un figlio il quale dovesse ereditare, poniamo, 20 milioni, se è figlio unico dovrà pagare 650 mila lire di tassa di successione. Se invece un tale lascia in eredità 80 milioni a 4 figli i quali quindi erediteranno 20 milioni ciascuno, con l'emendamento Di Primio, essi dovranno pagare 1.587.500 lire. Cioè i figli di una famiglia più numerosa saranno, per così dire, penalizzati di un milione di lire!

Questa è la sostanza dell'emendamento sul quale sembra che si voglia insistere. So benissimo quale potrà essere la risposta del ministro Preti. Egli dirà probabilmente che il Governo rivedrà le tabelle particolarmente al punto c). Ma sarebbe facile obiettare che quando la nostra parte politica ha presentato un emendamento con il quale si chiedevano esoneri ed esecuzioni particolarmente per i redditi di lavoro dipendente, abbiamo avuto il senso di responsabilità di proporre a fianco una nuova tabella nella quale si indicavano le nuove aliquote di maggiorazione per i redditi maggiori affinché venisse offerta la contropartita rispetto alla minore entrata. Questo è un sistema tecnico politico per dare sostanza e significato ad una certa azione.

Non si può portare avanti un emendamento senza una prospettiva e senza sapere ciò che abbiamo dietro le spalle. Il discorso dell'eventuale tabella rettificata è un discorso del dopo, che non ci permette un raffronto fra le varie tesi in discussione in questo momento.

Perché ho anche detto che l'articolo 8, come era stato formulato, aveva un suo preciso significato, anche politico, che era da noi condiviso? Perché c'erano anche degli emendamenti portati avanti dalla Commissione in modo compatto, direi; e poi, per quanto riguarda l'emendamento al punto 6, si era registrata una vera unanimità. Che cosa diceva

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

quell'emendamento? Esso stabiliva che, ai fini delle successioni, l'imponibile godeva di una detrazione di 20 milioni per la casa di abitazione oppure, quando si trattava di ereditare aziende di carattere artigiano o commerciale, si aveva la detrazione dell'imponibile fino a 60 milioni. Questo emendamento aveva un suo significato, ed io capisco la convergenza delle varie parti politiche su di esso. Innanzitutto, perché il problema della casa è un problema altamente sociale; e il colpire un bene che è essenziale in una società moderna non è certamente positivo per una fiscalità moderna. Ebbene, oggi, da un altro settore della maggioranza, viene portato avanti un emendamento dell'onorevole Ciampaglia, socialdemocratico, che vuole eliminare questo emendamento proposto allora all'unanimità dalla Commissione. Non so con quale logica, con quale prospettiva, ma soprattutto con quale valutazione politica, dopo aver proceduto di conserva a formulare un determinato emendamento assieme alle altre forze politiche della maggioranza e di opposizione, si ritira poi siffatto emendamento che aveva veramente un profondo senso sociale.

Anche il discorso delle aziende artigiane, delle piccole e medie aziende, è un discorso logico. Spesso queste piccole aziende sono cresciute con l'apporto non solo dell'attività e del lavoro singolo del capo famiglia, ma della collaborazione costante e continua degli altri componenti della famiglia. Quindi c'è una partecipazione, anche, alla formazione di questo patrimonio aziendale. Ebbene, in quello emendamento si era riflessa la sensibilità di tutti i componenti della Commissione quando affermavano che quelle determinate aziende dovevano godere di una particolare esenzione. E con l'articolo 8, così come era stato prospettato e con l'aliquota allegata al disegno di legge, si poteva dire che nella prospettiva lo evasore fiscale non avesse nessuna convenienza, in sede di successione o di donazione, di correre il rischio di sanzioni di carattere tributario o di carattere penale. Le aliquote erano sopportabili. La certezza del modo di valutazione dell'imposta da pagare sulla successione dava anche tranquillità alle prospettive sia di carattere aziendale — ed è il caso che ho citato or ora — sia per quanto riguarda una proprietà, come quella della casa, che riteniamo essenziale dal punto di vista sociale.

Quindi, che due forze politiche della maggioranza abbiano depennato con determinati loro emendamenti la sostanza e il contenuto sociale di questi due emendamenti è una cosa che veramente ci raltrista e che soprattutto

ci fa cambiare la valutazione nei confronti della sostanza e dei contenuti dell'articolo 8 del disegno di legge in esame. (*Applausi dei deputati del gruppo liberale*).

Ritengo così di aver svolto il seguente emendamento Alpino:

Al numero 6), sostituire le parole: delle aziende artigiane e commerciali, *con le parole:* delle aziende artigiane, commerciali e industriali.

8. 1. Alpino, Serrentino, Catella, Cottone, Alesi, Biondi, Monaco, Giomo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Libertini. Ne ha facoltà.

LIBERTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi abbiamo sin dall'inizio assunto sull'articolo 8, così come è stato formulato nel disegno di legge che discutiamo, un atteggiamento sostanzialmente positivo; abbiamo sollevato una questione cui accennerò tra poco e che fra l'altro forma oggetto di un emendamento che sarà svolto dall'onorevole Carrara Sutour.

Prendo la parola a questo punto per fare una precisazione, che mi sembra necessaria; vedo l'onorevole Di Primio che mi segue con attenzione, e questo mi fa piacere, perché voglio rivolgermi in particolare ai colleghi socialisti. Perché noi siamo stati favorevoli, in sostanza, all'articolo 8, noi che viceversa siamo fieri oppositori di tanti altri articoli del provvedimento? Perché abbiamo riconosciuto — e si tratta di una cosa che ormai a livello di dottrina è largamente accettata — che nel nostro paese, nella situazione effettiva che vi è dal punto di vista legislativo e non legislativo, il tentativo di tassare le grandi fortune nel momento della successione o della donazione è paragonabile al tentativo di levare l'acqua dal mare con un secchiello bucato. Noi sappiamo, in base ad una esperienza pluridecennale, che questa imposta sulle successioni e sulle donazioni è un'imposta sostanzialmente inefficace, ai fini che da questa parte della Camera vorremmo perseguire. In ragione di ciò, abbiamo accettato la riduzione delle aliquote, abbiamo accettato l'unificazione sostanziale dell'imposta, e quindi la eliminazione di un'imposta sull'asse globale ereditario; desidero aggiungere che abbiamo accettato questi principi in vista di una legge che nei suoi contenuti generali noi definivamo e definiamo ben diversamente da come la definisce il Governo. Per andare al sodo, noi accettiamo un alleggerimento così sostanziale, e sostanzial-

mente uno svuotamento dell'imposta sulle successioni e sulle donazioni, perché pensiamo ad un'imposta patrimoniale pura efficace, ad un'imposta sulle società efficace, ad una imposta sui redditi delle persone fisiche efficace.

Ora, la cosa che noi qui invece registriamo — ed è questa la ragione per la quale prendo la parola — è che ciò che è accaduto in questa aula, in queste settimane, ha reso la legge totalmente inefficace dal punto di vista di una riforma tributaria reale. Abbiamo dovuto constatare, purtroppo, che il partito socialista italiano, che stando ai suoi programmi era impegnato a battersi per contenuti di legge molto simili a quelli che noi sosteniamo, che noi ed i compagni comunisti insieme abbiamo sostenuto, ha viceversa, di volta in volta, abbandonato il campo, accettando i contenuti così negativi di questa legge. E già questa è una cosa che non comprendiamo, che criticiamo; poi qui troviamo — e lo vogliamo dire fraternamente — tra gli emendamenti un primo emendamento, firmato dall'onorevole Di Primio, che tende sostanzialmente a ripristinare in parte il vecchio modulo di imposta sulle successioni e sulle donazioni, perché sopprimendo il punto uno dell'articolo 8 ripristina l'imposta globale. A parte le considerazioni di carattere tecnico, che pure sono importanti, vorrei avvertire i colleghi del gruppo socialista e tutti gli altri colleghi che se si farà questa operazione, bisognerà cambiare molte altre cose. Il congegno fiscale è molto delicato, e non si può levare una singola vite; come per le automobili, è necessario che questa vite la tolga un meccanico. Qui, invece, la vite è stata levata da uno che non è meccanico; si possono avere effetti (l'onorevole Serrentino ne citava alcuni, ma se ne potrebbero citare altri) molto curiosi, se non si modifica anche tutta la tabella.

Voglio dire subito ai compagni socialisti che, se essi insisteranno su questo emendamento, noi alla fine lo voteremo, chiedendo la modificazione delle aliquote, perché deve essere cambiato tutto il congegno. Ma questa, e lo dico molto francamente, ci sembra un po' la foglia di fico di chi ha perduto i pantaloni, la camicia, la giacca e così via, e con quella foglia cerca di coprirsi. Mollare sulla patrimoniale, mollare sull'articolo 2, sull'articolo 3, sull'articolo 4, sull'articolo 5 e poi impennarsi sull'imposta più screditata e di minor gettito, veramente è una cosa che non ha molto significato. Noi siamo favorevoli ad abolire la proprietà e ogni emendamento che vada in questa direzione sarà sostenuto dalla nostra parte; però queste cose vanno fatte con buon

senso, non per salvare la faccia, perché altrimenti in questo modo la faccia si finisce per perderla.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

LIBERTINI. Se questo è vero, l'altra considerazione che va fatta è che, se ci si vuole mettere sulla via del cambiamento di questa imposta e se ci si vuole mettere anche sulla via del buon senso, non ci si può poi irrigidire (perché pare che tutta la severità catoniana del partito socialista si scarichi su questo articolo 8) di fronte alle proposte di emendamento che verranno illustrate successivamente dal collega Carrara Sutour e su cui non mi soffermerò, tendenti a una esenzione da questa imposta di certi beni, per esempio la casa, per esempio il podere del coltivatore diretto.

Io faccio appello a voi, onorevoli colleghi, onorevole Di Primio, state molto attenti — io non parlo più neppure al Governo, ma ai singoli partiti —: se per esempio un lavoratore ha ottenuto una casa della GESCAL (dopo averla pagata chissà quante volte prima di averla) e poi l'ha trasmessa al figlio, è giusto che il figlio debba pagare? E così, è giusto che debba pagare il figlio di un coltivatore diretto che riceve in eredità dal padre la terra, che è uno strumento di lavoro? Si tratta, in pratica, di un esproprio a danno di piccoli proprietari di beni che dovrebbero essere intoccabili.

Una esenzione in questa materia ci sembra assolutamente indispensabile. Uno dei motivi che ci ha portato a svuotare questa imposta è che — parliamoci chiaro! — in Italia l'imposta sulle successioni colpisce coloro i quali non pensano prima di morire ad alienare fittiziamente i loro beni; colpisce la gente che ha poco o che ha paura di imbrogliare il fisco e lascia totalmente indenni coloro che hanno molto ed hanno volontà di imbrogliare il fisco.

Volete andare in guerra proprio con questa vecchia lancia dopo che avete abbandonato i mitra e i cannoni degli articoli 2, 3 e 4? Ma allora fate in modo che questa vecchia lancia non vada a colpire l'operaio che si è fatta la casa a prezzo di tanti sacrifici (specialmente nel nord sappiamo che cosa ciò significa); non colpite il coltivatore diretto in quello che è l'unico modo per condurre avanti un'attività così poco remunerativa. Su questo io vorrei chiedere a tutti i colle-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

ghi un momento di serena riflessione. (*Applausi dei deputati del gruppo del PSIUP*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Santagati, il quale svolgerà anche i seguenti emendamenti:

Al numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e rettificare in base a coefficienti che tengano conto delle variazioni di valori in più o in meno intervenuti nel periodo.

8. 4. Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

Sopprimere il numero 5).

8. 5. Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

Al numero 5), sostituire le parole: o del consumo del ricavo, *con le parole:* o la prova valida, anche non documentale, del consumo del ricavo, *e dopo le parole:* la simulazione, *aggiungere le parole:* con mezzi di prova, che dovranno essere tassativamente elencati.

8. 6. Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

Dopo il numero 10), aggiungere il seguente:

10-bis) ammissibilità al passivo dell'asse ereditario di tutte le somme dovute all'amministrazione pubblica dal *de cuius*, ancorché non ancora accertate.

8. 9. Santagati, Abelli, Alfano, Almirante, Caradonna, d'Aquino, Delfino, De Marzio, di Nardo Ferdinando, Franchi, Guarra, Manco, Marino, Menicacci, Niccolai Giuseppe, Nicosia, Pazzaglia, Roberti, Romeo, Romualdi, Servello, Sponziello, Tripodi Antonino, Turchi.

SANTAGATI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le innovazioni introdotte oggi dal Comitato dei 9 all'articolo 8 del provvedimento in esame fanno sì che il Comitato stesso, anziché esercitare le funzioni che gli sono attribuite dal Regolamento, cioè anziché cercare di limare, di migliorare i dettagli della legge, si sostituisca alla Commissione finanze e tesoro e stia in molti casi rielaborando *ab imis* il provvedimento. Ciò si era verificato per altri articoli, al punto da divenire un'abitudine cui non si è sottratto nemmeno l'articolo 8. Debbo così prevedere che, quando arriveremo ai cosiddetti articoli caldi, tutto il lavoro compiuto in Commissione verrà del tutto ignorato e dovremo cominciare nuovamente a discutere. La colpa è del Governo, non del ministro delle finanze, il quale si trova fra l'incudine e il martello al punto da doversi sovente prendere delle arrabbiate. Il Governo segue una linea direi a zig-zag, non riuscendo più a mantenersi su quella giusta impostazione che pure fu elaborata in Commissione.

Nell'articolo 8, purtroppo, vi sono due punti che a noi preme sottolineare; a meno che non intervengano ulteriori ripensamenti che noi fino all'ultimo auspichiamo.

Abbiamo appreso, ad esempio, da un emendamento presentato dall'onorevole Di Primio, che sta diventando un po' *l'enfant terrible* di questa riforma tributaria...

PRETI, Ministro delle finanze. *L'enfant gâté!*

SANTAGATI. La posizione, onorevole Preti, si sta un po' modificando: sta succedendo che i suoi alleati di Governo l'hanno abbandonata o « fanno i capricci » lungo la strada mettendola in imbarazzo. Le opposizioni — almeno quelle di destra, che desiderano che alla legge sia mantenuta una fisionomia e una peculiarità essenziali — quando riconoscono valide le acquisizioni intercorse in Commissione insistono perché non vengano modificate.

Come ella sa, onorevole Preti, questo provvedimento in Commissione è stato ampiamente discusso e approfondito: ogni articolo è arrivato in aula dopo un laborioso e ampio dibattito, con continui scambi di idee tra i vari gruppi politici e tra quella che da un lato era la linea del Governo e quelle che potevano essere le riserve e le remore delle opposizioni.

Ora noi vediamo che all'articolo 8 viene proposto, dal gruppo socialista, un emendamento che direi sconvolgente rispetto alla logica dell'articolo stesso; si propone infatti ad-

dirittura il ripristino — abolire la norma con cui si prevede una abolizione significa ripristinare, perché due concetti negativi danno luogo ad una affermazione — dell'imposta del valore globale dell'asse ereditario, in quanto appunto si chiede di togliere l'abolizione dell'imposta.

Ebbene, se i miei ricordi non mi ingannano, questo argomento fu ampiamente trattato in Commissione e sarebbe bene, a questo riguardo, ricordare quanto disse il relatore per la maggioranza. In verità non vorrei essere nelle vesti dell'onorevole Bima, il quale si trova continuamente ad essere non dico sconfessato dai suoi colleghi della maggioranza, ma comunque in perenne difficoltà con se stesso; basta infatti leggere talune affermazioni consacrate per iscritto dal relatore circa i vari punti che andiamo esaminando per constatare poi che quelle affermazioni, per altro apprezzabili e da noi accettate, se ne stanno andando all'aria.

Vediamo quale era la *ratio* della abolizione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario: nel nuovo sistema — che mirava tra l'altro a semplificare e quindi a ridurre il più possibile la pleora delle imposizioni — non aveva senso una duplice imposizione, quale in atto vige in materia di imposte di successione e di donazione.

Di fatto avviene che con l'asse globale ereditario si colpisce per una prima parte l'eredità giacente, dopodiché con l'aliquota progressiva, secondo l'ammontare dell'asse ereditario relitto, si applica una seconda imposta. Questo ha dato luogo a molti inconvenienti, anche perché si è notato che originariamente — non per fare riferimenti a passati regimi politici — il criterio della duplice imposizione non si era mai attuato; si riteneva che questo criterio avesse un carattere puramente fiscale provvisorio, in attesa di una riforma che, come quella tributaria, doveva rimettere ordine in tutta la materia ed eliminare soprattutto le incongruenze e le spequazioni.

L'emendamento Di Primio propone il ripristino di una soluzione sbagliata che la riforma voleva definitivamente eliminare.

Noi, a meno che non vengano suggeriti correttivi tali da tranquillizzare, nel senso di sostituire a questa formula un'altra equivalente, correttivi che pare stiano per essere elaborati anche da persone che di questa materia se ne intendono, siamo costretti a rimanere fermi sul mantenimento del punto 1 dell'articolo 8.

Da parte dell'onorevole Ciampaglia si chiede la soppressione del n. 6 dell'articolo 8. Non si vorrebbe, cioè, che venisse accettato il principio di una deduzione, ai fini dell'imponibile, nelle successioni tra coniugi e fra i parenti, del valore di case di abitazione fino ad un massimo di 20 o di 25 milioni (nel testo originario si parlava di 20 milioni, adesso credo vi sia un emendamento che prevede la cifra di 25 milioni), di quanto forma parte integrante dell'azienda artigiana e commerciale sino ad un valore non superiore a 60 milioni, e dell'azienda agricola dei coltivatori diretti per l'intero valore.

A noi pare che questa norma abbia una sua razionalità: essa, se eliminata, darebbe luogo ad un notevole inconveniente, in quanto vorremmo evitare che possano essere imposte limitazioni a beneficio delle successioni nell'ambito familiare e vorremmo far sì che, a parte i rapporti familiari, siano anche considerate le aziende commerciali e artigiane che hanno una continuità, per cui il nome della ditta (trattandosi sempre di patrimoni modesti, poiché in altro senso questa detrazione non avrebbe motivo di sussistere) possa godere di questa deduzione. In altri termini, ciò è una incentivazione a tramandare ai propri figli, alla propria moglie, ai propri successori il frutto di un sacrificio che si condensa nell'acquisizione di un modesto immobile o nella esistenza di una modesta azienda.

Se noi togliamo questo incentivo, eliminiamo anche un grosso elemento psicologico per il piccolo, modesto risparmio: quello del tramandarsi la casa, la continuità dell'azienda; assistiamo cioè alla polverizzazione della proprietà privata e alla disintegrazione della piccola azienda. Non vi è più quella *affectio* per cui il padre trasmette al figlio la piccola bottega, non vi è più quel desiderio di consegnare ai propri figli la piccola casa che uno si è costruito.

Se accogliessimo l'emendamento Ciampaglia finiremmo con l'inferire un colpo drastico al piccolo risparmio privato. Non mi pare che questo possa rientrare nei fini della riforma tributaria che mira, sì, a raccogliere tributi, ma — credo — non a eliminare il risparmio, soprattutto quello modestissimo che, sin da tempi assai remoti, si è sempre più incentrato nella piccola abitazione, nella propria casa. Non siamo qui in presenza di grossi capitali, che possono avere sbocchi di natura diversa o finire in borsa o in speculazioni industriali o in altro campo: qui vi è invece il desiderio di consentire la conservazione dei piccoli patrimoni familiari.

Con queste osservazioni e nella speranza che i due emendamenti sui quali mi sono soffermato non vengano fatti propri dalla Commissione e dal Governo, né accolti dall'Assemblea, illustrerò alcuni nostri emendamenti che riguardano delle ulteriori puntualizzazioni di natura tecnica.

Ho già chiarito ieri che il mio emendamento 8. 7 era stato erroneamente collocato in sede di articolo 8 e che esso è stato restituito, giustamente, alla sua sede naturale, e cioè all'articolo 7, venendo approvato dalla Camera. Mi occuperò pertanto degli emendamenti 8. 4, 8. 5, 8. 6 e 8. 9, che ho avuto l'onore di presentare a nome del gruppo del Movimento sociale italiano.

Il quarto comma dell'articolo 8 prevede, come noto, la revisione del regime tributario delle successioni e delle donazioni in relazione al principio della « cumulabilità, ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni o altre liberalità precedentemente ricevute dal medesimo dante causa ». Si tratta di un principio che noi riteniamo di poter accettare ma che proponiamo sia completato, come appunto indicato nel nostro emendamento 8. 4, con il riferimento alle variazioni di valore della moneta. Si tratta, in altre parole, di tenere conto della realtà di fatto di questi anni, e cioè della costante diminuzione del potere di acquisto della moneta, e di approntare pertanto un meccanismo di adeguamento.

L'emendamento 8. 5 riproduce una richiesta che abbiamo già formulato in Commissione e che riproponiamo ora in aula, con la speranza di essere, in questa sede, più fortunati. Con esso chiediamo la soppressione del numero 5 dell'articolo 8, in quanto riteniamo che si tratti di una norma veramente aberrante. Essa prevede infatti la « irrilevanza, ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni ereditarie, delle alienazioni di beni e delle accensioni di passività poste in essere negli ultimi sei mesi di vita del dante causa ». Si crea cioè una presunzione *iuris et de iure* della inefficacia delle donazioni fatte nei sei mesi precedenti la morte.

Si tratta di una norma a dir poco strana. Chi infatti, può prevedere la durata della propria vita? Colui che dovesse rimanere vittima di uno dei tanti accidenti che purtroppo tutti i giorni ricorrono, vedrebbe i suoi atti compiuti nei sei mesi precedenti privati della loro efficacia. Evidentemente ciascuno vivrebbe con la preoccupazione che,

nell'ipotesi in cui gli capitasse un incidente, potrebbero essere messi in discussione atti di liberalità od operazioni di alienazione compiute nei sei mesi precedenti!

Si potrebbe semmai fissare, per l'irrilevanza di tali atti, un limite di età, ad esempio gli ottant'anni; anche se oggi la scienza medica ha fatto molti progressi e vi sono persone di età avanzata che godono ancora di buona salute e di perfetta lucidità di mente, per cui fra non molto questo limite dovrebbe forse essere elevato a novant'anni... Ritengo comunque preferibile non stabilire limite alcuno di età, anche per evitare il crearsi di situazioni spiacevoli nell'ambito dei beneficiari e degli eredi che aspettano: si potrebbe pensare anche a forme di *captatio*, di coercizione morale, di circonvenzione di persone di età avanzata. L'ipotesi dell'introduzione di un limite di età per la validità di atti di liberalità o di alienazione di beni è stata dunque da me formulata come pura ipotesi scolastica.

Sono dell'idea che questa norma debba essere senz'altro eliminata, non essendo giustificata da alcun dato obiettivo. Potrebbe accadere, infatti, che il dante causa muoia entro sei mesi dal compimento dell'atto di liberalità o dall'atto di alienazione dei propri beni, per cui l'avente causa deve dimostrare che l'atto medesimo non è di favore o simulato. Trattandosi di una presunzione di invalidità assoluta, è ben difficile poter dimostrare il contrario.

Non so quale sia la *ratio* che ha ispirato questa norma. È stato poi aggiunto un comma che, diretto ad attenuare il concetto, finisce implicitamente per dimostrarne l'incongruenza. Mi riferisco alla seguente dizione: « Gli stessi atti, se posti in essere nel periodo da sei mesi a tre anni prima della morte, saranno considerati irrilevanti quando ne sia dimostrata la simulazione ». Credo che, in questo campo, si vada più in là di quanto non si faccia nell'ambito del diritto commerciale, là dove si stabilisce un limite massimo di due anni per gli atti compiuti anteriormente alla dichiarazione di fallimento, esistendo la presunzione che tali atti siano stati compiuti per frodare i creditori. Infatti, nella fattispecie, il termine è prolungato fino a tre anni prima della morte del dante causa. Una simile disposizione avrà come conseguenza l'abolizione degli atti di donazione ed in genere di tutti gli atti di natura ereditaria, cioè spingerà il dante causa a non fare più testamento, non essendo più sicuro che la sua volontà possa essere puntualmente rispettata.

Coloro che oggi cadono sotto questa norma iugulatoria, debbono *oborto collo* subirla. Ma per l'avvenire si creerà la tendenza a sostituire alla proprietà diretta quella indiretta. Per esempio, il padre finirà con l'intestare direttamente il bene al proprio figlio, per evitare che il suo atto di liberalità venga invalidato qualora egli muoia entro tre anni dal compimento dell'atto medesimo. Lo stesso avverrà nei confronti della moglie, anche se oggi l'introduzione del divorzio potrebbe attenuare questo desiderio del marito di intestare i propri beni alla moglie.

Mi sembra, in sostanza, che questa disposizione finisca con il distorcere completamente il concetto stesso della successione e della donazione (a parte il fatto che si viene a creare, con un atto di sfiducia, una situazione abnorme, un inconveniente gravissimo) spinga sempre più il cittadino a scialacquare i propri beni, a non investirli in un risparmio familiare, a non trasmetterli ai propri congiunti.

Pertanto, noi chiediamo che questo punto 5) dell'articolo 8 venga soppresso. Qualora lo spirito di questo punto 5) sia di ben altra natura (ma finora non siamo riusciti a cogliere altro significato all'infuori di quello che abbiamo evidenziato), desidereremmo che questa norma fosse formulata in maniera diversa, per eliminare appunto le preoccupazioni che ho avuto poc'anzi l'onore di sottoporre alla attenzione degli onorevoli colleghi. E per questo che proponiamo, con l'emendamento 8. 6, in via subordinata, di sostituire le parole: « o del consumo del ricavo », con le parole: « o la prova valida, anche non documentale, del consumo del ricavo », e di aggiungere, dopo le parole: « la simulazione », le seguenti: « con mezzi di prova, che dovranno essere tassativamente elencati ». Questo allo scopo di consentire almeno di restringere l'ambito dell'indagine dell'amministrazione finanziaria ad alcune cose inderogabili ed essenziali, che non mettano in forse lo spirito e la lettera dell'atto di liberalità o di successione compiuto.

Resta infine il nostro emendamento aggiuntivo 8. 9, con il quale chiediamo l'ammissibilità al passivo dell'asse ereditario di tutte le somme dovute all'amministrazione pubblica dal *de cuius*, ancorché non ancora accertate. Noi sappiamo che in pratica accadono dei fatti non piacevoli. Può succedere ad esempio che di una parte di una eredità il *de cuius* fosse creditore della pubblica amministrazione. Gli eredi potrebbero beneficiare in questo caso del credito lasciato dal dante cau-

sa, il che invece non è possibile con l'attuale sistema successorio che non consente una partita di giro o quanto meno di compensazione. Con l'attuale sistema non si può eccepire alla pubblica amministrazione, che è creditrice del tributo successorio, un eventuale credito degli eredi nei suoi confronti, né si può chiedere una compensazione. Questo è veramente strano, perché se il rapporto è sempre con la pubblica amministrazione, così come la pubblica amministrazione ha il diritto di pretendere il pagamento del suo credito dagli eredi, ha anche il dovere di pagare il suo debito agli eredi. Ora, se noi fissiamo questo criterio, possiamo evitare finalmente l'inconveniente, non raro oggi — molte volte le aliquote sono abbastanza elevate — per cui gli eredi, che potrebbero, ricavando i crediti loro dovuti dall'amministrazione, tranquillamente pagare i loro debiti successori, finiscono con il trovarsi nella paradossale situazione di non poter pagare da un lato la successione e quindi di non poter esercitare quei diritti che nascono dal diritto successorio stesso e di non poter richiedere dall'altro lato all'amministrazione la compensazione. A me sembra quindi che quanto stabilito nell'emendamento serva ad ovviare a questo inconveniente senza intaccare il principio generale stabilito dall'articolo 8, principio che viene anzi perfezionato e migliorato.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Di Primio, che svolge anche il seguente emendamento:

Sopprimere il numero 1).

8. 11. Di Primio, Lombardi Riccardo, Bertoldi, Della Briotta, Ballardini, Savoldi. Lepre, Cascio, Lenoci, Santi.

DI PRIMIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, con il nostro emendamento si tende a ripristinare l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario. Vi è un duplice ordine di ragioni che giustificano la reintroduzione di questa imposta, ragioni di carattere tecnico-giuridico e ragioni di carattere politico. Le ragioni tecnico-giuridiche sono legate alla seguente considerazione: è noto che al momento del trapasso della proprietà, per il verificarsi della morte del proprietario, avvengono due operazioni, una che tende a definire sul piano economico e sul piano giuridico l'ammontare dell'asse ereditario, l'altra che divide in quote concrete l'asse ereditario e lo trasferisce ai successori. Quindi la logica tecnico-giuridica

esige che effettivamente queste due operazioni, che sono autonome e distinte sul piano economico e sul piano giuridico, ricevano anche un autonomo e distinto trattamento fiscale. Dunque l'imposta globale non è una sovrimposta che va a colpire una nuova volta il trapasso della proprietà del defunto agli eredi, ma è invece una distinta ed autonoma imposta che inerisce all'accertamento e alla definizione dell'ammontare dell'asse ereditario.

Le ragioni di carattere politico invece sono quelle inerenti al fatto che la soppressione dell'imposta globale era una conseguenza della impostazione scientifica originaria cui si ispirava la riforma tributaria, in base alla quale era prevista la reintroduzione della cosiddetta patrimoniale pura. Introducendosi la patrimoniale pura, cioè una imposta patrimoniale che veniva assolta anno per anno, era ovvio che non si dovesse poi colpire una seconda volta, magari nello stesso anno, con un'imposta che, come vedremo, è esattamente un'imposta patrimoniale, la definizione dell'ammontare dell'asse ereditario nella sua interezza.

Ma essendosi nell'*iter* successivo di questo disegno di legge rimasti fermi alla decisione del Consiglio dei ministri di sostituire l'imposta patrimoniale pura con l'imposta sui redditi patrimoniali, sorgeva evidentemente la necessità di reintrodurre per lo meno una forma di patrimoniale pura in materia di regime tributario delle successioni. Sono queste le ragioni di carattere giuridico, tecnico e politico che giustificano il nostro emendamento 8. 11.

Con questo non intendiamo affatto polemizzare con alcune osservazioni dell'onorevole Libertini, al quale per il momento ci limitiamo semplicemente a fare osservare che le esenzioni previste per redditi da lavoro sono le più alte tra quelle fissate in tutti i paesi del MEC; per quel che riguarda le aliquote dell'IVA, esse sono indubbiamente le più eque e le meno incisive di tutte le aliquote praticate nel MEC e, per ciò che riguarda l'imposta sulle società, l'imposta sulle persone giuridiche (così come viene chiamata nell'attuale disegno di legge), basta richiamare il coro di consensi che abbiamo ricevuto dalle cooperative e da altri settori interessati, per dimostrare come il comportamento del partito socialista italiano in tutto il dibattito in corso tende non soltanto a conseguire un miglioramento tecnico del disegno di legge, ma anche ad adeguarlo alle istanze che vengono dalle classi lavoratrici.

PRESIDENTE. Passiamo agli emendamenti non ancora svolti. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

3-bis) adeguamento annuale degli scaglioni di valore imponibile alle eventuali variazioni dell'indice monetario dei costi.

8. 12.

Micheli Pietro.

L'onorevole Pietro Micheli ha facoltà di svolgerlo.

MICHELI PIETRO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'emendamento che mi sono permesso di presentare intende sottoporre alla attenzione della Camera un problema di giustizia tributaria che l'esperienza di quest'ultimo ventennio ha dimostrato quanto mai rilevante e quanto mai reale. I mutamenti sempre più sensibili dell'indice monetario dei costi hanno reso ancor più evidente come la vigente tabella degli scaglioni imponibili approvata ai fini dell'imposta di successione con legge del 1949 sia diventata sempre più strumento legale per un prelievo sui patrimoni sostanzialmente ingiusto in quanto eccedente, e spesso in modo rilevante, quello previsto e voluto dal legislatore. Il mutato potere di acquisto della moneta ha dimostrato in modo sempre maggiore nel corso degli anni come le aliquote previste nel 1949 siano divenute col passare del tempo sempre meno idonee ad operare quel giusto prelievo tributario che si è nella sostanza inteso ipotizzare e prevedere. Basti considerare come nel 1949 un bene di valore 1.000 avrebbe dovuto scontare una certa aliquota di imposta, mentre nel 1970 lo stesso bene, divenuto a causa dello slittamento monetario di valore 2.000, venga assoggettato, pur con lo stesso valore intrinseco in quanto medesimo bene, ad un'imposta assai superiore, proprio per la stessa progressività delle aliquote di imposta.

Appare quindi giusto e direi, per lo stesso legislatore, doveroso porre rimedio a questo inconveniente che porterebbe, come ha portato, a legalizzare il sistema dell'indebito arricchimento invisibile del fisco e a riconfermare una sostanziale iniquità per il contribuente, inducendolo fatalmente a ricercare nel sistema mezzi diversi di frode fiscale per sottrarsi ad un prelievo considerato almeno in parte palesemente ingiusto.

Fatte queste considerazioni, mi sembra che il testo dell'emendamento sia tale da illustrarsi da sé. S'intende insomma impegnare il legislatore delegato a prevedere una normativa adeguata che assicuri il periodico aggiorna-

mento annuale degli scaglioni di valori imponibili alle eventuali variazioni dell'indice monetario. Rimetto quindi al sensibile apprezzamento dell'Assemblea questo mio emendamento 8. 12.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il numero 6) con il seguente:

6) deduzione, ai fini della determinazione dell'imponibile nelle successioni e nelle donazioni fra i coniugi e fra i parenti e affini, indicati nell'allegata tabella C, del valore della casa di abitazione propria fino ad un massimo di venti milioni, del valore della azienda artigiana, commerciale ed industriale fino ad un massimo di cinquanta milioni.

Delle deduzioni si beneficia *una tantum* e sempreché il valore globale dell'immobile o dell'azienda non superi il doppio della deduzione medesima.

È esente dall'imposta l'intero valore della azienda agricola dei coltivatori diretti.

8. 14. Cirillo, Ceravolo Domenico, Serrentino, Conte, Santagati, Passoni, Lattanzi, D'Angelo, D'Auria, Raffaelli, Vespignani, Carrara Soutour.

CARRARA SUTOUR. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA SUTOUR. La storia del punto 6) dell'articolo 8 è un po' strana e contorta: esso è stato, nella stesura in discussione, elaborato dalla Commissione e, per unanime determinazione del Comitato dei nove, si è ritenuto che la sua formulazione non fosse sufficientemente precisa e desse adito ad equivoci. Pertanto la necessità di emendarlo è nata per motivi di carattere tecnico. Infatti, nel punto 6) nel testo della Commissione non si indica tra quali soggetti la successione o la donazione deve avvenire, particolarmente quando la detrazione può avvenire nel tempo. Anche la stessa parola « detrazione » non sembra tecnicamente molto esatta.

Per tali motivi, noi abbiamo presentato questo emendamento, sostitutivo del numero 6). Sulle istanze che noi prospettiamo, veramente non credevamo di trovare opposizione da parte di una strana maggioranza, tra l'altro perché vi è un emendamento Ciampaglia 8. 13 che tende anch'esso alla soppressione di questo numero 6), lasciando invariati problemi la cui sostanza politica è di permettere che

non vi siano tangenti sulla successione della casa di abitazione o della azienda che è strumento di lavoro o delle aziende agricole dei coltivatori diretti.

Non possiamo inoltre accettare l'emendamento Lepre 8. 10, perché esso è formulato in modo generico, perché non elimina gli equivoci del punto 6), ma ne aggiunge degli altri, in quanto tende a stabilire che gli appartamenti abitati dallo stesso proprietario o da ascendenti o discendenti diretti non concorrono alla formazione del reddito tassabile, il che ci lascia sconcertati sotto il profilo tecnico e per gli equivoci che possono derivarne.

Noi riteniamo che il nostro emendamento, in base alla convergenza che si è verificata nell'ambito del Comitato dei nove, dovrebbe essere esplicativo e correttivo del punto 6), per eliminare le speculazioni che ne possono derivare. Non si dica che il nostro emendamento va a favore dei grandi patrimoni: esso va a favore delle piccole proprietà, che sono frutto di lavoro, per cui ci sembra che esso debba essere senz'altro accolto. Sappiamo comunque che in queste ultime ore alcuni colleghi della maggioranza si sono adoperati per cercare una soluzione, non solo nell'ambito del numero 6), ma in relazione a tutta la disciplina stabilita dall'articolo 8, anche tenendo presente la posizione assunta dai colleghi del partito socialista, che ripropongono l'imposta globale. Come ha osservato poco fa il collega Libertini, riproponendo l'imposta globale dobbiamo ritoccare il meccanismo e trovare un sistema che salvi la sostanza del nostro emendamento sul quale, ripeto, si è formata una larga convergenza ma che, se saranno proposti altri emendamenti che salvino questi principi, siamo pronti a rivedere. Non vi è dubbio, però, che sarà comunque necessario rivedere l'intera questione se si accetta il principio (sul quale noi siamo sostanzialmente d'accordo, ma che fa sorgere problemi di coordinamento) del ripristino dell'imposta globale proposto dall'onorevole Di Primio. Con questo spirito noi sosteniamo il nostro emendamento, pur restando aperti a soluzioni migliori che potrebbero essere proposte dalla maggioranza che tuttavia, come si vede dal testo degli emendamenti proposti, non è neppure concorde.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il numero 6).

8. 13.

Ciampaglia.

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Signor Presidente, mi rimetto alle dichiarazioni che renderà l'onorevole Pandolfi a nome della maggioranza del Comitato dei 9.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Dopo il numero 11), aggiungere il seguente:

11-bis) esenzione di ogni imposta sulle successioni e donazioni o altre liberalità per atto tra vivi a favore di comuni, province e regioni.

8. 3. **Marchetti, Azimonti, Bodrato, Giordano, Fracanzani, Beccaria, Calvetti.**

L'onorevole Marchetti ha facoltà di svolgerlo.

MARCHETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi pare necessario ricordare che già la legislazione tributaria italiana aveva riconosciuto l'opportunità di agevolare o di esentare donazioni e successioni a favore di enti o istituzioni con finalità assistenziali. Nella proposta di legge n. 2725, presentata da me e da altri colleghi del gruppo democristiano il 24 settembre 1970, si prevedeva la estensione di tale trattamento anche agli enti locali (comuni, province e regioni). Basta saper leggere per conoscere come particolari donazioni ricevano all'estero riconoscimenti fiscali che raggiungono la totale esenzione dal pagamento delle imposte. Anche se presentano aspetti di evasione fiscale legalizzata, certe fondazioni statunitensi dirette a scopi di ricerca scientifica o di espansione culturale hanno benefici da noi non ancora previsti o accordati. È vero che al n. 4) dell'articolo 9 del disegno di legge-delega si prevede che « potranno essere stabilite esenzioni o riduzioni... a favore di enti pubblici e fondazioni per finalità di assistenza, educazione, istruzione, studio e ricerca scientifica e per scopi di pubblica utilità », agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili.

Anche le legislazioni di altri Stati non prevedono (e sarebbe sciocco e ingiusto se così non fosse) una imposta sull'incremento di valore di un immobile trasferito per donazione a un ente o a una fondazione con le finalità di servizio o uso pubblico come quelle citate. Anche la Francia, nella sua legge sui plusvalori immobiliari, prevede questo tipo di esenzioni. Ma nella vicenda tributaria italiana anche questa fondamentale riforma non prevede ancora o del tutto per gli

enti locali il diritto o il riconoscimento, dovuto per ragioni costituzionali e istituzionali, di non assoggettabilità a tributi erariali nello svolgimento dei compiti amministrativi previsti dalle leggi o dalle esigenze maturatesi nel contesto di una società in accelerata ed estesa trasformazione.

Quando si parla di enti pubblici all'articolo 9, non si è formalmente e sostanzialmente precisi. La direzione generale delle tasse e imposte indirette sugli affari, quando accettò il principio di non assoggettare ad accertamento di valore i contratti degli enti pubblici, corresse giustamente in « enti locali » il deliberato. Le proposte di legge nn. 2696 (Barca ed altri) e 2271 (Gunnella ed altri), che propongono un registro nazionale degli enti pubblici, all'esame della Commissione interni della Camera il 3 febbraio scorso, precisano che il registro dovrà contenere un elenco di enti pubblici dello Stato, delle regioni e degli enti locali, province e comuni.

Gli enti locali possono costituire e costituiscono anche altri enti pubblici: municipalizzate, consorzi, eccetera. Sono quindi qualcosa di più e di diverso di semplici enti pubblici.

Non sto quindi a dilungarmi sulla improprietà della dizione del n. 4) dell'articolo 9, se esso vuole comprendere gli enti locali. Per un duplice motivo debbo poi considerare non assorbito il mio emendamento 8. 3 da quanto è detto all'articolo 9: innanzi tutto perché non si tratta di una esenzione finalizzata a beneficio di attività, categorie o enti. Quella che noi chiediamo è una esenzione di diritto, dovuta ad un ente di rilevanza costituzionale, un potere locale istituzionalizzato, e come tale non assoggettabile (l'ho detto anche a proposito dell'IVA) ad imposte erariali. Come lo Stato non paga a se stesso, così gli enti locali non debbono pagare alla società, per lo svolgimento di compiti di istituto o per iniziative legittimamente deliberate.

La motivazione del relatore per la maggioranza onorevole Bima, circa l'esenzione delle imposte di registro per gli acquisti immobiliari degli enti locali, non è la mia né quella del gruppo democristiano. Non si tratta di semplificazione, di eliminazione di partite di giro, come afferma l'onorevole Bima: bensì del riconoscimento legislativo e tributario di un diritto (ed in fondo di una dignità) dei comuni, delle province e delle regioni, di enti locali che meritano, al pari dello Stato, questo trattamento. Questa è la prima ragione per cui sono contrario al rinvio del mio emendamento in sede di articolo 9.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

La seconda ragione è la seguente: l'articolo 9 prevede che « potranno essere stabilite esenzioni o riduzioni ». Posso superare l'obiezione che non si tratta di agevolazioni bensì di un diritto originale, quello che si intende riconoscere con l'emendamento che illustro. Se però il Governo non accetta di aggiungerlo all'articolo 9, come ultimo comma del n. 4), distinto, come sono state distinte le indennità previste dagli articoli 1751 e 2122 del codice civile, allora saremo costretti ad insistere per la votazione.

Nel merito, il comportamento del legislatore, semplificando, potrebbe apparire addirittura ridicolo: donazioni, fatte a comuni e province, di opere storiche, artistiche, religiose e paesaggistiche comportano per questi enti il pagamento di imposte. Ricordo personalmente esempi del genere, che risalgono all'epoca in cui ero presidente della mia provincia. La donazione di una antica chiesa con affreschi bizantini, è costata alla provincia il pagamento di queste imposte. La provincia stessa ha dovuto costruire, curare, prendere iniziative per la tutela di questo patrimonio, anche a causa dei furti abbastanza numerosi in Italia. Tale donazione è stata sottoposta ad imposizione fiscale, nonostante il suo elevato valore artistico, culturale, e tale da richiamare studiosi da tutte le parti del mondo, anche da quello orientale, sovietico per essere precisi.

Posso citare un altro esempio, sempre a proposito della mia provincia. Un altro complesso artistico, religioso, storico e paesaggistico, donato dalla Cassa di risparmio delle province lombarde alla mia provincia, sta per essere assoggettato a tributi da pagare allo Stato.

Il fisco colpisce, nel momento in cui si creano i presupposti per la loro attuazione, tutte le iniziative adottate dagli enti locali per la difesa di un patrimonio che ha un valore relevantissimo, oltre che dal punto di vista storico e culturale, anche da quello economico, dello sviluppo del turismo, nonché della bilancia dei pagamenti. L'ente locale viene sottoposto non solo ad oneri fiscali ma anche all'accertamento sul valore, nel momento in cui, ricevuta una donazione, intraprende un'attività che comporta necessariamente spese di cura e di gestione a volte notevoli, spesso rilevanti ai fini della soluzione di problemi di pubblica utilità. Viene deriso il donatore o il testatore; si castiga o si indebolisce l'ente locale o il servizio pubblico. Che i dirigenti centrali degli uffici periferici del Ministero delle finanze facciano il loro dovere non mi

meraviglia, anzi ne sono soddisfatto. Professionalmente parlando, e ne do loro atto, il loro unico dio è l'imposta, o la tassa.

Ma che il legislatore dimentichi economia, politica, Costituzione e ragione, non è comprensibile né accettabile. Per questo, chiedo al ministro Preti e al Governo che, in coerenza con l'emendamento governativo 7. 14 approvato ieri, che non assoggetta gli enti locali alle imposte di registro ed ipotecarie per acquisti immobiliari, in un disegno serio ed organico di riforma della finanza locale, anche la disciplina o il regime tributario sulle successioni e donazioni consideri e tratti con principi e criteri direttivi omogenei anzitutto gli enti locali: comuni, province e regioni. Quantitativamente, può essere irrilevante il gettito di un tributo eventualmente esentato, ma questo tipo di riconoscimento può confortare e sollecitare, semmai, cittadini coscienti, consapevoli e generosi, ad iniziative spesso auspicabili e sempre apprezzabili. Ma, al di là delle cifre, è preziosa ed indispensabile la trasposizione di una concezione politica e costituzionale, democratica e popolare, dimostrato decentrato, nelle leggi e negli ordinamenti, nelle riforme che portano alla creazione di un nuovo Stato, moderno e democratico. Se è per ragioni di coordinamento, accetto il rinvio dell'emendamento al n. 4) dell'articolo 9; ma desidero avere il conforto della Commissione e del Governo sulla giustezza dei principi dell'emendamento presentato. In caso contrario, sarò costretto a insistere per la votazione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

Gli appartamenti abitati dallo stesso proprietario o da ascendenti o discendenti diretti, non concorrono alla formazione del reddito tassabile.

8. 10. Lepre. Santi, Di Primio.

Poiché i firmatari non sono presenti, s'intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

Deferimenti a Commissioni.

PRESIDENTE. Sciogliendo la riserva, ritengo che i seguenti provvedimenti possano essere deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede legislativa:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

« Provvidenze per talune categorie di dipendenti del Ministero della difesa » (*appro-*

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

vato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3080) (con parere della V e della VII Commissione);

alla VII Commissione (Difesa):

Senatori TANGA ed altri: « Modifica alla legge 3 dicembre 1962, n. 1699, sul conferimento del rango di generale di corpo d'armata ai generali di divisione dei carabinieri e della Guardia di finanza che abbiano retto, rispettivamente, la carica di vice comandante generale dell'Arma e di comandante in seconda del Corpo » (approvato dal Senato) (3114) (con parere della V e della VI Commissione);

alla X Commissione (Trasporti):

« Modificazioni all'articolo 7 della legge 30 gennaio 1963, n. 141, per quanto riguarda la composizione del Consiglio superiore della aviazione civile » (3093) (con parere della I Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

« Modifiche alle norme sui sussidi ai lebbrosi e familiari a carico » (3106) (con parere della V Commissione).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

I seguenti altri provvedimenti sono, invece, deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti, in sede referente:

alla VI Commissione (Finanze e tesoro):

Senatori CASSIANI ed altri: « Autorizzazione a vendere a trattativa privata, in favore della " Provincia di San Francesco di Paola dell'ordine dei Minimi ", l'edificio patrimoniale disponibile dello Stato, costituente l'ex caserma " Domenico Moro " in Cosenza » (approvato dalla V Commissione del Senato) (3078) (con parere della VII Commissione);

alla XIV Commissione (Sanità):

BRIZIOLI: « Provvedimenti per la salvaguardia della salute umana dai danni causati dal fumo di tabacco » (2999) (con parere della I, della II, della IV, della V, della VIII e della X Commissione).

La I Commissione permanente (Affari costituzionali), ha deliberato di chiedere che la proposta di legge d'iniziativa del deputato TOZZI CONDIVI: « Trattenimento in servizio

degli appartenenti alla carriera tecnico-direttiva del catasto e dei servizi tecnici erariali » (Urgenza) (2952), ad essa assegnata in sede referente, le sia deferita in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

La VII Commissione permanente (Difesa) ha deliberato di chiedere che i seguenti provvedimenti:

DURAND DE LA PENNE: « Modifiche alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e alle norme sull'avanzamento dei sottufficiali delle stesse Forze armate » (2598);

FORNALE ed altri: « Estensione della legge 14 novembre 1967, n. 1145, agli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1204);

DE LORENZO GIOVANNI: « Modificazioni alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali » (1349);

MANCINI VINCENZO ed altri: « Modifica all'articolo 1 della legge 14 novembre 1967, n. 1145, concernente l'avanzamento degli ufficiali della guardia di finanza » (1612);

DE MEO e CAIATI: « Norme transitorie per il collocamento in congedo dei sottufficiali dell'aeronautica militare » (1666);

CARADONNA e TURCHI: « Modifica della legge 12 novembre 1955, n. 1137, sull'avanzamento degli ufficiali dell'esercito, della marina e dell'aeronautica » (1975),

ad essa assegnati in sede referente, le siano deferiti in sede legislativa.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. La maggioranza della Commissione ha presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere il numero 1) (8. 15).

Sostituire il numero 4) con il seguente: 4) cumulabilità, ai fini della determinazione dell'aliquota, delle donazioni e altre liberalità, precedentemente fatte dal medesimo dan- te causa, rapportate al valore corrente alla data di apertura della successione (8. 16).

L'onorevole Pandolfi ha facoltà di svolgerli.

PANDOLFI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sia consentito innanzi tutto formulare le mie scuse per il ritardo con cui abbiamo formalmente fatto pervenire alla Presidenza dell'Assemblea i due emendamenti che mi accingo ad illustrare. Questo nostro sentimento è, per altro, temperato dalla consapevolezza di avere evitato una sospensione della seduta, che sarebbe stata contraria a quel rigore che giustamente il Presidente ha imposto ai lavori dell'Assemblea.

Desidero brevemente commentare i due emendamenti presentati, aggiungendo qualche dichiarazione ulteriore, richiesta dalla logica stessa degli emendamenti. In sostanza, il Comitato dei 9 ha optato per il ripristino dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, con la seguente precisazione: l'imposta globale vale come imposta unica nel caso si tratti di coniugi, ascendenti e discendenti in linea retta, mentre all'imposta sul valore globale dell'asse ereditario si aggiunge una imposta sulle singole quote nel caso si tratti di fratelli e sorelle, affini in linea retta, di altri parenti fino al quarto grado, di affini fino al terzo grado, e di altri soggetti. Naturalmente, a questo punto viene in questione la tabella C) che, secondo la procedura dei nostri lavori, dovremo approvare al termine della votazione sugli articoli. È abbastanza evidente, data la natura dell'argomento, che il consenso che in linea di massima si è determinato sui due emendamenti, è in qualche misura legato anche agli elementi quantitativi della tabella C, cioè al livello delle aliquote.

A questo riguardo vorrei dichiarare, senza pregiudizio per le finali determinazioni che la Commissione vorrà prendere nel presentare all'Assemblea una sua proposta di emendamento alla tabella C che, di massima, si è convenuto sull'impianto della tabella stessa secondo un quadro di aliquote che indicherò soltanto nei valori minimi e massimi, all'interno dei quali scorre la progressione. Ho già detto che non abbiamo alcuna tabella per quanto riguarda i coniugi ascendenti e discendenti in linea retta, in quanto questa è assorbita dalla tabella che riguarda l'imposta globale sull'asse ereditario. Per questa si penserebbe ad una esenzione fino a 20 milioni di valore globale, ad un minimo del 3 per cento ed a un massimo del 40 per cento oltre il miliardo, con una graduazione che sarà ulteriormente studiata.

Per quanto riguarda le altre tre tabelle, che presentano aliquote addizionali sulle singole quote rispetto all'imposta sul valore globale dell'asse ereditario, darò ugualmente indicazioni di massima. La tabella per le quote spettanti a fratelli e sorelle e ad affini in linea retta, dovrebbe partire da una aliquota del 2 per cento per un valore *pro quota* da 5 a 10 milioni, per salire fino ad una aliquota del 19 per cento in corrispondenza dei mille milioni. La tabella concernente le quote degli altri parenti fino al quarto grado ed affini fino al terzo grado, dovrebbe partire dal quattro per cento in corrispondenza di 3 milioni e mezzo e giungere ad un massimo del 24 per cento oltre i mille milioni.

Per le quote degli altri soggetti si partirebbe da una aliquota del 3 per cento in corrispondenza del primo scaglione, da un milione a due milioni, per salire fino ad una aliquota massima del 29 per cento in corrispondenza dei mille milioni. Devo anche sottolineare che la Commissione ha esaminato un problema particolare che deriva dal regime speciale a cui attualmente sono assoggettate, in materia di imposta sulle successioni, le aziende dei coltivatori diretti. Sono state formulate alcune ipotesi di lavoro, ed esiste la volontà di tener conto della maggiore misura possibile delle agevolazioni attuali. Comunque la formulazione tecnica delle proposte a questo riguardo è stata rimandata al momento in cui la Commissione esaminerà la tabella C per definire le sue proposte conclusive.

Non credo ci sia bisogno di aggiungere altro, dopo che da varie posizioni altri colleghi hanno illustrato il significato dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nel quadro di una razionale sistemazione dei tributi sulle successioni. Gli argomenti già svolti costituiscono sufficiente motivazione degli emendamenti che ho avuto l'onore di illustrare a nome della Commissione.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Signor Presidente, l'originario testo della Commissione recepiva al n. 6 richieste contenute anche in emendamenti presentati dal gruppo comunista, come risulta dall'emendamento Cirillo 8. 14 che ha illustrato anche a nome nostro, quale presentatore, l'onorevole Carra-Sutour. Lo scopo — lo abbiamo espresso più volte — è quello di assicurare che l'impo-

sta in fase di successione non colpisca piccoli patrimoni costituenti veri e propri strumenti di lavoro come la piccola azienda, se non addirittura la casa stessa di un lavoratore. Secondo noi questi beni modesti non devono essere assoggettati ad imposta di successione né dovranno essere assoggettati ad imposta, secondo la nuova formulazione con l'introduzione dell'imposta unica sull'asse globale, per ragioni evidenti di natura sociale, di politica economica e anche di politica tributaria.

Fino a poco fa c'era profondo dissenso su questa nostra posizione, tant'è vero che l'emendamento Ciampaglia 8. 13 propone di abolire il punto 6 del testo della Commissione; in altri termini, con l'emendamento Ciampaglia si vuole che l'imposta di successione gravi, in tutti i casi, sui soggetti di cui ho detto. Per fare un esempio molto chiaro, l'emendamento Ciampaglia, se fosse approvato (adesso prendo atto con piacere che anch'esso sarà superato), farebbe pagare l'imposta di successione anche sul piccolo patrimonio, sull'azienda del coltivatore diretto che con la legge del 1962 la Camera ha deliberato di non sottoporre ad imposta.

PRETI, Ministro delle finanze. Non è vero, perché le esenzioni esistenti rimangono. C'è un articolo che dice appunto che le esenzioni vengono riportate nella nuova legislazione.

RAFFAELLI, Relatore di minoranza. C'è scritto solamente che si dà delega al Governo di rivedere esenzioni e agevolazioni: quindi, ciò che ella afferma non è sicuro. Ecco perché è nata tutta la discussione a questo proposito; essa però è nata per affiancare al giusto concetto che l'azienda dei coltivatori diretti non deve scontare un'imposta di padre in figlio — talché in due generazioni a volte si ripaga il prezzo d'acquisto — il trattamento verso altre attività dei ceti piccoli e medi della società italiana.

La misura è necessaria a parer nostro — e l'abbiamo sostenuto — per le ragioni sociali che ho detto, per ragioni di politica economica e anche e soprattutto per ragioni di politica tributaria. Non si deve dimenticare che il punto di riferimento rimane l'articolo 53 della Costituzione, il quale stabilisce che il sistema tributario debba essere improntato a criteri di progressività. E siccome con questo disegno di legge di delega non si rispetta questo principio, giacché si mantiene lo stesso rapporto tra imposte dirette ed indirette limitando la progressività all'imposta unica per-

sonale, noi abbiamo il dovere di operare perché ci sia un ampliamento della progressività anche agendo su imposte che progressive non sono. Allora, come possiamo agire? Possiamo agire manovrando l'aliquota di queste imposte o operando detrazioni o abbattimenti alla base.

La nostra posizione, contenuta nell'emendamento Cirillo 8. 14 era quella di seguire la strada degli abbattimenti; ma ora l'onorevole Pandolfi afferma che si vuole raggiungere lo stesso risultato manovrando su aliquote e anche su abbattimenti, nel senso che le aliquote cominciano ad operare soltanto ad un determinato livello, da lui indicato in 20 milioni. In pratica, egli espone una rielaborazione delle posizioni della giornata o di stamane (non vorrei parlare di un ripensamento, sebbene sia legittimo e anzi auspicabile anche un ripensamento) e, nella sostanza, accoglie le principali nostre posizioni. La prima, quella che ci sia al di sotto di 20 milioni l'intassabilità in sede di successione; la seconda, che ci sia una progressività maggiore, trattandosi di imposta sul patrimonio; infine la terza, che ci sia un accorgimento o una ulteriore attenuazione di aliquota solo in destinazione della azienda del coltivatore diretto, per non peggiorare la situazione attuale, anzi semmai per dilatarla, come noi riteniamo necessario.

Noi riteniamo, signor Presidente, onorevoli colleghi, che la posizione testé espressa dall'onorevole Pandolfi sia una base, se non definitiva, certamente apprezzabile per risolvere i problemi da noi posti, che però va riferita al momento in cui la Camera delibererà sulla tabella C, che, seguendo la regola adottata per gli altri articoli, non sarà votata unitamente all'articolo 8. La tabella C, cioè, si voterà nel momento in cui si voteranno tutte le altre tabelle, e quindi alla fine della discussione.

Per questo, signor Presidente, noi acquistiamo formalmente la posizione dell'onorevole Pandolfi, che potrebbe essere formalizzata in un emendamento affinché serva come base per formulare, al momento della discussione della tabella, una tabella in grado di recepire le posizioni che noi abbiamo espresso. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ancora una volta si dimostra che il Comitato dei 9 lavora seriamente, fecondamente. Non perdiamo tempo, come qualcuno può pensare. Mi pare che stiamo migliorando la legge, tant'è vero che gli emendamenti non sono stati presentati soltanto dall'opposizione, ma anche dal Governo e dalla Commissione.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8 ?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la maggioranza della Commissione, la quale si è espressa attraverso le parole dell'onorevole Pandolfi, non può che essere d'accordo circa le modifiche apportate con gli emendamenti 8. 15 e 8. 16 testè presentati. Vorrei dire che forse è troppo presto per valutare la rispondenza in termini quantitativi ed in termini perequativi di questi emendamenti; il relatore, tutto sommato, ritiene non soltanto di essere d'accordo, ma di approvare queste modifiche anche da un punto di vista concettuale. Non bisogna dimenticare, onorevoli colleghi, che una delle critiche che viene mossa da parte degli studiosi, ed anche da non studiosi, a questo disegno di legge nel testo presentato dalla Commissione, è proprio quella relativa al fatto che ci sarebbe una sperequazione tra il prelievo tributario sul reddito e quello sul patrimonio. Ho la impressione, e si tratta di una impressione superficiale, che l'emendamento presentato dalla maggioranza della Commissione, con il conseguente ritiro dell'emendamento presentato dalla minoranza — il che porta alla soppressione del punto 6 — riaffermi questa esigenza e riequilibri in parte il prelievo tributario sul patrimonio, così come viene reclamato per un principio di giusta ripartizione e perequazione del reddito. La maggioranza della Commissione, pertanto, esprime parere favorevole nei confronti di questi due emendamenti.

L'emendamento Di Primio 8. 11 deve ritenersi assorbito dall'emendamento 8. 15 della Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento Micheli Pietro 8. 12, la maggioranza della Commissione ritiene che non possa essere accettato; si fa presente che si tratta di una questione di carattere generale che potrà essere definita soltanto all'articolo 16 e che oggi non è ancora possibile risolvere. Il relatore quindi prega l'onorevole Pietro Micheli di volerlo ritirare; nel caso egli insistesse, la maggioranza della Commissione dovrebbe esprimere parere contrario. Per quanto riguarda l'emendamento Santagati 8. 4, la maggioranza della Commissione è contraria perché il valore, per essere certo, non può che essere quello determinato all'atto della trasmissione; sono queste le ragioni per le quali non si accetta l'emendamento Santagati, che non si inquadra in quello che è l'ordinamento generale del tributo.

Per quanto riguarda l'emendamento Santagati 8. 5, posso condividere l'impressione dell'onorevole Santagati che questa norma sia iniqua, perché assimilare gli atti che il *de cuius* fa nel semestre precedente la morte a quelli di un fallito e quindi stabilire che tali atti siano revocabili è in effetti una cosa iniqua. Però bisogna tenere presente, onorevole Santagati, che questo è uno strumento necessario per cercare di reprimere la frode fiscale, che purtutto in questo settore assume delle dimensioni molto vaste. Pertanto, a malincuore, il relatore, pure essendo del parere che questa norma sia iniqua, ritiene che essa sia comunque necessaria per cercare di debellare quell'elemento negativo rappresentato dalla frode fiscale.

Per quanto riguarda l'emendamento Santagati 8. 6, il relatore è contrario, perché l'unica prova valida che possa essere giuridicamente accettata non può essere che una prova documentale.

Per quanto riguarda l'emendamento Ciampaglia 8. 13, il relatore dichiara di essere favorevole.

L'emendamento Alpino 8. 1 è stato ritirato.

Per quanto riguarda l'emendamento Santagati 8. 9, esso urta contro una fermissima normativa che vuole che siano ammesse in deduzione solo somme certe. Quindi l'emendamento non può essere accettato.

Per quanto riguarda l'emendamento Marchetti 8. 3, il relatore fa presente che a suo parere questo emendamento dovrebbe essere rinviato all'articolo 9.

PRESIDENTE. Onorevole Marchetti, accetta la proposta dell'onorevole Bima, che il suo emendamento 8. 3 venga rinviato in sede di discussione dell'articolo 9 ?

MARCHETTI. Sì, signor Presidente.

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Per quanto riguarda l'emendamento Lepre 8. 10, la maggioranza della Commissione è contraria trattandosi di esenzione oggettiva incompatibile con quella che è l'architettura della legge.

PRESIDENTE. Il Governo ?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Vorrei chiedere, signor Presidente, un chiarimento, giacché gli equivoci sono sempre possibili.

L'onorevole Pandolfi ha illustrato, a nome del Comitato dei 9, una nuova redazione — se mi consentite il termine — della tabella relativa alle successioni. Vorrei sapere se, a

seguito dell'illustrazione fatta dall'onorevole Pandolfi, coloro i quali insistevano per il mantenimento del numero 6), o che avevano presentato testi diversi, emendativi del numero 6), rinunziano al numero 6) medesimo.

PANDOLFI. Sì, signor ministro.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Prendo atto di questa rinunzia con piacere e tengo a spiegare le ragioni per le quali il Governo, mentre accetta l'impostazione dell'onorevole Pandolfi, non poteva essere favorevole al numero 6).

Un conto è dire che fino a una certa cifra — l'onorevole Pandolfi ha parlato di 20 milioni — il patrimonio lasciato in eredità ai congiunti non è tassabile (questo vale per tutti e noi dobbiamo preoccuparci il più possibile che la legge sia uguale per tutti); altro conto era invece proporre un regime speciale per il proprietario dell'appartamento e un altro regime agevolativo sino ai 50 milioni addirittura per il titolare dell'azienda artigiana, dell'azienda industriale e dell'azienda commerciale, oltre che per i coltivatori diretti (ma per questi già nella legge vi è un trattamento a parte e quindi la questione non si pone in questa sede).

Se il Governo non poteva accettare il numero 6), era appunto perché i cittadini venivano ad essere trattati in maniera diversa. Un industriale, ad esempio, con un patrimonio fino a 50 milioni non pagava l'imposta di successione, mentre colui il quale possedeva un libretto in banca, anche di 5 o 10 milioni, non al portatore, veniva a pagare l'imposta di successione. Ebbene, non si può partire dal concetto di riservare un trattamento preferenziale all'artigiano, all'industriale, al commerciante e un trattamento punitivo nei confronti di altre categorie di cittadini, magari di gente più povera, che tiene il denaro in libretti non al portatore e alla cui morte, quindi, interviene la tassa di successione. E non parlo di altri casi che avrei potuto citare.

L'onorevole Pandolfi propone che la legge sia uguale per tutti, nel senso che l'esenzione venga portata sino a 20 milioni; il Governo ovviamente non ha difficoltà ad accettare questo principio, perché ciò a cui noi tenevamo era proprio che non vi fossero categorie privilegiate e categorie condannate, vale a dire quelle che fino a 50 milioni non pagavano niente e quelle che a cominciare da 5 milioni dovevano pagare anche se erano categorie più povere. Questo ci sembrava profondamente ingiusto, indipendentemente da quelli che potevano es-

sere i buoni propositi dei proponenti; ma tutti sanno che anche le vie dell'inferno sono lastricate di buone intenzioni.

Ora, questa è la ragione per cui il Governo si è associato alla proposta del Comitato dei 9. Prima di concludere, devo richiamare l'attenzione della Camera su una considerazione che non può essere ignorata. Da molte parti si chiede al Governo di cambiare l'attuale rapporto, come si suol dire, tra imposte dirette e imposte indirette. Sia ben chiaro che le imposte di successione sono imposte dirette; non solo, ma l'imposta sull'asse globale è addirittura una imposta patrimoniale. Orbene, proprio coloro che richiedono un diverso rapporto tra i due tipi di imposizione, propongono poi al Governo maggiori esenzioni in materia di imposte dirette.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Per renderle più progressive.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Attualmente l'imposta sulle successioni rende 102 miliardi e quella sull'asse globale 32 miliardi, per un totale di 135 miliardi circa. Accetto la proposta dell'onorevole Pandolfi e del Comitato dei 9; sia ben chiaro, però (di questo la Camera se ne deve rendere conto) che perderemo alcune decine di miliardi di entrata.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Non è vero.

PRETI, *Ministro delle finanze*. Da questo punto di vista, quindi, il rapporto tra imposte dirette e imposte indirette non migliorerà ma peggiorerà.

È inutile, onorevole Raffaelli, che ella continui a dire certe cose che sa benissimo non essere vere. Ella è un uomo intelligente, non mi venga a fare queste interruzioni. Ad un certo punto non si deve venire a raccontare la storiella che pochissimi, un numero non certamente grande di persone, possono pagare per tutti. Non è che noi possiamo ignorare che i redditi medi...

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Sono patrimoni.

PRETI, *Ministro delle finanze*. ... in un paese civile devono essere tassati; nel momento in cui noi agevoliamo i redditi medi (ed io non mi oppongo), non è che poi possiamo illuderci di essere in grado di realizzare chissà quale recupero. Dobbiamo sempre renderci conto della realtà, al di là delle affermazioni

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

demagogiche che tutti, in quest'aula, sappiamo perfettamente non rispondenti alla realtà.

Il Governo accetta l'impostazione dell'onorevole Pandolfi, il che significa che l'imposta sino a 20 milioni non verrà pagata. Dopo di che saranno stabilite le relative aliquote secondo le indicazioni già date dall'onorevole Pandolfi e accettate dal Governo.

Per concludere, il Governo è favorevole all'emendamento Ciampaglia 8. 13 e contrario agli altri emendamenti che non siano assorbiti dagli emendamenti della maggioranza della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Pongo in votazione l'emendamento 8. 15 della Commissione, identico all'emendamento Di Primio 8. 11, accettato dal Governo.

(È approvato).

Avverto che l'onorevole Pietro Micheli ha accettato che il suo emendamento 8. 12 sia rinviato all'articolo 16.

Onorevole Santagati, mantiene i suoi emendamenti 8. 4, 8. 5 e 8. 6, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Dopo i chiarimenti del relatore, che afferiscono allo spirito del mio emendamento, ritiro il mio emendamento 8. 4. Mantengo invece gli altri due emendamenti.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Santagati 8. 5.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento Santagati 8. 6.

(È respinto).

Passiamo all'emendamento Ciampaglia 8. 13.

CARRARA SUTOUR. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARRARA SUTOUR. Noi saremmo orientati, signor Presidente, a ritirare il nostro emendamento 8. 14 Cirillo, poiché esso è collegato alle tabelle proposte dall'onorevole Pandolfi, che in questo momento non possono essere poste in votazione.

Poiché il ritiro dell'emendamento è condizionato appunto all'approvazione di queste

tabelle, chiediamo che il numero 6 dell'articolo sia accantonato e che sia conseguentemente rinviata anche la votazione dell'emendamento Ciampaglia, soppressivo di tale numero 6, ritenendo che sulla materia si debba votare in occasione dell'approvazione delle tabelle.

A queste condizioni, signor Presidente, siamo disposti a ritirare il nostro emendamento.

PRESIDENTE. La Commissione?

BIMA, *Relatore per la maggioranza*. Ritengo che la proposta dell'onorevole Carrara Sutour rappresenti una prova di diffidenza nei confronti della maggioranza che non ha, a mio avviso, ragion d'essere. Esprimo pertanto parere contrario al rinvio degli emendamenti presentati al numero 6.

PRESIDENTE. Il Governo?

PRETI, *Ministro delle finanze*. Ritengo che l'emendamento dell'onorevole Ciampaglia (che in realtà è diventato un emendamento della Commissione e del Governo), debba essere votato subito, perché esso è in stretto collegamento con le proposte fatte dall'onorevole Pandolfi e approvate dalla Camera. Solo se cade il numero 6 dell'articolo 8 potranno essere poi rivedute le tabelle secondo le indicazioni dello stesso onorevole Pandolfi.

Non comprendo come l'onorevole Carrara Sutour possa mettere in dubbio la portata delle nostre dichiarazioni, dal momento che abbiamo affermato che il limite di esenzione viene portato a venti milioni. Il Governo non può evidentemente venir meno ad un impegno solennemente assunto in quest'aula.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAFFAELLI, *Relatore di minoranza*. Ritengo che l'approvazione dell'emendamento Pandolfi abbia radicalmente modificato la situazione e che anche l'emendamento Cirillo 8. 14 possa considerarsi superato da questo fatto nuovo. Il numero 6 dell'articolo potrebbe pertanto cadere a seguito della votazione dell'emendamento Ciampaglia, che in realtà è diventato ora un emendamento della Commissione e dello stesso Governo.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ciampaglia 8. 13, soppressivo del n. 6, fatto proprio dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

L'emendamento Cirillo 8. 14 si intende ritirato.

Pongo in votazione l'emendamento 8. 16 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Santagati, mantiene il suo emendamento 8. 9., non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SANTAGATI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Avverto che l'emendamento Alpino 8. 1 è stato ritirato. L'emendamento Marchetti 8. 3 è rinviato al n. 4 dell'articolo 9.

Onorevole Di Primio, mantiene l'emendamento Lepre 8. 10, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI PRIMIO. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, con le modifiche approvate.

(È approvato).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

PRESIDENTE. Comunico che il presidente del Parlamento europeo ha inviato copia di due risoluzioni, adottate da quella Assemblea, e concernenti, la prima l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e Malta; la seconda il protocollo addizionale relativo alla fase transitoria dell'accordo di associazione CEE-Turchia e sul nuovo protocollo finanziario.

I documenti saranno trasmessi alle Commissioni competenti.

Annunzio di interrogazioni e di interpellanze.

DELFINO, *Segretario*, legge le interrogazioni e le interpellanze pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di venerdì 26 febbraio 1971, alle 10,30:

1. — Interrogazioni.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria (1639);

— *Relatori:* Silvestri e Bima, *per la maggioranza;* Raffaelli, Vespignani e Lenti, *di minoranza.*

3. — *Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge:*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 1971, n. 2, concernente modifica dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale; e modificazioni agli articoli 124, 225, 317 e 304-quater del codice stesso (3005).

4. — *Discussione del disegno di legge costituzionale:*

Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1993);

e della proposta di legge costituzionale:

LIMA e SGARLATA: Modifica del termine stabilito per la durata in carica dell'Assemblea regionale siciliana e dei Consigli regionali della Sardegna, della Valle d'Aosta, del Trentino-Alto Adige, del Friuli-Venezia Giulia (1258);

— *Relatore:* Bressani.

5. — *Discussione delle proposte di legge:*

BONIFAZI ed altri: Norme per l'attività e il finanziamento degli enti di sviluppo (*Urgenza*) (1590);

MARRAS ed altri: Misure per contenere il livello dei prezzi nella distribuzione dei prodotti agricolo-alimentari (*Urgenza*) (1943).

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

6. — *Discussione delle proposte di legge costituzionale:*

Bozzi ed altri: Modificazioni all'istituto dell'immunità parlamentare previsto dall'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (120);

ALESSI: Modifica all'articolo 68 della Costituzione (*Urgenza*) (594).

7. — *Discussione delle proposte di inchiesta parlamentare:*

DELLA BRIOTTA ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato dell'assistenza all'infanzia al di fuori della famiglia (761);

— *Relatore:* Foschi;

ZANTI TONDI CARMEN ed altri: Inchiesta parlamentare sullo stato degli istituti che ospitano bambini e adolescenti (799);

— *Relatore:* Foschi.

La seduta termina alle 20,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI

Dott. MANLIO ROSSI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

**INTERROGAZIONI E INTERPELLANZE
ANNUNZiate**

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

FOSCHINI e LEZZI. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere quali iniziative, anche di carattere interpretativo, intende promuovere affinché i funzionari di pubblica sicurezza, già ammessi in ruolo, siano esentati dal servizio obbligatorio di leva.

Infatti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 sullo stato giuridico degli impiegati dello Stato, all'articolo 246 si esprime letteralmente così: « I funzionari di pubblica sicurezza si considerano permanentemente in funzione e sono esentati dal servizio di giudice popolare e da qualsiasi altro servizio obbligatorio estraneo alle loro funzioni.

Appare agli interroganti chiaro come tale norma rispecchia la esatta posizione dei funzionari di pubblica sicurezza in riferimento anche ai loro obblighi militari poiché gli stessi per le finalità, le attribuzioni e le funzioni di ogni corpo di polizia, svolgono compiti anche di natura militare.

Considerando inoltre che ogni funzionario di pubblica sicurezza prima di essere assunto in servizio, frequenta due corsi presso la scuola superiore di polizia e cioè uno di formazione e l'altro di qualificazione tecnica, a carattere prevalentemente militare, un successivo servizio militare di leva apparirebbe agli interroganti del tutto superfluo. (4-16377)

SANNA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per avere notizie in merito al grave disservizio che si verifica nei trasporti ferroviari nella linea Cagliari-Oristano. Tale disservizio, che si manifesta con gravi ritardi per la lentezza dei convogli, espone a gravissimi disagi tutti gli utenti, ma in modo particolare i pendolari, lavoratori e studenti, per i quali è diventato ormai un fatto normale ed inevitabile la ritardata presentazione nei luoghi di lavoro e nella scuola, con tutte le conseguenze che ne derivano. Fino a poco tempo fa era permesso ai pendolari muniti di abbonamento ordinario di viaggiare sui diretti e direttissimi, specie nelle ore serali. Ma da qualche tempo tale permesso è stato revocato e si richiede, per chi vuole utiliz-

zare mezzi più veloci, l'abbonamento in prima classe con percorrenza minima di cento chilometri.

È da rilevare che tutti questi inconvenienti si sono verificati da quando sono stati ritirati dal compartimento di Cagliari, per essere trasferiti altrove, 18 locomotori Diesel che sono stati sostituiti con altrettante locomotive a vapore e per di più in pessimo stato.

Si chiede di sapere se il Ministro è disposto ad accogliere le richieste dei pendolari che sollecitano la messa in servizio di treni più veloci o il ripristino della facoltà di accedere sui diretti e direttissimi anche a chi è munito di abbonamento ordinario.

(4-16378)

D'AQUINO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere quali motivi lo hanno indotto a stralciare dai provvedimenti in merito al rilancio dell'edilizia economica e popolare, le norme che contenevano alcune agevolazioni per i baraccati, con destinazione di fondi nella misura del 40 per cento allo scopo di costruire abitazioni a totale carico dello Stato, in favore delle famiglie allocate in baracche, cantinati, soffitte ed altri locali malsani.

Il Ministro è a conoscenza che i due settemila di questi fondi avrebbero dovuto interessare le città di Messina e Roma, che sono i due più grandi centri sofferenti per il fenomeno delle baracche.

Messina riteneva di avere buon diritto, dopo tutte le promesse mai mantenute, di vedere finalmente avviato a concreta soluzione questo iniquo e gravoso fardello delle baracche.

Più di trentottomila messinesi, che hanno anche ricevuto varie visite di Ministri e di parlamentari specie nei periodi elettorali, sono ancora una volta mal serviti. Le promesse fatte ai baraccati sotto la visione pietosa di tante situazioni infelici, ancora una volta svaniscono di fronte alla nuova agghiacciante verità che mortifica i messinesi e che suona onta a tanta povera gente degli strati più umili, che possono nuovamente e forse definitivamente abbandonare la speranza di avere una casa.

L'interrogante ritiene in ogni caso che il Ministro competente deve in qualche maniera e subito provvedere per eliminare l'assurdo di un nuovo tradimento perpetrato contro Messina ed il suo buon diritto di avere considerate dal Governo le sue giuste attese.

(4-16379)

MAGGIONI. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere — premesso che:

in questi giorni il compartimento agrario di Milano, procederà, stante le provvidenze contemplate dall'articolo 7 del piano verde secondo, per la difesa fitosanitaria con mezzi aerei, alla liquidazione in contributi di lire 49 milioni sulla spesa di lire 191 milioni sostenuta dagli eliconsorzi dell'oltrepo pavese, e riconosciuta per l'annata 1969;

non si hanno ancora notizie ufficiali delle possibilità di concessione di analoghi contributi, sulla spesa di lire 244 milioni ammessa a contributo, per l'annata 1970 —:

1) quando si riterrà possibile liquidare i contributi relativi all'annata decorsa;

2) quali provvedimenti, i competenti uffici ministeriali intendono — in tempo utile — adottare per finanziare i contributi che verranno concessi nell'anno in corso stante i 170 miliardi di lire non ancora resi disponibili nel piano verde secondo, e ciò per dare garanzia di sicurezza alle decine di migliaia di viticoltori che, in ogni parte d'Italia, associati negli eliconsorzi, si apprestano alla nuova annata viticola. (4-16380)

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — stante la recentissima giusta e doverosa presa di posizione del sottosegretario Evangelisti a proposito degli « arbitri-scandalo » negli ultimi incontri internazionali di boxe che vedono i nostri pugili perseguitati da verdeti mortificanti (Del Papa a Berlino, Lopopolo a Parigi e Puddu a Barcellona) — quali iniziative si intendono adottare dalla competente Federazione italiana, presso la stessa EBU perché, almeno a livello europeo, la scelta degli arbitri responsabili del compito cui vengono chiamati, abbia a finalmente portare il pugilato professionistico dall'attuale posizione di « questione di affari tra organizzatori e managers » a livello veramente sportivo. (4-16381)

MAGGIONI. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per sapere — premesso che il recente episodio della sconfitta della nostra nazionale di rugby, a Napoli, ad opera di una squadra di recentissime tradizioni agonistico-sportive, quale quella marocchina, ha riportato evidente il problema della Federazione italiana del rugby, della sua organizzazione e della sua « mentalità » sportiva — quali iniziative si intendono adottare per una

migliore organizzazione nazionale di tale settore sportivo e come vengono usati gli oltre 200 milioni di lire erogati, ogni anno dal CONI, alla FIR. (4-16382)

MAGGIONI. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

due illustri chirurghi ritenuti eredi della nota scuola di Donatelli, a capo di efficientissime *équipes* garantiscono continuità di successo e di prestigio nel settore della cardiocirurgia presso i centri di Milano ed Ancona, sono stati ritenuti « inidonei » nei recenti concorsi di primariato, stante i paradossi della legge ospedaliera;

ben giustamente la ANAAO, ha tolto dall'incredibile episodio, nuovo motivo per denunciare alle responsabili autorità di Governo ed alla stessa opinione pubblica del paese lo « sconcertante meccanismo dei concorsi di idoneità » —,

quali iniziative (nei modi e nei tempi) si ritengono doverose attuare per salvaguardare il diritto di candidati ai concorsi, candidati che hanno già vinto la loro battaglia, nelle sale chirurgiche e che hanno di già avuto l'avallo professionale da non poche centinaia di ammalati ricuperati alla vita. (4-16383)

CAVALLARI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se sono a conoscenza della grave situazione venutasi a creare nella zona del portogruarese dove i lavoratori dipendenti dallo zuccherificio ex Zignago di Villanova di Fossalta di Portogruaro (Venezia), già di proprietà della famiglia dei conti Marzotto e di recente ceduto all'Eridania, sono minacciati di licenziamento.

Il predetto zuccherificio che occupa 60 lavoratori stabili ed altri 250 stagionali, in prevalenza studenti, durante la campagna bieticola; che assorbe circa un milione di quintali di bietole all'anno prodotte in 2.500 ettari locali attraverso l'opera di un migliaio tra coldiretti e agricoltori, è per l'economia locale motivo di sopravvivenza, venuto meno il quale si determinerebbe un vero dramma.

Se poi si tiene conto che alcuni anni fa nella stessa zona un altro zuccherificio della Eridania ha chiuso i battenti (e che l'Eridania ha già programmato la chiusura dell'altro zuccherificio nel comune di Ceggia a pochi chilometri da Portogruaro), determinando una crisi economica tutt'ora esistente *in loco*,

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

ben si giustifica la reazione dei lavoratori interessati che da una decina di giorni hanno occupato lo stabilimento, nonché l'incondizionato appoggio loro dato dai sindacati, dalle amministrazioni locali e dai cittadini tutti.

Per conoscere quali solleciti interventi intendano svolgere per impedire che così gravi decisioni abbiano a compiersi; e se non considerino opportuno un intervento massiccio di tutti gli organi statuali affinché sia posto in evidenza il disumano comportamento di quelli che in pochi anni hanno potuto sviluppare e progredire un centro agricolo-industriale, della mole di quello esistente, citato come esempio in tutto il mondo ed in particolare presso la CEE, centro che non ha mancato di incentivi governativi e la cui proprietà terriera è pervenuta ai titolari attraverso l'acquisto agevolato di terreni bonificati e ceduti a prezzi di favore; titolari che ora vogliono far pesare sulla testa dei lavoratori l'eventuale difficoltà che attualmente può presentare il settore saccarifero.

L'interrogante fa presente che la SFAI ed altre società collegate, di proprietà della famiglia dei conti Marzotto, opera in quasi tutti i settori della economia: da quella agricola a quella zootecnica (bovini, suini, ovini); da quella tessile a quella del vetro bianco, allo zucchero, ai saponi, ecc., talché i cittadini locali consumano solo prodotti Marzotto e spesso come moneta usano i buoni Marzotto.

È pur vero che queste attività agricolo-industriali hanno sollevato la zona da una atavica depressione economica, è però altrettanto vero che i beni accumulati si possono valutare a miliardi tanto che buona parte dei fabbricati della stessa città di Portogruaro sono in possesso dei proprietari dello stabilimento in questione.

È bene ricordare che nel 1968 la stessa società SFAI ha ottenuto un credito privilegiato di 1.800 milioni per ampliare proprio quello zuccherificio che oggi è stato ceduto comprensivo di macchinari all'Eridania.

Pertanto l'interrogante è dell'avviso che i Ministri interessati intervengano con quella urgenza che il caso merita per bloccare l'ingiustizia che si vuole compiere ai danni di una comunità che tutto ha dato sia in guerra sia in pace e che ora si vedrebbe ripagata in modo così iniquo da chi tutto ha avuto.
(4-16384)

PISICCHIO. — *Al Ministro del turismo e dello spettacolo.* — Per chiedere se è a conoscenza delle discriminazioni che la RAI-TV

ha ripetutamente dato prova di operare, nelle manifestazioni sportive e specificatamente in quelle calcistiche, a scapito delle squadre meridionali.

L'ultimo e più eclatante esempio, si è avuto domenica 21 febbraio 1971, giornata in cui a causa del riposo della serie A la partita da mandare in onda nel pomeriggio sportivo doveva necessariamente essere scelta tra quelle della serie B del campionato nazionale.

In questa occasione, a detta degli esperti, la gara che avrebbe dovuto avere la precedenza sulle altre, sarebbe dovuta essere Atalanta-Bari, gara in cui si misuravano le prime due squadre del torneo.

Elementi di carattere tecnico, spettacolare, agonistico e l'andamento molto interessante e soprattutto il seguito di sostenitori che le due squadre raccolgono erano di garanzia a più di due milioni di tifosi per la messa in onda della partita.

Gli esperti della RAI, invece, hanno preferito Arezzo-Mantova, deludendo così ancora una volta i telespettatori sportivi meridionali.

Pertanto, si chiede al Ministro interessato, quali provvedimenti intende adottare affinché non vengano più eluse le attese di milioni di tifosi meridionali che sono teleudenti e contribuenti nella stessa misura in cui lo sono i tifosi settentrionali.
(4-16385)

CAMBA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare perché il comune di Villanovatulo sia reintegrato nei benefici di legge sull'edilizia scolastica. La sua esclusione da quei benefici comporta, infatti, che gli alunni devono seguire le lezioni in aule insalubri e priva oltre un centinaio di essi dei libri di testo.
(4-16386)

CAMBA. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se sia a conoscenza della carenza in servizi sanitari nel Sarrabus, carenza particolarmente aggravata dalla chiusura dell'ospedale di Muravera.

E per conoscere quali provvedimenti intenda adottare perché sia ripreso con urgenza un servizio pubblico così indispensabile.
(4-16387)

CAMBA. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se sia a conoscenza delle gravi carenze dei servizi ferroviari in Sardegna, carenze addebitabili, tra l'altro, alla chiusura della officina in cui one-

rai specializzati provvedevano alle riparazioni e trasformazioni necessarie ai veicoli adibiti alla rete sarda.

E se gli risulti che, nella ormai indilazionabile attesa della rimessa in funzione di ben sette locomotori Diesel, stabulati da tempo nell'officina centrale di Firenze per riparazioni, molti servizi vengono svolti con l'uso di vecchie locomotive a carbone, derivandone, tra l'altro, un intasamento dell'unico binario della rete. (4-16388)

CAMBA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se sia a conoscenza che i giornalisti sardi non fruiscono di riduzione sui biglietti di viaggio marittimo da e per la Sardegna.

E per prospettargli l'opportunità di sollecitare gli organi competenti, alla concessione di detta riduzione di cui godono per i servizi ferroviari ed aerei. (4-16389)

CAMBA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sia a conoscenza delle disagiate condizioni in cui sono costretti a compiere i loro studi i milleduecento studenti, provenienti dalla provincia, che devono soggiornare a Nuoro onde frequentare i vari corsi negli istituti superiori.

E quali provvedimenti intenda adottare perché si concretizzino le annose promesse di costruire in Nuoro una casa dello studente e idonei locali per le riunioni socio-culturali degli studenti medi e universitari. (4-16390)

PROTTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se è a conoscenza della grave situazione che travaglia la facoltà di lingue dell'università di Trieste con sede nella città di Udine. A tale facoltà mancano infatti, ancor oggi, tre docenti di ruolo, corsi indispensabili di glottologia, pedagogia, didattica in lingue moderne e soprattutto di filologia slava necessario per conseguire la laurea in russo; sufficienti laboratori linguistici (per 900 studenti ne esiste uno solo di 28 posti) e, per gli studenti non residenti, alloggi ed una mensa universitaria. Per tali necessità sempre riconosciute e mai concretamente fronteggiate, la facoltà è stata recentemente occupata dagli studenti per affermare il loro diritto allo studio. L'interrogante chiede inoltre di conoscere quali iniziative il Ministro interessato riterrà di prendere e realizzare per ovviare alle deficienze sopra indicate.

(4-16391)

MIROGLIO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere:

se sia a conoscenza del vivo malcontento suscitato fra le popolazioni interessate dalla programmata unificazione di alcuni servizi di distribuzione della posta accollando ad un solo portalettere il servizio finora disimpegnato da due;

se sia a conoscenza delle vibrato proteste sollevate dai consigli comunali interessati (Pino d'Asti-Mondonio, Vinchio-Vaglio Serra) contro le programmate unificazioni che si ritengono inopportune in quanto, a prescindere dal volume di corrispondenza accretato che peraltro è in continuo aumento, la vastità del territorio da percorrere per il recapito della stessa non può consentire un servizio regolare e tempestivo.

Si tenga presente che ognuno dei portalettere in questione secondo la nuova organizzazione dei servizi, dovrebbe percorrere ogni giorno da 50 a 70 chilometri di strade in buona parte non percorribili con mezzi di trasporto per lunghi periodi dell'anno.

L'interrogante chiede infine di conoscere se l'Amministrazione interessata non intenda rivedere il programma in corso, tenendo presente quanto rappresentato dai sindaci interessati. (4-16392)

MORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se è a conoscenza della grave crisi che investe il settore dell'edilizia, dei laterizi e dei manufatti nella provincia di Rovigo.

Che ciò è stato oggetto di esame in data 16 novembre 1970 presso l'Ispettorato del lavoro, da parte di una commissione costituita dalle tre organizzazioni sindacali e dall'Associazione industriali, e che l'Ispettorato del lavoro ha a suo tempo trasmesso al Ministero il verbale ed una propria relazione per i provvedimenti di competenza.

L'interrogante ritiene urgente l'emanazione del decreto ministeriale, in applicazione dell'articolo 3 della legge 5 novembre 1968, n. 115, data la particolare situazione in cui si sono venute a trovare tante povere famiglie di lavoratori in una provincia così profondamente depressa. (4-16393)

CICERONE. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza della situazione medico-sanitaria del comune di San Vincenzo Valle Roveto (L'Aquila), che da circa 4 anni è privo del medico condotto o interino.

In questa situazione, venerdì 19 febbraio 1971 è morta all'ospedale di Sora De Cesare Maria Eletta, una giovane di 17 anni affetta da « broncopolmonite tubercolare con conseguente emottisi ».

La giovane era stata visitata tre giorni prima dal dottor Lucantonio contitolare col dottor Ruggeri, delle condotte di Balsorano, i quali si dividono i mutuatì di San Vincenzo.

Il Lucantonio aveva diagnosticato una innocua forma influenzale. Il 18 febbraio 1971 il dottor Lucantonio si recò al capezzale della vittima dopo le ore 17, mentre era stato chiamato telefonicamente dai famigliari nel primo mattino.

I fatti sono chiari: i due medici, Lucantonio e Ruggeri con la complicità della precedente e dell'attuale amministrazione comunale di San Vincenzo, hanno permesso che questo centro restasse privo di servizio medico efficiente;

per sapere cosa ha fatto e quali misure ha preso il medico provinciale per far cessare l'anormale situazione esistente nel comune di San Vincenzo.

L'interrogante propone che il Ministero della sanità predisponga una formale inchiesta per accertare:

1) eventuali responsabilità per la morte della giovane De Cesare Maria Eletta;

2) le responsabilità dell'amministrazione comunale che da circa 4 anni non ha ancora bandito il concorso per un nuovo medico condotto.

Inoltre, si chiede cosa intenda fare il Ministro competente per assicurare a San Vincenzo una adeguata assistenza medico-sanitaria che sia a servizio dei cittadini e non della speculazione e di certi professionisti che fanno prevalere i loro interessi economici e politico-clientelari. (4-16394)

TOCCO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere se gli sia nota la grande importanza che per il centro agricolo di Perdaxiu (Cagliari) assume la costruzione di un omonimo laghetto collinare che dovrebbe irrigare circa 250 ettari di terreno oggi a colture asciutte.

Per sapere se sia noto al Ministro che tutte le operazioni e pratiche preliminari alla costruzione della diga sono state definite. Che recentemente il servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici ha chiesto le prove di funzionalità dello sfioratore di superficie della vasca di colma. Che queste prove devono essere ancora eseguite dall'istituto di idraulica

dell'università di Cagliari che ha chiesto un versamento in contanti di 2.500.000 lire che allo stato attuale la cooperativa che ha promosso la realizzazione dell'opera non possiede. Che per il superamento di quest'ultimo ostacolo è stato chiesto l'intervento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base all'articolo 25 del secondo piano verde. Che il tutto è fermo per questo mancato seppure modestissimo intervento di lire 2.500.000 da parte del Ministero dell'agricoltura.

Per sapere infine, se il Ministro non ritenga, stante la funzione determinante assunta dalla modesta richiesta in argomento, per altro inevasa, di voler predisporre per il suo pronto accoglimento, favorendo così la rapida definizione di quest'ultima fase preparatoria dell'opera attesa da larga parte di agricoltori tesi alla valorizzazione di terreni oggi a colture pressoché antieconomiche. (4-16395)

TOCCO. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere se gli sia noto che circa un migliaio di abitanti del nuovo rione Dorozio di Sorso (Sassari), da qualche mese non riceve la corrispondenza a casa.

Per sapere se sia noto al Ministro che il nuovo quartiere è notevolmente distante dal centro e che a maggior ragione i suoi abitanti hanno il diritto di usufruire di un elementare servizio quale è quello postale.

Per sapere infine se il Ministro non ritenga di voler disporre con urgenza le necessarie misure atte ad estendere il servizio di distribuzione della corrispondenza e l'apertura di una succursale postale nel rione in argomento. (4-16396)

TOCCO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se gli sia noto che il 22 febbraio 1971 oltre 200 persone tra studenti e lavoratori pendolari di Ploaghe, per non aver trovato posto sul convoglio ferroviario per Sassari, hanno bloccato il traffico ferroviario invadendo i binari ed impedendo la partenza dei treni dalla stazione di Ploaghe. Che la stessa sorte ha subito un secondo convoglio, quello partito da Sassari per Cagliari ed in transito a Ploaghe alle 9,35. Che identica sorte hanno subito altri importanti convogli con gravissimo e pubblico danno che trova però alla base una legittima protesta che potrebbe ancora ripetersi in forme perfino aggravate se non venisse eliminata la causa stessa della protesta.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

Per sapere infine se sia noto al Ministro interrogato che il gravissimo disagio venutosi a creare per i pendolari di Ploaghe è dovuto principalmente alla recente soppressione di un treno della linea Chilivani-Sassari ed al conseguente assorbimento dell'intensissimo traffico dei passeggeri da due sole automotrici che arrivano a Ploaghe immancabilmente con i posti esauriti ed occupati da pendolari della zona di Chilivani.

Per sapere infine se, tutto ciò essendo noto al Ministro, egli non creda di voler predisporre il ripristino del già soppresso treno, onde riportare prima di tutto la normalità nel servizio e scongiurare inoltre il ripetersi di così gravi e clamorosi episodi di protesta popolare. (4-16397)

TOCCO. — *Al Ministro della marina mercantile.* — Per sapere se gli sia noto che la soppressione di importanti corse tra La Maddalena e Palau ha suscitato grave e legittimo malcontento tra la popolazione costretta a duri sacrifici in quanto tra le altre gli viene a mancare una delle corse più importanti della giornata, quella delle 4,30, che dava la possibilità di raggiungere in tempo Olbia per imbarcarsi sulla « Freccia Sarda » e quindi raggiungere Cagliari o Sassari in treno con la possibilità di rientrare a La Maddalena in giornata.

Per sapere infine, tutto ciò essendo noto al Ministro interrogato, se egli non creda opportuno adoperarsi perché vengano ripristinati i collegamenti sospesi tra La Maddalena e Palau e, col massimo di immediatezza, la corsa delle ore 4,30. (4-16398)

TOCCO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se gli sia noto che la strada statale n. 442 nel tratto che da Senis conduce a Laconi (Nuoro) è divenuta pressoché intransitabile a causa del fondo stradale completamente dissestato.

Per sapere se gli sia noto che esiste un progetto definito per il rifacimento di detta strada, progetto giacente presso il compartimento dell'ANAS di Cagliari.

Per sapere infine se il Ministro interessato non ritenga opportuno ed urgente predisporre la pronta definizione della pratica in argomento prima che la strada, dall'ispettorato alla motorizzazione, come viene paventato, venga inibita al traffico perché divenuta intransitabile. (4-16399)

CESARONI, D'ALESSIO E POCHELLI. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza che l'amministrazione militare ha richiesto all'università agraria di Nettuno la cessione di 25 ettari di terreno boschivo allo scopo di utilizzarlo per un impianto militare.

A tale richiesta non soltanto ha risposto negativamente il consiglio di amministrazione dell'università agraria ma lo stesso consiglio comunale con voto unanime nel corso della riunione svoltasi il 24 febbraio 1971.

Da tener presente che già centinaia di ettari di terreno siti sul litorale di Nettuno — partendo dalle vicinanze del centro urbano sino al confine del comune di Latina sono vincolati per usi militari (poligono di tiro del centro esperienze artiglieria).

L'ulteriore vincolo di altri 25 ettari, che oltretutto si trovano decentrati rispetto ai terreni già vincolati dal poligono di tiro, comporterebbe un ulteriore vincolo di vaste estensioni del territorio del comune con conseguenze negative sulle attività economiche in generale e su quelle turistiche in particolare.

Se in considerazione di tutto ciò, e tenendo anche conto della necessità di affrontare quanto prima con gli enti locali interessati l'esame di una diversa utilizzazione dei terreni vincolati per il poligono di tiro che son venuti a trovarsi all'interno di una zona di notevole sviluppo urbanistico, non consideri opportuno intervenire perché l'amministrazione militare non crei altre strutture e vincoli nella zona rinunciando, intanto, alla richiesta utilizzazione dei 25 ettari di terreno dell'università agraria. (4-16400)

SANTI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se è a conoscenza della disparità di trattamento e di valutazioni di cui sono oggetto i dipendenti del Ministero delle finanze, nel caso particolare trattasi di numerosi ex cottimisti, circa l'applicazione delle leggi 19 luglio 1962, n. 959, e 18 marzo 1968, n. 249.

L'articolo 21 di questa ultima legge recita testualmente: « Coloro i quali, comunque assunti e denominati, con retribuzione su fondi stanziati nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze, prestano servizio presso gli uffici dell'Amministrazione stessa almeno al 1° marzo 1968, sono collocati con la qualifica di diurnista nelle categorie del personale non di ruolo a seconda del titolo di studio e delle mansioni svolte... ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

All'interrogante preme sapere se, accertata la sussistenza dei requisiti stabiliti dalla legge i richiedenti possano ottenere l'inquadramento nella categoria prevista dalla legge in relazione a titolo di studio e mansioni svolte (convalidate dal direttore) o se occorranza altre valutazioni dal momento che risulta che alcune domande presentate in data 19 giugno 1968 ancora non hanno avuto alcun cenno di riscontro. (4-16401)

SANTI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere quali provvedimenti intenda adottare al fine di sollecitare l'istituzione, già preventivata ma non ancora attuata, di servizi ferroviari urbani e pendolari tra Ovada e Genova con elettromotrici AL/e 803, che si rendono indispensabili per garantire un minimo di funzionalità ed efficienza al servizio sociale dei trasporti.

Per sapere inoltre se corrisponda a verità il fatto che in un momento in cui le esigenze di rilancio delle ferrovie si fanno impellenti data la crisi di saturazione della strada, il servizio lavori dell'azienda ferroviaria intenderebbe imporre una declassificazione della linea Genova-Ovada-Alessandria con un conseguente trasferimento dei guardiani dei passaggi a livello.

Tutto ciò mentre nei fatti si impone il potenziamento della linea Genova-Ovada-Alessandria per corrispondere alle impellenti esigenze di espansione dell'*Hinterland* genovese (con i problemi connessi di ampliamento di aree portuali e reperimento di aree oltre-appennino) oltre che per utilizzare la linea potenziata agli effetti dell'inoltro dei treni merci verso il nuovo parco di Alessandria smistamento di prossima attuazione.

All'interrogante preme inoltre sapere quali possibilità sussistono di venire incontro alle richieste avanzate dal personale di armamento della suddetta linea ferroviaria, costretto ad operare in galleria ed esposto a nevicate con conseguenti depauperamenti fisici ed effetti nocivi sulla salute, richieste tendenti a ridurre l'orario di lavoro agli addetti in galleria e ad ottenere in dotazione opportuni equipaggiamenti ed attrezzature (4-16402)

SANTI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere se sono allo studio provvedimenti atti a rivedere la posizione degli insegnanti di educazione fisica non di ruolo che attualmente si trovano in una situazione alquanto critica a causa dell'ordi-

nanza applicativa della legge n. 832, la quale subordina la nomina a tempo indeterminato alla frequenza e al conseguimento del diploma presso gli istituti privati ISEF.

All'interrogante preme inoltre sapere se non si ritenga di istituire corsi abilitanti per il personale in servizio per l'ammissione ai quali requisito unico ed indispensabile dovrebbe essere l'aver prestato servizio in qualità di insegnanti di educazione fisica.

Trattasi di una categoria alquanto numerosa, i suddetti insegnanti sono infatti circa 7.000, pari al 38 per cento di tutti gli insegnanti di educazione fisica in servizio per cui il problema riveste carattere di particolare importanza ed urgenza. (4-16403)

SANTI. — *Ai Ministri della sanità e dell'interno.* — Per sapere se sono allo studio o esistono provvedimenti concreti ed efficienti per eliminare tutte le cause dei gravi inconvenienti che le aziende petrolifere provocano nelle zone limitrofe.

Disagi di estrema gravità si stanno verificando a Genova-Mulredo (via Mulredo-via della Chiesa), una zona abitata da circa trecento famiglie di operai ed impiegati.

L'interrogante chiede da parte dei Ministri un atteggiamento drastico e deciso onde eliminare tutte le cause che provocano le nauseanti emanazioni di inquinamento dell'atmosfera che rendono l'aria irrespirabile e tutti i deprimenti rumori di carico della nafta, specialmente nelle ore notturne, fatto questo che ha già provocato più volte la richiesta di pronto intervento dell'Arma dei carabinieri da parte di cittadini esasperati.

L'interrogante chiede che, attraverso una inchiesta, si possa accertare che siano rigorosamente rispettate le leggi vigenti per salvaguardare la salute pubblica da inquinamenti atmosferici e rumori molesti. (4-16404)

TEMPIA VALENTA, DAMICO E SULOTTO. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per sapere se - in considerazione dell'importanza economica e sociale del Biellese, nel quale operano migliaia di piccole e medie aziende, artigiane, migliaia di aziende industriali, commerciali e professionali e numerose aziende di trasporto - non ritenga indispensabile - in attesa di un nuovo ordinamento regionale in materia di trasporti - far disporre lo svolgimento presso l'Ufficio di Biella di almeno due sedute settimanali, per la revisione e i collaudi degli autoveicoli

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

e dei materiali, e di dare al suddetto ufficio la facoltà dei collaudi di tipo speciale per gli autoveicoli, per i trasporti pubblici di persone e per il trasporto di merci.

Attualmente, con grave disagio per gli utenti, la revisione ed i collaudi si svolgono a Biella — per servire una zona di 83 comuni con oltre 200 mila abitanti — in una sola seduta settimanale. Ciò comporta forti ritardi nella revisione, perché nonostante l'apprezzato impegno del personale, possono essere revisionati o collaudati settimanalmente non più di 180-200 autoveicoli, cosicché occorre una prenotazione di 15 giorni, e già dai primi mesi dell'anno si registrano forti rinvii. Inoltre, le revisioni di tipo speciale si fanno solo nel capoluogo provinciale, la qual cosa comporta forti aumenti di spese, enormi perdite di tempo e altri gravi inconvenienti. Altrettanto capita ai possessori degli autoveicoli ai quali sia stato ritirato il libretto di circolazione per mancata revisione.

Gli interroganti chiedono un urgente intervento per far cessare questi inconvenienti e per migliorare il servizio. (4-16405)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri dell'interno, delle finanze, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.* — Per sapere se non ritengano di dover accertare come sia stato possibile il verificarsi di quanto denunciato da *La Voce di Napoli* del 20-21 febbraio 1971, n. 3683, in merito ad una grossa e scandalosa operazione speculativa sui suoli edificabili operata in Napoli, zona Cappella dei Gangiani, dai signori Enrico Verga e Corrado Ferlaino.

Essa consiste nel fatto, che, con atto del notaio Luigi Canfora del 15 novembre 1961 gli anzidetti comprarono, proprio nella zona in cui doveva sorgere successivamente il nuovo Policlinico, un suolo di 28.560 metri quadrati a 8.750 lire al metro quadro; con procura del 5 febbraio 1964, cioè quando la scelta sulla localizzazione del Policlinico c'era già stata, ottennero da vari proprietari mandato di vendita per un altro suolo di 28.717 metri quadrati accorporando così un suolo, nella medesima zona, di ben 57.277 metri quadrati per il quale al Verga ed al Ferlaino fu facile ottenere licenze edilizie, nonostante un vincolo esistente sulla zona, il che permise loro di rivendere il suolo in questione a diverse imprese di costruzione al prezzo medio di 80.000 lire al metro quadrato e con un guadagno netto di circa 4 miliardi.

Per sapere, inoltre, quale incidenza hanno avuto nel rendere possibile la grossa speculazione il fatto che uno dei due speculatori era figlio del titolare della facoltà di medicina all'università di Napoli e che l'altro sia un grosso industriale, presidente dell'associazione calcio Napoli e ben introdotto negli ambienti delle amministrazioni locali;

per sapere, ancora, se è vero che la questione è oggetto di attenzione da parte della magistratura e, nel caso negativo, se non ritengano di intervenire affinché lo diventi;

per sapere, infine, quale è la posizione contributiva del Verga e del Ferlaino, ai fini del pagamento della ricchezza mobile, della complementare e dell'imposta di famiglia.

(4-16406)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.*

— Per sapere se gli risulta che, nonostante assicurazioni date con risposta ad altra precedente interrogazione, la fabbrica di cartoni ondulati INI-PAK di proprietà del signor Petrucciolo Angelo, sito in Melito di Napoli, ha continuato ad occupare minorenni al di sotto dei 15 anni con paghe di fame e privi, ovviamente, di qualsiasi forma di assicurazione e di previdenza;

per sapere, in particolare, se gli risulta che il 7 dicembre 1970, il dodicenne Gerbi Giovanni ha subito l'asportazione di gran parte di un dito della mano destra lavorando ad una « spezzellatrice » che, avendo delle lame affilatissime per il taglio dei cartoni, avrebbe dovuto occupare un operaio di seconda categoria e che lo stesso venne perciò ricoverato al « Cardarelli » dove, a quanto pare, venne resa una dichiarazione non veritiera sulle cause dell'infortunio, ovviamente, di comodo per l'industriale;

per sapere, infine se e come intende intervenire affinché sia posta fine alla barbara pratica dell'occupazione di minorenni in detta fabbrica facendo entrare anche qui le leggi dello Stato italiano e la sua osservanza.

(4-16407)

D'AURIA. — *Ai Ministri della difesa e del tesoro.* — Per sapere quali sono i motivi per cui non ancora è stata completata l'istruttoria della pratica relativa alla richiesta dei benefici per gli ex combattenti della guerra 1915-1918 avanzata dal signor Piscopo Raffaele nato il 27 gennaio 1897 e domiciliato ad Arzano, alla via Verdi 22, che è stata trasmessa da quel comune fin dal 13 settembre 1968 con nota n. 7734 e per sapere, in parti-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

colare, in che modo si è reso o s'intende rendere partecipe l'interessato al completamento della documentazione ove mai occorresse.

(4-16408)

D'AURIA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi non ancora è stato pagato l'assegno vitalizio all'ex combattente della guerra 1915-1918 Crispino Raffaele nato ad Arzano (Napoli) il 1° novembre 1896 ed ivi domiciliato al Vico 2° Municipio 32, già nominato cavaliere dell'ordine di Vittorio Veneto con decreto n. 7242 del 30 giugno 1970.

(4-16409)

VECCHI, FINELLI, SGARBI BOMPANI LUCIANA E OGNIBENE. — *Ai Ministri delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per conoscere — premesso che:

nel comprensorio pedemontano della Valle del Secchia (comprensivo di 11 comuni delle province di Modena e Reggio Emilia) sono insediate oltre 100 piccole e medie industrie ceramiche con migliaia di addetti. La SNAM per il rinnovo dei contratti di fornitura del metano chiede il rilascio di fidejussioni bancarie a garanzia del pagamento dei consumi;

che sino ad oggi la SNAM si era giustamente cautelata con un normale deposito cauzionale. La clausola invece che la SNAM pretende ora verrebbe a costituire un impegno estremamente oneroso, nonché un aumento di spese per gli interessi dovuti alle banche, ed una ulteriore limitazione delle possibilità di accedere al credito per le piccole e medie aziende;

che per il tipo di industria, strettamente legato alle sorti dell'edilizia, è evidente che quanto preteso dalla SNAM si contraddice anche con i provvedimenti preannunciati sulla casa e per l'edilizia in generale;

che la richiesta della SNAM, giunta del tutto inaspettata, ha suscitato per quanto sopra serie preoccupazioni e malcontento fra i titolari delle piccole e medie industrie e prese di posizione avverse da parte degli enti locali del comprensorio, soprattutto per il fatto che il provvedimento ancora una volta favorisce indirettamente il processo di concentrazione in atto da parte delle grandi industrie del settore, le quali fra l'altro hanno un rapporto con la SNAM del tutto diverso (particolare contratto) —

i motivi che hanno indotto la SNAM a porre tali condizioni, e se i Ministri interes-

sati non ritengano considerare le serie preoccupazioni presenti nelle piccole e medie aziende ceramiche, ed intervenire, localmente e più in generale, per annullare la condizione suesposta estremamente onerosa e limitativa delle possibilità di ottenere crediti per la normale attività produttiva e il suo sviluppo e qualificazione.

(4-16410)

BALLARIN. — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere se è a conoscenza del grave stato di disagio creatosi qualche settimana fa nell'ospedale di Chioggia (di recente costruzione, anzi non ancora completato) in seguito all'accentuazione dei casi di epatite virale per fortuna oggi in fase decrescente.

L'inconcepibile ed ingiustificabile omissione di cui si sono resi responsabili gli amministratori dell'ECA da poco scaduti dalla carica, i quali non hanno previsto, in un ospedale moderno come quello in parola, il reparto isolamento, ha determinato « l'invasione » del reparto di pediatria per cui sono venuti a mancare letti disponibili e spazio.

L'interrogante chiede se, di fronte a tale stato di cose, non sia possibile, anche tenendo conto dei crediti che l'ente gestore vanta nei confronti degli istituti mutualistici, un intervento finanziario del Ministero per favorire la conclusione dei lavori di costruzione anche del reparto isolamento.

(4-16411)

BORTOT. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere i motivi per cui la provincia di Belluno da anni viene esclusa dai finanziamenti GESCAL mentre sembrava imminente nel 1970 uno stanziamento di 3 miliardi per la costruzione di nuovi alloggi; e se non ritenga opportuno e doveroso far assegnare subito anche a detta provincia un sostanzioso finanziamento allo scopo sopra menzionato.

(4-16412)

MONASTERIO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — di fronte al progressivo aggravarsi della stasi del mercato del vino, stasi che nella provincia di Brindisi ha assunto aspetti particolarmente drammatici, come dimostra la perdurante giacenza, nei depositi delle cantine sociali, dell'82 per cento della produzione 1970 — a quali cause reputano di dover attribuire la crisi in atto e, anche nella considerazione che secondo le statistiche ufficiali la produzione della

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

scorsa annata agraria non sarebbe bastevole neppure a soddisfare l'intero fabbisogno nazionale, se non credano che al fondo della crisi stessa non siano da individuarsi deplorabili manovre di speculazione, dirette a deprimere il mercato, da parte delle grandi aziende commerciali ed industriali vinicole;

e per conoscere quali iniziative intendano adottare per fronteggiare ed avviare a soluzione la crisi in parola che colpisce soprattutto i coltivatori della Puglia e dell'Italia meridionale, già seriamente provati, tra l'altro, dal deplorabile ritardo con cui si procede al pagamento dell'integrazione del prezzo dell'olio e dagli estesi danni provocati in vaste zone dalle calamità naturali ed atmosferiche verificatesi nell'estate e nell'autunno scorsi, cui non sono ancora seguiti gli aiuti previsti dalle leggi in vigore.

L'interrogante chiede in particolare se i Ministri cui la presente è rivolta non ritengano di:

a) prendere le iniziative necessarie alla revisione di quelle norme comunitarie che nel primo anno di applicazione si siano rivelate pregiudizievoli alla viticoltura italiana e, in primo luogo, a quella meridionale; come è stato anche richiesto nel corso dell'incontro tra una delegazione di viticoltori siciliani, i dirigenti dell'Ente di sviluppo della Puglia e della Lucania e docenti della facoltà di agraria dell'università di Bari, che ha avuto luogo nel gennaio 1971;

b) operare perché vengano rimossi gli ostacoli che alcuni paesi della CEE frappongono all'importazione dei vini italiani e sia assicurata la libera circolazione della nostra produzione nel mercato comunitario;

c) adottare gli interventi necessari per assicurare lo stoccaggio della più grande quantità possibile di vino;

d) porre ai competenti organi della CEE l'urgente necessità che si proceda ad una revisione, in favore dei produttori singoli ed associati, dei contributi per lo stoccaggio, onde adeguarli agli effettivi oneri sopportati;

e) assicurare lo snellimento delle pratiche previste per lo stoccaggio;

f) riconoscere quale data di decorrenza dei contributi quella di presentazione delle domande;

g) predisporre le necessarie misure per la distillazione dei vini correnti, garantendo ai produttori agricoli la corresponsione del prezzo di intervento;

h) mettere in atto adeguati incoraggiamenti per lo sviluppo di quelle attività delle

cantine sociali che siano intese ad allargare la vendita diretta del vino ai consumatori ed alle loro cooperative;

i) rafforzare ed estendere la vigilanza e la lotta contro le sofisticazioni. (4-16413)

MONASTERIO E RAFFAELLI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere se sia a conoscenza del crescente malumore e della indignata protesta dei consumatori ed operatori economici della provincia di Brindisi, malumore e protesta che trovano eco sempre più operante nei consigli e nelle giunte comunali, per la grave incidenza, sui prezzi e sui redditi dei menzionati operatori, che sta comportando l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 5 dicembre 1970 in tema di classifica, qualificazione e valori medi dei generi soggetti all'imposta comunale di consumo.

Si rileva, da parte dei consumatori e dei commercianti, come l'applicazione delle citate disposizioni comporti un elevato aggravio (per alcuni generi anche di oltre il doppio) dell'imposta di consumo e si traduce in un intollerabile aumento del costo della vita. Si sottolinea, inoltre, l'assurdità dell'adozione di un provvedimento destinato a restare in vigore solo per il corrente 1971, prevedendosi, per il prossimo anno, l'entrata in vigore della riforma tributaria, attualmente all'esame del Parlamento, che contempla l'assorbimento delle imposte di consumo nell'istituzione imposta sul valore aggiunto.

E per conoscere se non ritenga doveroso revocare il decreto in parola, per sostituirlo con un provvedimento di conferma dei valori già fissati per il 1970, non costituendo, di fronte alla gravità della situazione, che sterili palliativi la manifestata intenzione di procedere a marginali ritocchi dei valori medi decretati ed il sommario e platonico invito rivolto, con un comunicato stampa, peraltro di limitatissima divulgazione, alle prefetture ed ai comuni perché diano « attuazione ai provvedimenti ministeriali in materia di imposte di consumo con ogni possibile moderazione, al fine di evitare ingiustificati aumenti dei prezzi di vendita al minuto dei generi ». (4-16414)

DEL DUCA. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere se abbiano avuto notizia che il sindaco del comune di Paglieta (Chieti) scambiando, ancora una volta, il palazzo comunale con la sede del

proprio partito, provvede sistematicamente ad affiggere nell'atrio del comune stesso manifesti di propaganda del partito comunista.

L'interrogante in relazione a quanto sopra chiede di conoscere le norme di legge che consentono l'affissione di detti manifesti di propaganda politica di partito, ed in difetto, se si tratta di fatto illecito del quale il sindaco deve essere chiamato a rispondere.

Nel contempo quali interventi il Governo intende promuovere per impedire la trasformazione della casa comunale in una succursale di partito. (4-16415)

ROBERTI E PAZZAGLIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* — Per chiedere se non ritengano necessario ed urgente intervenire presso i competenti organi periferici allo scopo di dar corso alla concreta applicazione della legge n. 336 del 24 maggio 1970 sui benefici combattentistici in favore dei dipendenti degli enti locali e dalle aziende autonome o municipalizzate controllate dagli enti stessi.

In proposito va segnalato che presso l'azienda tramviaria di Roma e presso altre aziende similari, mentre era stato promesso al personale interessato il sollecito pagamento delle competenze derivanti dalla attuazione dell'articolo 1 della predetta legge n. 336 (scatti biennali di stipendio), a tutt'oggi il provvedimento risulta sospeso, con conseguente giustificato e diffuso malumore di numerosi dipendenti ex combattenti. (4-16416)

ROBERTI, PAZZAGLIA E D'AQUINO. — *Al Ministro della sanità.* — Per conoscere quali accertamenti e provvedimenti il Ministro abbia ritenuto di dover eseguire ed adottare in relazione all'esposto presentato dal Comitato per la tutela giuridica dei colpiti da calamità naturali alla procura della Repubblica di Marsala in data 30 dicembre 1970 ed ivi registrato al n. 25 del 1971, nel quale vengono denunciate forti irregolarità circa i fondi e i materiali inviati dalla cittadinanza italiana alla Croce rossa e che dovevano essere destinati alle popolazioni della Sicilia colpite dal terremoto del 1968. (4-16417)

ISGRÒ. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se non intenda smentire le voci circolanti su un probabile trasferimento delle scuole CEMM da La Maddalena.

Si vuol sottolineare l'importanza che le scuole CEMM rappresentano quale componente essenziale per la vita sociale ed economica di quella città. (4-16418)

VECCHIARELLI. — *Al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere se non intenda dare disposizioni al competente compartimento ferroviario di Napoli per la sollecita esecuzione dei lavori di ammodernamento della stazione ferroviaria di Carpinone — importante nodo ferroviario sulle tratte Campobasso-Vairano e Sulmona-Vairano con passaggio giornaliero e incrocio di numerosi treni viaggiatori e merci.

I lavori sono stati da tempo ritenuti necessari ed urgenti e la mancata esecuzione crea disagio al servizio e ai viaggiatori. (4-16419)

DELLA BRIOTTA. — *Al Governo.* — Per chiedere se sia al corrente del grave malcontento degli alpigiani residenti a Piuro (Sondrio) che soggiornano da maggio a settembre nella valle di Lei, in territorio svizzero, a causa degli orari vessatori di transitabilità lungo la galleria del Gualdo, che rimane aperta soltanto quattro giorni alla settimana, in orari rigidamente prefissati, e ciò in aperta contraddizione con le promesse fatte a suo tempo, prima della costruzione dell'invaso idroelettrico da parte dei dirigenti della società Hinterrhein Kraftwerke.

La richiesta degli alpigiani è di poter transitare quotidianamente attraverso la galleria, sia pure con specifica regolamentazione, la quale contempra soprattutto i casi di urgenza, limitando a specifiche ore il traffico degli automezzi, ma non quello delle persone.

Tale richiesta è giustificata dal fatto che prima della costruzione dell'invaso gli alpigiani potevano recarsi nella valle di Lei percorrendo due sentieri che sono oggi oggetto di rigorosi divieti da parte svizzera, con multe del minimo di franchi svizzeri 40 per i trasgressori e che la transitabilità della galleria, insieme con la costruzione di una nuova strada lungo la valle, iniziata ma non completata era stata pattuita negli accordi fra gli alpigiani e la società Hinterrhein Kraftwerke.

A parere dell'interrogante un intervento presso la predetta società e presso le competenti autorità svizzere, al fine di soddisfare le giuste richieste degli alpigiani servirebbe a ridurre i danni conseguenti dall'atteggiamento remissivo del Governo italiano durante le trat-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

lative che precedettero la costruzione dell'invaso idroelettrico, che comportarono alcune modifiche del confine dello Stato italiano.

(4-16420)

DELLA BRIOTTA E SANTI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per chiedere se sia al corrente della situazione esistente nel comune di Livigno (Sondrio), i cui abitanti per ricevere i programmi televisivi sono costretti a mantenere a loro spese dei ripetitori.

Gli interroganti chiedono se non sia quanto meno eccessivo il fiscalismo dell'amministrazione della Rai-TV la quale anziché concorrere nelle spese si preoccupa soltanto di denunciare gli utenti che essa considera abusivi.

(4-16421)

MONACO. — *Al Ministro della difesa.* — Per conoscere i motivi per i quali a tutt'oggi il colonnello in congedo Carlo Servetto non ha ancora ricevuto comunicazione ufficiale della promozione a generale di brigata quale decorato dell'Ordine di Vittorio Veneto, brevetto n. 32651.

La domanda per detta promozione è stata presentata in data 5 novembre 1970 in base alla legge 25 giugno 1969, n. 334.

(4-16422)

FUSARO E COLLESELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere quali siano i motivi ed in base a quali criteri la provincia di Belluno sia stata esclusa, ancora una volta, dagli interventi della Gescal per l'edilizia popolare.

Si apprende infatti dalla stampa locale — *Gazzettino* del 20 febbraio — che nel momento in cui il presidente della Gescal rende noti stanziamenti per la realizzazione di alloggi in varie province e comuni del Veneto e delle Venezie, la provincia di Belluno risulta completamente ignorata.

Tale fatto si verifica per la seconda volta in quanto Belluno non è stata considerata « zona calda » agli effetti dell'intervento straordinario dell'autunno 1969. Fatto questo tanto più grave in quanto lungo l'asta del Piave ed in altre zone sono stati attivati, o sono in via di attivazione complessi industriali, i quali accentuano sensibilmente la esigenza della casa per i lavoratori.

Preme infine far rilevare che, alla nota depressione del territorio, si sono aggiunti in questi ultimi anni eventi quali la catastrofe del Vaiont nel 1963, le alluvioni del 1965 e del

1966, l'incendio nella frazione di Peaio in comune di Vodo di Cadore nel 1968, per cui si ritiene incomprensibile l'atteggiamento della Gescal e si chiede che detto Istituto riveda le proprie deliberazioni a favore di una provincia, la quale domanda soltanto una equa considerazione in rapporto agli interventi di cui altre province hanno già beneficiato.

(4-16423)

LIBERTINI, AMODEI, CANESTRI, SANNA E MAZZOLA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere se non ritenga necessario e giusto ampliare il numero delle ammissioni alla frequenza del corso di specializzazione in psicologia presso l'università di Torino.

A questo proposito si fa rilevare che:

1) su nove scuole di specializzazione di psicologia ben sette non hanno pubblicato il bando di concorso per l'ammissione al primo anno, e pertanto le due scuole che hanno adempiuto al loro obbligo subiscono un afflusso abnorme di candidati;

2) a Torino sono stati selezionati 25 candidati fuori quota che tuttavia non possono essere ammessi alla scuola senza l'autorizzazione del Ministero. La direttrice del corso è particolarmente disponibile alla soluzione del problema, ma naturalmente chiede che le venga assicurato l'ampliamento dell'organico della scuola;

3) la maggior parte dei candidati in lista d'attesa svolgono già attività di lavoro nel campo della psicologia con contratti a breve termine, e, si noti, subordinati alla durata del corso;

4) non verranno effettuate nuove ammissioni nei prossimi due anni.

Gli interroganti ritengono che la questione comporti una soluzione obbligata, nell'ambito di un'adeguata concezione della scuola, e sollecitano in ogni caso l'intervento urgente del Ministro.

(4-16424)

BIANCHI GERARDO. — *Al Ministro della difesa.* — Per sapere se è a conoscenza della grave deficienza dell'organico del personale da cui è afflitto il distretto militare di Firenze, deficienza alla quale non è più possibile sopperire con la buona volontà e lo spirito di sacrificio di coloro che attualmente vi prestano servizio.

In relazione a ciò, l'interrogante desidera sapere gli eventuali provvedimenti per sanare tale situazione.

(4-16425)

BIANCHI GERARDO. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se sono a conoscenza che l'Ufficio del registro di Pistoia, a pochi giorni dalla scadenza del triennio dalla stipulazione degli atti di compravendita delle case GESCAL da parte dei lavoratori, ha modificato l'interpretazione data in un primo tempo all'articolo 33 — in relazione anche all'articolo 15 — della legge 14 febbraio 1963, n. 60, facendo ora una ingiunzione di pagamento, a ciascun acquirente, di circa 500 mila lire.

Tale modifica di interpretazione dei citati articoli — pur se in qualche modo comprensibile per la non eccessiva chiarezza del testo legislativo — non è certamente rispondente allo spirito e ai chiari scopi della legge stessa, che sono quelli di facilitare l'acquisto della casa da parte dei lavoratori, mentre il

provvedimento preso dall'Ufficio del registro di Pistoia — gravando gli acquirenti di un onere per essi insopportabile, che può giungere fino alla necessità di vendere il quartiere acquistato con tanti sacrifici —, ne costituirebbe un ostacolo molte volte insuperabile.

Poiché non risulta all'interrogante che il Ministero delle finanze abbia, sull'oggetto della presente interrogazione, emanato disposizioni per una diversa interpretazione della ricordata legge 14 febbraio 1963, n. 60, da quella applicata tre anni or sono, risulta necessario un immediato intervento dei Ministri interessati per far annullare il provvedimento ora preso dall'Ufficio del registro di Pistoia e confermare l'interpretazione data nel 1968.

(4-16426)

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro degli affari esteri per conoscere i risultati del recente viaggio da essi compiuto negli Stati Uniti.

(3-04308)

« CARIGLIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro degli affari esteri per conoscere i risultati della missione compiuta negli Stati Uniti ed in particolare per quanto riguarda i colloqui avuti con i rappresentanti del Governo americano e con il Segretario Generale delle Nazioni Unite.

(3-04309)

« ANDREOTTI, STORCHI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere:

se è a conoscenza del preoccupante sviluppo del fenomeno del lavoro a domicilio nel quale operano oltre un milione di lavoratori senza tutela assistenziale e previdenziale e senza garanzie salariali;

nonché della nuova realtà che è venuta avanti trasformandolo in una vera organizzazione industriale all'esterno delle fabbriche e impedendo così l'impiego degli investimenti e degli altissimi profitti in nuovi insediamenti industriali in zone spesso agricole e depresse.

« Gli interroganti desiderano sottoporre all'attenzione del Ministro anche la grave condizione di insicurezza dei lavoratori interni delle fabbriche dell'abbigliamento soggetti a sospensioni e a continui licenziamenti, che si traducono in trasferimento a domicilio del loro lavoro e in ricatto teso a vanificare le conquiste ottenute con il rinnovo dei contratti di lavoro.

« Gli interroganti chiedono quindi che con urgenza si affronti questa realtà:

a) impedendo agli industriali, in carenza dell'intervento legislativo, di sottrarre agli istituti INAM e INPS centinaia di milioni di contributi coprendosi dietro una infinita e complessa organizzazione intermediaria;

b) garantendo che un milione di lavoratori non tutelati possano maturare il diritto

al pensionamento ed a tutte le altre previdenze previste dalla legislazione del lavoro;

c) evitando che i lavoratori a domicilio gravino sugli istituti quali familiari a carico o impropriamente come braccianti o artigiani, ma attraverso la loro denuncia come lavoratori dipendenti.

« Richiamano l'interessamento e l'impegno del Ministero del lavoro in ordine alle richieste avanzate dalle tre organizzazioni sindacali del settore abbigliamento affinché sia posto rimedio al fallimento, già da tempo rilevato dal Ministero, della tutela legislativa prevista dalla legge 13 marzo 1958, n. 264.

(3-04310)

« SGARBI BOMPANI LUCIANA, TONGNONI, FLAMIGNI, MARMUGI, GESSI NIVES, BRUNI, FREGONESE, CARUSO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza dell'ennesimo e grave episodio riportato dalla stampa del nord Italia, riguardante il lavoro a domicilio.

« Il caso riportato dai giornali lunedì 13 luglio 1970 riguarda una ragazzina di 13 anni residente a Bologna in via Piero Gobetti 25, che è rimasta ustionata gravemente inquantoché nell'aiutare la mamma a fabbricare borsette essa ha provocato l'incendio di un barattolo contenente mastice al benzolo; per sapere se di fronte alla realtà di un rapporto di lavoro che interessa nella sola regione Emilia-Romagna circa 100 mila persone, creando gravi problemi di difesa della salute e della incolumità fisica di migliaia di persone, nonché gravi condizioni di sottosalarario e di carenza dei diritti assistenziali, data la nota evasione della tutela legislativa, il Ministero non ritiene opportuno, invitare gli ispettorati e gli uffici del lavoro, le commissioni provinciali per il lavoro a domicilio, affinché in collaborazione con le organizzazioni sindacali e le amministrazioni locali, diano luogo ad una azione di controllo, di vigilanza e prendano le opportune iniziative per l'applicazione più favorevole alle lavoratrici della normativa in vigore a difesa delle loro condizioni di vita e di lavoro.

(3-04311)

« SGARBI BOMPANI LUCIANA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se è a conoscenza della grave e

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

sistematica violazione dello spirito e delle norme della legge 13 marzo 1958, n. 264, da parte degli industriali del settore abbigliamento, in particolare di quanto avviene nelle fabbriche dell'industriale Severi, Annoni e altri che licenziano le lavoratrici, convincendo le stesse a diventare "gruppiste" di tale lavoro per conto dell'azienda.

« La stessa cosa è avvenuta nella fabbrica "Elisabeth" di Concordia (Modena) nella quale si sta smobilitando un intero reparto di lavorazione con il licenziamento formale di 25 operaie su 30, ma in realtà è un trasferimento a domicilio del lavoro; naturalmente, questi industriali non risultano quali committenti lavoro a domicilio né le lavoratrici sono iscritte (come prevede la legge) nell'apposito registro, quindi sottratte ad ogni tutela;

per sapere in che modo si intenda intervenire nei confronti di questa situazione onde salvaguardare l'occupazione femminile;

per contenere l'espansione del lavoro a domicilio che impedisce l'impiego degli investimenti per i nuovi insediamenti industriali e per evitare che, ricorrendo a questo abnorme rapporto di lavoro, gli industriali riescano ad aggravare le condizioni degli operai interni, ed a vanificare i miglioramenti ottenuti con il rinnovo dei contratti di lavoro.

(3-04312) « SGARBI BOMPANI LUCIANA, VECCHI, OGNIBENE, FINELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale per sapere se è a conoscenza del continuo diffondersi del lavoro a domicilio e della sistematica violazione dello spirito e delle norme della legge 13 marzo 1958, n. 264;

se è a conoscenza dei metodi usati, particolarmente dal gruppo Severi nel settore dell'abbigliamento (stabilimento Tarvisium di Castelfranco Veneto), con la istituzione della figura del "committente" quale strumento di copertura e di evasione agli obblighi della legge;

se è altresì a conoscenza che nel settore calzaturiero (zona di Montebelluna - Treviso) il lavoro a domicilio comporta anche l'uso presso le abitazioni di sostanze nocive quali il benzolo;

per sapere in che modo intenda intervenire in questa situazione per salvaguardare la occupazione e per contenere il diffondersi del lavoro a domicilio, che non solo impedisce l'impiego degli investimenti per lo

sviluppo degli insediamenti industriali ma porta alla riduzione dell'occupazione anche in aziende sorte con il contributo pubblico e segnatamente degli enti locali.

(3-04313) « FREGONESE, Busetto, VIANELLO, BORTOT ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere se non ritenga opportuno intervenire urgentemente per tutelare i lavoratori a domicilio soggetti ad un'azione speculativa controllata e diretta da ben individuati gruppi industriali e commerciali (vedi quello Severi nel campo dell'abbigliamento), i quali continuano indisturbati ad estendere queste forme abnormi di supersfruttamento soprattutto dove lo sviluppo industriale manifesta determinati squilibri o ritardi, come è il caso di Vicenza, di Verona, di Padova, di Treviso e di Belluno.

« A prescindere dalle coperture d'intermediazione adottate in senso organizzativo da detti gruppi, che con la responsabilizzazione del "committente" vietata dalla legge 13 marzo 1958, n. 264, si sottraggono sistematicamente all'obbligatorietà della contribuzione indiretta a favore di chi esegue un lavoro dipendente, gli interroganti ritengono doveroso far rilevare i riflessi negativi che tale sistema produttivo comporta:

1) sui livelli di occupazione e sul suo potenziamento, in quanto si tende a smobilitare l'azienda come entità produttiva per trasformarla in entità commerciale;

2) sulla incidenza che purtroppo assume la partecipazione produttiva del lavoro minorile nell'ambito familiare, la quale arriva ad invogliare persino l'evasione di rispettare l'obbligo scolastico;

3) sulle conseguenze sanitarie derivanti dall'uso di sostanze nocive impiegate in alcuni tipi di lavorazione, usate al di fuori di ogni controllo protettivo.

« Gli interroganti chiedono come intende il Ministro garantire la piena tutela di questo rapporto di lavoro, onde sottrarlo alla grave situazione di supersfruttamento oggi esistente, poiché, da tale carenza, speculatori senza scrupoli sono stati sinora invogliati a dirottare verso questo tipo di produzione una parte notevole di investimenti, a scapito di nuovi insediamenti industriali e del conseguente potenziamento occupazionale.

(3-04314) « PELLIZZARI, LAVAGNOLI, Busetto, D'ALESSIO ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro dell'interno per sapere quali misure gli organi di polizia abbiano disposto e intendano disporre per individuare i responsabili dell'attentato compiuto contro la sede della Democrazia cristiana di Udine, e se sia a conoscenza del grave turbamento che tale atto di teppismo ha determinato nell'opinione pubblica di una zona, quale è quella del Friuli, nella quale ogni tensione sociale e politica si è sempre risolta in civili e democratiche manifestazioni della volontà popolare.

(3-04315) « BRESSANI, ARMANI, FIORET, MARCOCCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del turismo e spettacolo, per conoscere quali rapporti esistano tra l'arresto del giornalista Giorgio Pisanò, direttore del *Candido*, accusato del reato di estorsione nei confronti del signor De Laurentiis, e le accuse formulate con insistenza di tempi e di argomentazioni da quel giornale nei confronti dell'onorevole Mancini del PSI.

« Se il significato del termine " trappola " , al quale ha fatto riferimento il giornalista arrestato non debba ricercarsi in rapporti, interessi, combinazioni che, nel passato, hanno caratterizzato certe non chiare vicende di Enti, personalità politiche, noti ed autorevolissimi funzionari e dirigenti di Enti che interessarono l'attività del giornalista.

« Chiede di conoscere le gravi illiceità del De Laurentiis, che devono necessariamente costituire il presupposto materiale e formale del reato contestato al Pisanò.

« Se la liberazione morale ed ora anche fisica dall'intruso giornalista, a parte le obiettive e subbiettive responsabilità, sottoposte al vaglio del magistrato, non nascondano, a quanto si dice autorevolmente, notevoli ed illeciti interessi economici di Enti e di persone, per la realizzazione di affari, ai quali non sarebbe estraneo un ben determinato partito politico.

« Se i funzionari della polizia romana che hanno di certo e nobilmente svolto il loro dovere, non siano stati strumentati da interessi che pare debbano ricercarsi al vertice della gerarchia della polizia italiana il cui capo si assume essere personale amico di ben noti esponenti del socialismo italiano.

« Chiede infine di conoscere se non si palesi doveroso, anche in rispetto delle nor-

me di rito penale, in connessione alla procedura in atto nei confronti del Pisanò, istituire procedura nei confronti del De Laurentiis, per quanto di certo nei confronti di costui si è documentato e degli altri eventuali complici materiali e morali del De Laurentiis stesso.

(3-04316)

« MANCO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'industria, commercio e artigianato, dell'agricoltura e foreste e del bilancio e programmazione economica, per sapere - premesso che la società Eridania ha acquistato la maggioranza delle azioni dello zuccherificio SFAI-Zignago, annunciando l'esplicito proposito di procedere alla chiusura ed al successivo smantellamento dello zuccherificio SFAI, sito in Villanova di Fossalta di Portogruaro (Venezia) e che in conseguenza di tale decisione gli operai dello zuccherificio hanno occupato la fabbrica esprimendo la loro volontà di impedire la scomparsa di una delle poche attività industriali esistenti in una zona gravemente depressa, in ciò sorretti dalla unanime volontà dei consigli comunali del Portogruarese e dalla popolazione che in una imponente manifestazione il 22 gennaio 1971 ha espresso la sua determinazione ad opporsi alla chiusura dello zuccherificio SFAI - quali provvedimenti si intendano prendere per impegnare la nuova proprietaria, la società Eridania a continuare la lavorazione della barbabietola da zucchero nello zuccherificio di Villanova e per impedire alla stessa il proposito già espresso, in una circolare inviata ai bieticoltori, di lavorare il quantitativo di barbabietole assegnate alla SFAI-Zignago nello zuccherificio di Ceggia.

(3-04317)

« MORO DINO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Ministro della sanità, per sapere se, con riferimento alle infinite lacune più volte riscontrate nell'attività assistenziale dell'ONMI e ai recenti gravissimi accertamenti della magistratura su quanto è accaduto e accade in numerosi istituti dipendenti o comunque controllati dal predetto ente, il Governo non ritenga di procedere allo scioglimento dell'ONMI - eventualmente adottando la forma del decreto-legge dati i motivi di urgenza - e al trasferimento agli enti locali delle mansioni fin qui da esso così imperfettamente espletate.

(3-04318)

« SCALFARI ».

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle finanze, per conoscere, con riferimento a quanto già chiesto fin dal 21 settembre 1970:

quali conseguenze intenda trarre il Governo di fronte alla legittima indignazione dell'opinione pubblica a seguito dei clamorosi casi che dimostrano l'ampiezza scandalosa dell'evasione fiscale e l'inefficacia degli attuali sistemi di accertamento dei grandi redditi;

quali misure sono state adottate da parte degli uffici tributari centrali e periferici per colpire le evasioni fiscali dei grandi redditi, proprietari di colossali patrimoni immobiliari e mobiliari; quelle dei grandi speculatori delle aree edificabili e dell'edilizia; quelle delle grandi società petrolifere straniere che sistematicamente falsificano i loro bilanci denunciando pesanti perdite; quelle dei grandi centri di intermediazione commerciale che impongono le loro taglie ai consumatori e ai produttori (contadini, artigiani, eccetera); quelle dei professionisti con redditi più elevati;

a quanto ammonti l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare pagata negli ultimi cinque anni dalle grandi imprese dell'edilizia, che hanno lucrato l'incremento di valore delle aree edificabili;

quali motivi hanno indotto il Governo a rinunciare ad agire secondo le indicazioni di autorevoli esperti governativi i quali, all'inizio del 1970, per far fronte alle esigenze finanziarie dello Stato, sostennero la possibilità di reperire prontamente 320 miliardi di lire attraverso la lotta contro le evasioni fiscali.

(3-04319) « AMENDOLA, RAUCCI, BARCA, RAFFAELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro della sanità, per sapere se gli sia nota la grave inadeguatezza sanitaria di cui soffre il centro di Teti (Nuoro).

« In quel centro infatti sin dal 1967 manca un sanitario titolare e residente, ed alla sua mancanza si rimedia col servizio prestato a scavalco ora dal titolare di Austis ora da quello di Ovodda. Attualmente è proprio il medico di Austis che presta servizio anche a Teti e deve fare tutti i giorni i conti con la strada che non è ancora asfaltata e nel periodo invernale è spesso gelata o impraticabile per la neve (in quest'inverno è accaduto varie volte anche ai *pullmans* di rimanere bloccati per il maltempo). Per le chiamate

d'urgenza le difficoltà si moltiplicano e così accade per il servizio ostetrico.

« Il tutto è fortemente aggravato nel settore farmaceutico. In zona esistono due sole farmacie ma sono localizzate in due centri lontani, Sorgono ed Ovodda: tre paesi di fila, Austis, Teti, Tiana non hanno farmacia. Le conseguenze di questa situazione sono immaginabili, l'urgenza di una più adeguata assistenza sanitaria si palesa in maniera drammatica. Non certo a caso, la popolazione interessata, apparentemente sana e robusta, è colpita in altissima percentuale da difetti cardio-vascolari, da artriti reumatoidi, da tisi e da altri mali che sono certamente favoriti dall'ambiente umido e antigienico in cui molti vivono e continuano purtroppo a vivere.

« L'interrogante, di fronte a questa tragica situazione oggi nota al Ministro chiede di conoscere se egli non creda opportuno ed urgente predisporre una accurata ispezione attraverso gli organi ministeriali onde por mano alla soluzione delle gravissime e pericolose carenze lamentate.

(3-04320)

« TOCCO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere se non reputi opportuno un suo auspicabile intervento a favore dei numerosissimi fermati per i gravissimi fatti di Reggio Calabria e attualmente detenuti nelle carceri di varie città, che non abbiano avuti precedenti penali di alcun genere e che, soprattutto per quelli in giovane età, possono essere stati mossi da esuberanze o da inesperienza.

« Credono gli interroganti che un'acconcia azione che metta i meritevoli in libertà provvisoria possa essere nell'attuale preoccupante situazione della città motivo di distensione.

(3-04321)

« SPINELLI, REALE GIUSEPPE ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste, dell'industria, commercio e artigianato e del bilancio e programmazione economica per conoscere quali provvedimenti intendano prendere urgentemente circa la grave situazione dello zuccherificio SFAI Zignago situato a Villanova di Fossalta di Portogruaro.

« Lo stabilimento è attualmente occupato dagli operai uniti nella lotta contro la minaccia di smantellamento e di licenziamento.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

sostenuti da tutta la popolazione, dai giovani, dai sindaci del comprensorio preoccupati della crisi dell'unica attività industriale esistente in una zona su cui già pesano difficoltà economiche e di sviluppo, zona che non può accettare in alcun modo una prospettiva quale oggi viene tracciata.

« Dato il passaggio avvenuto dello zuccherificio alla società Eridania l'interrogante chiede in particolare ai Ministri competenti di:

1) assicurare che il contingente di bietole prodotto nella zona e assegnato alla fabbrica, sia lavorato nello zuccherificio di Villanova stesso garantendo lo svolgimento della campagna saccarifera 1971;

2) dare garanzia di occupazione e di non trasferimento al personale;

3) definire, in accordo con gli enti eletti, le prospettive di sviluppo della zona.

(3-04322)

« VIANELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro delle partecipazioni statali, per conoscere — premesso che gli oltre 2500 dipendenti della Selenia, degli stabilimenti di Roma e di Fusaro (Napoli), hanno presentato delle rivendicazioni alla direzione della azienda fin dal 18 novembre 1970;

e che, dopo un primo incontro tra le parti, avvenuto il 14 dicembre dello stesso anno, l'Intersind di Napoli ha aggiornato la riunione al 14 gennaio 1971, giungendo, poi, effettivamente all'incontro solo alla fine dello stesso mese e dopo una serie di rinvii;

premessi che, nonostante il persistere delle azioni sindacali da parte delle maestranze e dei tecnici dei due stabilimenti, il 4 febbraio 1971 l'Intersind ha opposto un rifiuto definitivo alle richieste presentate dai dipendenti della Selenia;

premessi che da oltre un mese nessuno ha più avvertito la necessità di riconvocare le parti — se il Ministro competente ritenga corrispondente agli interessi di una azienda del gruppo IRI questo atteggiamento dilatorio che genera esasperazioni e provoca danni alla azienda stessa —

se l'Intersind si sia assunto il ruolo di punta della resistenza imprenditoriale alla avanzata delle conquiste operaie, visti i precedenti dell'Italsider e dell'Alfa Romeo e gli atteggiamenti di sfida assunti nei confronti dei dipendenti della Selenia;

gli interroganti chiedono, inoltre, cosa il Ministro intenda fare perché le parti possano rapidamente giungere a nuovi risolutivi

incontri in merito alle questioni poste dal personale e relative al trattamento economico dello stesso ed all'indirizzo produttivo della azienda.

(3-04323)

« POCETTI, CESARONI, CIANCA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare i Ministri dell'interno e della sanità, per sapere se non intendano, nell'attesa che una inchiesta approfondita faccia luce sugli inqualificabili episodi avvenuti in alcuni istituti per l'infanzia, dipendenti o no dall'ONMI, provvedere affinché siano disposti da parte delle competenti autorità, immediati, precisi ed accurati controlli in modo da garantire che fatti del genere di quelli verificatisi non possano assolutamente ripetersi.

« Gli interroganti fanno presente che gli episodi di colpevole trascuratezza, di irresponsabilità e di crudeltà che sono venuti a conoscenza in questi ultimi anni ed in particolar modo recentemente a Roma, hanno giustamente allarmato l'opinione pubblica in generale e in particolare quelle famiglie in cui i due coniugi, ambedue impegnati in attività lavorative, avevano provveduto o avevano in animo di provvedere a collocare i propri figli in istituti per l'infanzia in modo che fosse garantita loro quella cura fisica e psichica e quella educazione che a loro era impossibile fornire.

« Gli interroganti fanno altresì notare come il problema di tante famiglie con figli è reso ancor più angoscioso dalla penuria di alloggi adeguati che obbliga molti lavoratori ad affidare i propri figli ad istituti per l'infanzia, nella impossibilità di tenerli presso di loro e che pertanto va assolutamente garantita dall'autorità la scrupolosa gestione di tali istituti.

(3-04324)

« PUCCI DI BARSENTO, BIONDI, BOZZI, COTTONE, FERIOLI, SERRENTINO, DEMARCHI, FULCI, PROTTI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri della pubblica istruzione e delle poste e telecomunicazioni, per conoscere se rispondono a verità le voci secondo cui è imminente la stipulazione di una convenzione con la RAI-TV per la trasmissione di servizi destinati alla scuola;

se risulta che, in relazione a quanto sopra, nel secondo semestre del 1970, non meglio definiti GAP (Gruppi di ascolto piloti) abbiano organizzato, in stretto collegamento con il Ministero della pubblica istruzione, i provveditorati agli studi e altre autorità sco-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

lastiche, convegni in tutte le sedi regionali della RAI per definire i rapporti tra la radio-televisione scolastica e la scuola;

se infine nel convegno del gennaio 1971, tenutosi a Villa Falconieri in Roma, sia stato elaborato un nuovo programma sul tema "TV e scuola dell'obbligo";

se sia stata definita la creazione di una nuova direzione dei programmi educativi per gli adulti e di integrazione scolastica, e se inoltre si sia proposto l'acquisto, da parte del Ministero della pubblica istruzione di oltre 40.000 televisori *Philips* adeguati ad un futuro uso delle video-cassette.

« Gli interroganti intendono conoscere per quali ragioni la RAI-TV ha soppresso, con decisione unilaterale i programmi di tele-scuola PAT;

quali sono stati i risultati didattico-culturali di tali trasmissioni, quanti cittadini li hanno seguiti, e quanti hanno sostenuto e superato gli esami finali;

per quali ragioni le Commissioni parlamentari non sono state direttamente responsabilizzate circa le iniziative intraprese dalla RAI-TV e dal Ministero della pubblica istruzione;

e con quali criteri e in quali sedi di studio e di ricerca sono stati scelti gli esperti di problemi pedagogici e scolastici chiamati alla elaborazione dei nuovi programmi radiotelevisivi destinati alla scuola.

« Gli interroganti infine intendono conoscere gli eventuali costi complessivi delle nuove trasmissioni programmate per il 1971; se tali costi saranno a carico del bilancio della RAI-TV (come è sempre avvenuto nel passato) oppure, se saranno addossate al bilancio del Ministero della pubblica istruzione violando un preciso impegno del Parlamento; se rispondono a verità le voci secondo cui tra le pieghe del bilancio dello Stato sono stati reperiti 3.425 milioni di lire per i servizi già realizzati nel 1970; se non ritengono che, di fronte alle attuali carenze macroscopiche della scuola statale - dal punto di vista sia delle strutture sia dei contenuti - non si debba considerare inammissibile e colpevole lo storno di stanziamenti dello Stato al solo scopo di tentare di sanare le irrimediabili falle della gestione finanziaria della società RAI-TV.

(3-04325) « DAMICO, LEVI ARIAN GIORGINA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-

nord, per conoscere i motivi per i quali il Consiglio d'amministrazione della Cassa per il Mezzogiorno non ha ancora provveduto a dare piena applicazione alla legge 336 che detta provvidenze normative ed economiche a favore dei dipendenti pubblici ex combattenti.

« Per sapere se e quali provvedimenti intenda adottare onde ovviare al grave inconveniente della mancata applicazione di una legge, proprio da parte di organismi pubblici, che oltre ad apparire ingiustificata, si presenta come altamente lesiva dei principi che presidono al retto funzionamento dell'ordinamento giuridico dello Stato.

(3-04326) « ROBERTI, PAZZAGLIA, GUARRA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione, per conoscere la sua opinione circa i seguenti fatti:

martedì 23 febbraio 1971, alle ore 18 circa, nell'Aula Magna dell'università di Sassari, attualmente in uso alla Facoltà di giurisprudenza, è intervenuta la polizia, la quale ha ingiunto di sgomberare l'aula, e di uscire dall'università, previa identificazione personale, ad un gruppo di persone composto da professori ufficiali della Facoltà di giurisprudenza e di altre Facoltà (tra cui un componente del Corpo accademico) da studenti e da personale non insegnante.

« Va precisato che la predetta operazione di polizia è stata condotta, allorché si stava discutendo delle trattative che si erano iniziate col senato accademico, sotto la direzione dell'onorevole Paolo Dettori, assessore regionale al lavoro e alla pubblica istruzione, in seguito ad uno sciopero proclamato dal personale non insegnante dell'università di Sassari (ed ormai in corso da circa un mese), verso cui avevano espresso solidarietà professori e studenti e gli stessi poteri pubblici locali, dal consiglio comunale di Sassari alla Regione Sarda, da tutte le forze politiche e democratiche a quelle sindacali.

« Ai professori della Facoltà di giurisprudenza che chiedevano per quale ragione dovessero sgomberare l'Aula Magna della loro Facoltà fu risposto, dal sostituto procuratore della Repubblica dottor Sechi, che dirigeva l'operazione di polizia, che lo sgombero veniva attuato sulla base di un ordine del procuratore della Repubblica presso il tribunale di Sassari, in conseguenza di una denuncia presentata da alcuni membri del corpo accademico dell'ateneo, che sostenevano essersi verificati nei locali dell'università dei reati.

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

Sta di fatto che alle persone presenti non solo non venne contestato alcun reato, ma non venne saputo precisare neppure quale tipo di reato fosse dato ipotizzare in quella situazione di fatto.

« Ad avviso degli interroganti il provvedimento di sgombero impartito dalla polizia dietro preciso ordine della procura deve, a dir poco, essere considerato assolutamente ingiustificato in rapporto alla situazione di fatto esistente, dal momento che non è stata accertata l'esistenza di alcun reato a carattere permanente del solo tipo di reato, cioè, che avrebbe potuto legittimare il provvedimento di sgombero, al fine appunto di far cessare la permanenza del reato stesso.

« Si precisa al riguardo che la situazione all'interno della sede centrale dell'università di Sassari era tra le più normali, tenuto conto dello sciopero in atto del personale non insegnante: nell'Aula Magna i professori e gli studenti della Facoltà di Giurisprudenza, data l'impossibilità di accedere ai locali dell'istituto giuridico (chiuso a causa dello sciopero del personale predetto) conducevano un'attività didattica, attività che veniva sospesa allorché il personale amministrativo aveva necessità di riunirsi in assemblea per discutere, molto spesso alla presenza di pubbliche autorità che man mano intervenivano ai lavori (il sindaco e la giunta comunale di Sassari, l'assessore al lavoro e alla pubblica istruzione della Regione autonoma della Sardegna, numerosissimi parlamentari nazionali e regionali, i massimi responsabili delle confederazioni sindacali e delle organizzazioni dei lavoratori), in ordine alle trattative in corso con il senato accademico; la biblioteca universitaria statale, alligata nella sede centrale proprio di fronte all'Aula Magna, funzionava regolarmente; gli uffici amministrativi erano chiusi per l'assenza del personale da lungo tempo in sciopero.

« L'ordine di sgombero dato dalla procura ed eseguito dalla polizia ha quindi violato gravemente una serie di libertà costituzionalmente sancite e di diritti legalmente riconosciuti.

« I professori e gli studenti della Facoltà di giurisprudenza devono lamentare la violazione delle rispettive libertà di insegnamento e di apprendimento all'interno della loro naturale sede universitaria, mentre il personale non insegnante deve lamentare la violazione dei propri diritti sindacali riconosciuti dal recente, e già così presto disatteso, " Statuto dei lavoratori ", approvato dal Parlamento

della Repubblica, ed in particolare la violazione del diritto di riunirsi in assemblea all'interno del posto di lavoro.

(3-04327) « MARRAS, SANNA, TOCCO, MORGANA, CARDIA, PIRASTU ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro della pubblica istruzione per sapere se non ritenga di favorire, nell'ambito delle proprie competenze, l'accoglimento della rivendicazione avanzata dal movimento studentesco, da larga parte del corpo docente e dai sindacati del personale dipendente, dell'università di Sassari, perché le riunioni degli organi di governo universitario si svolgano pubblicamente come del resto già avviene per alcuni consigli di facoltà.

« Per conoscere quali interventi ha disposto onde garantire una immediata convocazione del consiglio d'amministrazione secondo la richiesta formalmente avanzata da alcuni suoi componenti.

(3-04328) « COSSIGA, MARRAS, TOCCO, SANNA, MORGANA, CAMBA, MARRACCINI, PIRASTU, CARDIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere in base a quali criteri la Presidenza del Consiglio nella persona del Sottosegretario Antonozzi ha comunicato che intende ripristinare all'ENAL il consiglio di amministrazione, perpetuando così l'anticostituzionale concezione politica, giuridica ed operativa dell'ente ancora regolato dalla legge fascista dell'OND del 1937. Il fatto riveste particolare gravità se si considera poi che il Governo, di fronte alle pressanti istanze dei lavoratori ed alla nuova dimensione che andava assumendo il problema del " tempo libero ", già 5 anni addietro avvertì la necessità di ristrutturare l'ENAL sul piano legislativo e funzionale onde adeguarlo alle mutate realtà della vita politica, economica e sociale del paese. Nel 1966 infatti nominò una apposita gestione commissariale con l'espreso mandato di provvedere entro un anno a predisporre sia lo schema di legge per la ristrutturazione democratica dell'ente sia il nuovo regolamento organico del personale in sostituzione di quello deliberato dall'allora presidente dell'OND Achille Starace.

« Precisato che a tutt'oggi, nonostante ben quattro proroghe annuali, la gestione commissariale affidata ai signori Rovigatti e Ami-

V LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1971

coni non ha adempiuto al preciso mandato o, meglio, vi ha adempiuto in modo così insoddisfacente che la stessa Presidenza del Consiglio non ha ritenuto di fare proprio il progetto di legge in questione e di approvare il regolamento per il personale predisposti dalla gestione di cui sopra;

precisato altresì che la medesima gestione commissariale, mercé la piena corresponsabilità del direttore generale Michele Del Vescovo ha determinato una disastrosa situazione economico-finanziaria caratterizzata da un disavanzo di competenza di 1.657 milioni di lire per l'esercizio 1970 che sommato ai debiti pregressi fa ascendere il *deficit* dell'ente a circa dieci miliardi di lire;

tenuto presente che tale *deficit* è in massima parte costituito da debiti verso il personale e verso enti previdenziali anche per effetto del mancato versamento a questi ultimi di trattenute sulle buste paga dei dipendenti e che a carico dei predetti Rovigatti, Amiconi e Del Vescovo sono state presentate alla magistratura circostanziate denunce per violazioni del codice penale mentre sono in corso giudizi di responsabilità da parte della Corte dei conti ed indagini da parte della polizia giudiziaria per atti amministrativi di dubbia regolarità, quali l'operazione sede e pubblicità Enalotto;

rilevato che tali atti hanno già formato oggetto di numerose interrogazioni parlamentari a cui è stata data risposta scritta riferendo quanto asserito dai responsabili della gestione a cui gli stessi atti sono stati addebitati senza che la Presidenza del Consiglio, quale organo di vigilanza, avesse doverosamente disposto particolari indagini al riguardo;

osservato che in ragione di quanto sopra deve ritenersi pienamente giustificata la agitazione del personale ENAL ed Enalotto che da diversi mesi contesta l'operato dei signori Rovigatti, Amiconi e Del Vescovo e che del tutto legittima deve ritenersi la richiesta avanzata dai sindacati di categoria aderenti alla CGIL, CISL e UIL e accolta dalla quasi unanimità del personale stesso di una urgente sostituzione dei medesimi dirigenti con una nuova gestione commissariale di durata non superiore ai 6 mesi avente il compito di assicurare una direzione all'ENAL, gli interroganti chiedono di conoscere quali siano i propositi del Governo in merito alla ormai improcrastinabile soppressione dell'ENAL e la istituzione di un nuovo servizio nazionale per le attività ricreative e culturali, e quali provvedimenti intenda adottare, con urgenza, per garantire insieme al rispetto delle leggi

del lavoro e della previdenza sociale la soluzione dei problemi normativi del personale dipendente dall'ENAL e dall'Enalotto e la copertura finanziaria del *deficit* determinato dall'attuale gestione commissariale per il più sollecito soddisfacimento delle competenze del personale stesso.

(3-04329) « ARZILLI, DAMICO, MUSSA IVALDI
VERCELLI, LATTANZI ».

INTERPELLANZE

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, per conoscere quale sia, sulla base dei dati offerti dal " Libro bianco ", la valutazione che il Governo dà della situazione della finanza pubblica e di conoscere, in conseguenza, quale politica intenda adottare per dar corso, con giusto equilibrio, allo sviluppo economico e sociale necessario al paese.

(2-00627) « MALAGODI, BOZZI, COTTONE, ALPINO, SERRENTINO ».

« I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere -

premesso che gli articoli 33, 35 e 36 della legge n. 153 del 30 aprile 1969, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale, conferiscono al Governo deleghe a legiferare in materia di parificazione dei trattamenti pensionistici tra i lavoratori autonomi e di parificazione dei trattamenti di famiglia tra i pensionati dell'AGO e quelli dei fondi integrativi o sostitutivi sempre dell'AGO gestiti dall'INPS, entro il 31 dicembre 1975;

in materia:

a) di revisione della disciplina della invalidità pensionabile;

b) di riordinamento delle disposizioni relative alla prosecuzione volontaria;

c) di attuazione del principio della pensione unica, determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa, mediante l'applicazione del criterio del *pro rata*;

d) di una nuova disciplina dell'obbligo delle assicurazioni sociali dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari;

e) di revisione delle disposizioni sulla assicurazione obbligatoria IVS per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS;

f) di istituzione di un casellario centrale dei pensionati;

entro il 31 dicembre 1971;

premesso, inoltre, che, all'articolo 37 della stessa legge si fa obbligo al Governo di emanare un testo unico delle disposizioni che regolano l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, non oltre il 31 maggio 1972; -

lo stato di elaborazione dei provvedimenti alla cui emanazione il Governo è delegato, l'ordine di priorità e la prevedibile data

dell'emanazione degli stessi e se non ritenga di dovere, contrariamente a quanto avvenuto, nella maggioranza dei casi, finora, anticipare la emanazione dei provvedimenti delegati rispetto alla data massima fissata nella legge n. 153 del 29 aprile 1969.

(2-00628) « POCETTI, GRAMEGNA, TOGNONI, SULOTTO, SGARBI BOMPANI LUCIANA, ALDROVANDI, ROSSINOVICH, PELLIZZARI, BRUNI, CAPONI, DI MARINO, PAJETTA GIULIANO, SACCHI ».